



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 134

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 dicembre 2013

I N D I C E

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e Comitato italiani estero:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):		
<i>Plenaria</i>	»	11
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	12
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	13

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	14
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i>	»	16
<i>Plenaria</i>	»	17
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	408
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	417
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	430
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	618
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i>	»	624

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni (pomeridiana) 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 134^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 dicembre 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica con Monti per l'Italia: SCMPi; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	625
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	636
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	639
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	641
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	646
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	651
<i>Plenaria</i>	»	651
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	653

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	654

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	658
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	660
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	661
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	665
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	666
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	667
<i>Plenaria (3^a antimeridiana)</i>	»	668
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	669

COMMISSIONI 7^a e Comitato Italiani all'estero RIUNITI

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Comitato per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria

1^a Seduta

*Presidenza del Presidente del Comitato per le questioni
degli italiani all'estero*

MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo: audizione del sottosegretario per gli Affari esteri Mario Giro

Il presidente MICHELONI introduce i temi che saranno svolti in audizione.

Il presidente della Commissione istruzione MARCUCCI osserva che si tratta della prima audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, promossa dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero insieme alla Commissione istruzione pubblica, beni culturali.

Il presidente MICHELONI richiama l'attenzione del sottosegretario Giro sull'importanza dell'indagine conoscitiva per gli italiani all'estero. A tale proposito auspica che per difendere e diffondere la cultura italiana si possa disporre di uno strumento unico piuttosto che delle tante e diverse istituzioni che svolgono tale compito. Esprime l'auspicio che il Governo a tale riguardo avanzi delle proposte che consentano all'Italia di non temere il confronto con gli altri paesi europei.

Il sottosegretario per gli affari esteri GIRO dichiara di condividere gli auspici formulati dal presidente Micheloni. Per quanto concerne la situazione della lingua e della cultura italiana informa di aver riscontrato, nel corso di numerosi incontri in Italia e all'estero che, nonostante tutte le difficoltà, l'Italia continua a promuovere la propria immagine. A suo avviso, gli italiani spesso non hanno consapevolezza della potenzialità della lingua e della cultura italiana nel mondo né del loro grado di apprezzamento. È innegabile che il sistema di promozione della cultura e della lingua, condotto dagli istituti di cultura, dagli enti gestori, dalle scuole italiane all'estero, dalle sezioni di italiano presso le scuole europee, dalla Società Dante Alighieri, e infine, dai lettori all'estero, è eccessivamente articolato e caratterizzato da una pronunciata frammentazione. Non deve essere ignorato, tuttavia, che l'italiano è, a seconda degli anni, al quarto o al quinto posto tra le lingue più studiate al mondo e, diversamente da quanto avviene per altri idiomi, la cui conoscenza è spesso richiesta per motivazioni economiche, viene studiato per diletto. Gli istituti di cultura, che ricevono dallo Stato italiano solo 12 milioni di euro all'anno, sono in grado di finanziarsi grazie ai numerosi, e molto richiesti, corsi di lingua e di cultura italiana. Il Sottosegretario prosegue citando l'istituto di cultura a Lima, in Perù, i cui corsi sono seguiti da ben 8 mila studenti di italiano, e l'istituto di Nairobi, in Kenia, che riesce a sostenersi con corsi di lingua e cultura enogastronomica. In generale la richiesta dei corsi va al di là della comunità degli italodiscendenti e, oltre alle richieste di «nicchia», come in Corea, dove la passione e lo studio della musica lirica determina una grande attenzione alla lingua italiana, si continua a registrare una costante domanda da parte di studenti stranieri che intendono frequentare le Università in Italia. Al riguardo riferisce che ogni anno vengono in Italia circa 60 mila studenti *extra* Unione Europea, provenienti per la maggioranza dagli USA, con un indotto economico di circa 645 milioni di euro.

A suo avviso, quindi, la presenza di più enti e istituzioni ha ancora effetti positivi, malgrado la scarsità di risorse finanziarie determinate dalle procedure di *spending review*.

Il Sottosegretario richiama l'attenzione su alcune iniziative che potrebbero avere notevoli risultati, come la redazione di un elenco di illustri *ex* allievi e, al riguardo, ricorda che Papa Bergoglio ha seguito i corsi di italiano all'istituto di cultura di Cordoba. Occorre, inoltre, creare sinergie con il settore del turismo e ricorda che nel 2011, in seguito alla campagna «Anno dell'Italia in Russia», l'afflusso di russi in Italia è aumentato del 40 per cento. Quanto al panorama europeo, rileva che gli altri Stati europei spendono molto di più dell'Italia per la promozione della propria lingua e cultura: ad esempio, la Gran Bretagna stanZIA 800 milioni di euro a favore del *British Council* e la Spagna destina ogni anno 97 milioni di euro all'Istituto Cervantes.

Sulle scuole italiane all'estero, ricorda che alcune non sono censite perché gestite privatamente e che sono presenti in 250 città, distribuite su tutti i continenti con un costo pari a 42.000 euro per scuola all'anno. Sui corsi di italiano, promossi dagli enti gestori, il Sottosegretario rende noto che sono molto frequentati anche da non italo-discendenti e afferma che, contrariamente alla tendenza generale nell'ambito della revisione della spesa, è stato possibile portare i relativi contributi a quasi 11 milioni di euro nel 2014. I tagli di spesa che hanno riguardato le otto scuole italiane all'estero, sono stati compiuti perché questi istituti sono in tutto e per tutto scuole statali italiane, con personale proveniente dall'Italia. Anche i lettori di italiano all'estero hanno subito riduzioni di risorse, con la conseguenza che in Paraguay si è perso l'unico lettore e punto di riferimento per l'insegnamento dell'italiano nel paese.

Sull'abolizione della Commissione per la promozione della cultura e della lingua italiana, il sottosegretario Giro manifesta la sua perplessità e l'intenzione di attivare almeno una «cabina di regia» che possa sostenere il sistema di promozione della lingua e della cultura che, comunque, richiederà sinergie tra il Ministero degli affari esteri e altri Dicasteri, quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del territorio. Riferendosi a un'iniziativa da lui assunta per promuovere una migliore distribuzione di film e produzioni televisive in lingua italiana, ricorda che il capitale immateriale è insostituibile e ha origine dalla diffusione della lingua.

La senatrice GIANNINI (*SCMpl*), relatrice per la procedure informativa, osserva che la diffusione della lingua italiana rappresenta una potenza culturale di cui purtroppo l'Italia è inconsapevole. L'indagine conoscitiva ha quindi quale prima finalità di contribuire all'acquisizione di consapevolezza, tanto più che emerge una domanda rilevante di cultura italiana. Dopo essersi soffermata sui dati quantitativi che sono a suo avviso imprescindibili per comprendere gli strumenti a disposizione, esprime apprezzamento per l'iniziativa di raccogliere i nomi di coloro che apprendono la lingua italiana, i quali possono così fungere da *testimonial*.

Rivolge poi alcune domande al Sottosegretario su possibili cambiamenti di carattere strutturale, funzionale e culturale. In relazione al primo aspetto, afferma che al Parlamento spetta di intervenire con provvedimenti

legislativi al fine di aggiornare la normativa, per certi versi non più adeguata. Chiede pertanto al Sottosegretario se ritenga più utile una revisione complessiva della legislazione oppure l'introduzione di strumenti di maggiore flessibilità nella normativa vigente. Evidenzia altresì l'importanza di istituire un'Agenzia per l'internazionalizzazione del Paese, sul modello tedesco, che disponga di risorse adeguate.

Come esempio di meccanismi di flessibilità, cita la ricollocazione degli Istituti di cultura che attualmente sono presenti nelle principali capitali estere mentre, con riferimento all'Europa, potrebbero essere collocati in aree territoriali anziché in ciascuna capitale.

In ordine ai potenziali cambiamenti funzionali, invita a prestare particolare attenzione al tema dei docenti di lingua e cultura italiana nel mondo. Pone la questione, in particolare, della utilità di introdurre modalità diverse di selezione e formazione rispetto all'attuale tecnica dei lettori, che ha comunque costi elevati. Un altro strumento di carattere funzionale è, a suo avviso, l'informazione e la formazione culturale che si fa attraverso i *mass media*, su cui si potrebbe agire con maggiore efficacia.

Quanto infine ai cambiamenti culturali, ravvisa un notevole ritardo del sistema produttivo italiano negli investimenti in questo settore. Ipotizza in proposito la possibilità di collegare il cosiddetto premio Leonardo a iniziative di sostegno della lingua italiana, tenuto conto dell'esigenza di far dialogare il mondo delle imprese con quello della cultura: ciò potrebbe consentire all'Italia di acquisire quella consapevolezza che ancora manca.

La senatrice MUSSINI (M5S) si dichiara confortata dalle parole del Sottosegretario, pur rilevando criticamente una situazione contraddittoria nella quale da un lato si enfatizza l'importanza della promozione della lingua italiana e, dall'altro, si riducono progressivamente le risorse disponibili. Dopo aver evidenziato che l'apprendimento dell'italiano non ha conosciuto flessioni negative neanche in quei Paesi, come la Grecia, in cui la crisi economica è stata più grave, lamenta che dal 2008 al 2012 si è registrato una riduzione di risorse pubbliche di circa l'81 per cento sulla cultura e dell'80 per cento sulla scuola. Ritiene dunque che ciò comporti una regressione difficilmente recuperabile, che probabilmente avrà ulteriori aggravamenti.

Quanto agli aspetti funzionali citati dalla relatrice Giannini, afferma anzitutto che le scuole italiane all'estero sono considerate di alto livello grazie alla tradizione formativa italiana, che costituisce a suo avviso un'enorme risorsa, tanto che molti studenti vengono poi in Italia. Invita pertanto a non trascurare anche l'insegnamento di discipline in lingua straniera, fermo restando che occorre in primo luogo rafforzare la conoscenza della tradizione formativa nazionale. Reputa quindi essenziale rafforzare il *curriculum* nella lingua italiana, a partire dagli insegnanti.

In ordine al coinvolgimento dei privati, reputa che ciò sia utile solo in presenza di una politica pubblica molto forte. Conclusivamente, chiede se il Governo abbia intenzione di presentare specifiche iniziative legislative, auspicando che ad esse sia dedicata l'attenzione necessaria.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia la relatrice per aver sollecitato l'avvio della procedura informativa in titolo e concorda con la senatrice Mussini sulla discrepanza tra l'esigenza di promuovere la lingua italiana e la riduzione di risorse previste per tutti gli strumenti di tale azione.

Ricorda peraltro che nel 2011 il Ministero degli affari esteri ha bandito un concorso per assumere direttamente lettori e insegnanti italiani da inviare all'estero. Mette perciò in risalto l'enorme bisogno di docenti qualificati, che possano rendere il sistema delle scuole all'estero efficiente, efficace e sostenibile. Pone tuttavia l'accento sulla necessità di assicurare la qualità, tenuto conto che le scuole e gli istituti italiani all'estero sono frequentati sempre più da persone con un elevato titolo di studio, che ambiscono a rientrare in Italia con una preparazione adeguata, anche per i propri figli. A ciò si aggiunge l'utenza straniera, che considera l'Italia come un motore di cultura. Si domanda pertanto se da tale utenza si possa attingere per un futuro reclutamento, sempre nel quadro di un contenimento dei costi e rileva criticamente che la presenza italiana all'estero è stata mortificata proprio partendo dagli insegnanti. Invoca infine una riforma che salvaguardi in primo luogo la qualità del sistema.

Il presidente della Commissione istruzione MARCUCCI (*PD*) prende atto con rammarico che sono state annunciate prossime chiusure di istituti di cultura nel mondo. Domanda dunque se vi sia una valutazione approfondita sulla questione da parte del Governo.

Il presidente MICHELONI (*PD*) reputa essenziale compiere una riflessione su un nuovo modello che consenta anzitutto di mantenere l'esistente e che metta le basi per l'istituzione di un sistema innovativo.

Replica agli intervenuti il sottosegretario GIRO, il quale ritiene che la questione degli insegnanti sia senz'altro centrale. Tiene peraltro a precisare che la situazione è globalmente negativa anche per quanto attiene alle ambasciate, nelle quali sono presenti sempre meno diplomatici, con il risultato di limitare di fatto gli strumenti della politica estera. Puntualizza inoltre che i docenti dipendono comunque dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e non dal Dicastero degli esteri.

Reputa poi essenziale elaborare una politica sugli italo-discendenti, che sono circa 80 milioni nel mondo: altrimenti, si rischierebbe di affrontare il tema solo in termini di costi e non di prospettive.

Afferma altresì che il sistema della promozione della lingua italiana all'estero è attualmente sconosciuto ai più mentre invece dovrebbe avere un risalto maggiore nell'opinione pubblica. Ricorda del resto che la distribuzione stessa degli istituti di cultura risente di scelte ormai anacronistiche essendo stata stabilita negli anni Venti, con il risultato paradossale di avere sette istituti in Germania e nessuno in India. Pur giudicando antiquato il sistema attuale, comunque ritiene opportuno difenderlo perché è riuscito finora a mantenersi saldo. Concorda, inoltre, sulla necessità di una riforma, anche in ordine alle competenze, ancora divise tra Affari

esteri, Istruzione e Beni culturali. Avanza perciò l'ipotesi di istituire una «cabina di regia» in cui siano trattati anche gli aspetti comuni al turismo, ma siano tenuti distinti quelli connessi all'internazionalizzazione delle imprese.

Ritiene inoltre che occorre razionalizzare la rete degli istituti e delle scuole, qualificandola su base mondiale. Ribadisce altresì che i 60 mila studenti stranieri che giungono in Italia producono circa 645 milioni di euro l'anno, escluso l'indotto generato dai parenti.

Nel condividere il giudizio sulle palesi contraddizioni del sistema, ribadisce la necessità di motivare l'opinione pubblica in modo da promuovere una coscienza collettiva. Infine ricorda che la normativa attuale è stata già modificata nella prospettiva di consentire ai direttori degli istituti di cultura di operare in più Paesi, creando di fatto una distribuzione per aree, e di inviare personale anche dove non sono presenti istituti di cultura.

Il presidente della Commissione istruzione MARCUCCI (*PD*) ringrazia il sottosegretario Giro per la sua disponibilità, prefigurando l'ipotesi che, nel seguito della procedura informativa, si proceda a una nuova audizione del Sottosegretario.

Il presidente MICHELONI si associa ai ringraziamenti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, svolte rispettivamente il 10 e il 12 dicembre, nell’ambito dell’esame dell’atto del Governo n. 40, è stata acquisita la documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

In relazione all’imminente scadenza del termine, prevista per il 18 dicembre, per l’espressione del parere sull’atto del Governo n. 40, all’esame delle Commissioni riunite, il presidente MATTEOLI manifesta al sottosegretario De Vincenti l’esigenza delle Commissioni di disporre di un tempo

ulteriore, in considerazione della complessità del provvedimento e della necessità di svolgere una serie di audizioni di approfondimento.

Chiede pertanto che il Governo non proceda all'adozione dello schema di regolamento prima che le Commissioni si siano pronunciate.

Il sottosegretario DE VINCENTI, a nome del Governo, prende atto della richiesta delle Commissioni riunite. Segnala tuttavia l'esigenza che l'espressione del parere avvenga in tempi rapidi, in ragione dell'importanza dell'atto in esame, essenziale per mettere il Governo in condizione di esercitare pienamente i poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012.

La seduta termina alle ore 14,15.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 40

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 17 dicembre 2013

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

*Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione
PELINO*

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 58 (GESTIONE COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E RIFIUTI RADIOATTIVI)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Sottocommissione per i pareri**34^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,05.*

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Quanto all'emendamento 1.101, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che l'obbligo a carico delle Regioni sia formulato come facoltà e segnalando comunque il carattere di eccessivo dettaglio delle modalità ivi previste per il recupero delle somme indebitamente erogate.

In riferimento all'emendamento 2.53, propone di formulare un parere contrario, in quanto il carattere impositivo della disposizione appare lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Sull'emendamento 2.0.2 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le disposizioni ivi previste predeterminano il contenuto di una fonte normativa propria dell'ente locale, ledendone pertanto l'autonomia costituzionalmente riconosciuta.

Infine, propone di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

(Parere alla 5^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.200, sul quale propone di formulare un parere non ostativo, considerando che, in base all'articolo 54, quinto comma dello Statuto della Regione Sardegna, l'articolo 10, come tutte le disposizioni del Titolo III dello Statuto medesimo, può essere modificato con legge ordinaria su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

Propone di esprimere un parere non ostativo anche sull'emendamento 2.0.100.

La Sottocommissione conviene.

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia
(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. In riferimento agli emendamenti x1.0.1 e x1.0.2, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, segnalando che l'inserimento di deleghe legislative nell'ambito della procedura di conversione di un decreto-legge appare in contrasto con un corretto rapporto tra le fonti normative e un uso costituzionalmente coerente dei relativi procedimenti.

Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 64)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(1166) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria**80^a Seduta**

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Bocci e Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 settembre e rinviato nella seduta del 12 novembre.

La PRESIDENTE annuncia che l'elenco degli emendamenti improponibili sarà comunicato in una prossima seduta e, in mancanza di richieste di intervento, ritiene che possano essere date per illustrate tutte le proposte di modifica.

Assicura, comunque, che anche dopo le declaratorie di improponibilità, alcuni casi potranno essere reconsiderati in ragione di specifiche e persuasive motivazioni di semplificazione addotte dai proponenti.

La Commissione prende atto.

Il senatore MARAN (*SCMpl*) dichiara di voler aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Della Vedova.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Berger ha ritirato l'emendamento 11.9. Inoltre, avverte che i senatori Albertini e Di Biagio, a seguito della formazione del nuovo Gruppo parlamentare Per l'Italia, avvenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, hanno presentato alcune proposte di modifica. Pertanto, in allegato al resoconto odierno sarà pubblicato il fascicolo completo degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA ELETTORALE

La senatrice LO MORO (PD) ritiene necessario fare alcune precisazioni, in qualità di relatrice e di rappresentante in Commissione del Gruppo del Partito democratico, a proposito del trasferimento alla Camera dei deputati dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale.

Dopo avere ringraziato la Presidente, i colleghi della Commissione e l'altro relatore, senatore Bruno, per il lavoro svolto negli ultimi mesi, respinge senz'altro le critiche – frutto di semplificazione e di mistificazione – rivolte all'operato del Senato e formulate sia dalla stampa sia in ambito politico. In Commissione tutti i gruppi parlamentari hanno collaborato lealmente per elaborare un testo che potesse raccogliere un consenso il più ampio possibile. La discussione si è svolta nella difficoltà intrinseca di individuare una mediazione adeguata e nelle incertezze, molte e ripetute, determinate dall'incombere di altre vicende, in primo luogo sul Senato: dalla questione inerente al senatore Berlusconi, al sommovimento politico seguito alla sua decadenza, alle stesse vicissitudini di partito che hanno condizionato l'orientamento e l'azione di più gruppi parlamentari, compreso il suo. Se non è stato possibile raggiungere un'intesa, ciò si deve all'incertezza tuttora esistente tra i partiti politici e al loro interno, compreso il suo stesso partito, sulle scelte fondamentali che dovrebbero guidare la riforma elettorale.

IN SEDE REFERENTE

(951) Isabella DE MONTE. – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(1082) Raffaella BELLOT ed altri. – *Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Si procede all'esame dell'unico emendamento riferito al testo unificato dei disegni di legge nn. 951 e 1082.

Il relatore Giovanni MAURO (GAL) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario BOCCI si rimette alla valutazione della Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1 e rileva l'opportunità di

rendere espliciti i principi e i criteri direttivi della delega conferita al Governo dal comma 2 dell'articolo 1.

Il relatore Giovanni MAURO (*GAL*), riservandosi di proporre eventuali proposte di modifica in tal senso, sottolinea tuttavia che ulteriori precisazioni sembrano superflue, considerato che la procedura per il distacco di un comune da una Regione e la sua aggregazione ad altra Regione è già prevista dettagliatamente.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(579) DI BIAGIO. – *Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti*

(687) GIACOBBE ed altri. – *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

– e **petizione n. 777** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Si procede all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 687, e pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

La PRESIDENTE invita la proponente, senatrice Bisinella, a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.4, in quanto ampliano in misura impropria l'ambito di applicazione del disegno di legge.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) prende atto della richiesta della Presidente e della sua motivazione. Gli emendamenti potrebbero comunque essere inseriti in un altro provvedimento che modifica in forma più ampia le disposizioni in materia di cittadinanza. Risolve, quindi, di ritirare i suoi emendamenti.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) illustra l'emendamento 1.5, che propone di ampliare il riconoscimento del diritto alla cittadinanza sia ai cittadini italiani che lo abbiano perduto in applicazione di norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, sia ai discendenti in linea retta entro il quarto grado, che dimostrino di conoscere la lingua italiana.

La relatrice DE MONTE (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2 e manifesta la sua perplessità sull'emendamento 1.5, in

particolare perché estende il diritto ai discendenti fino al quarto grado e prevede l'obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana, che sembra in concreto di difficile adempimento.

Il sottosegretario MANZIONE, a nome del Governo, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, in quanto estendono eccessivamente la platea dei destinatari del provvedimento.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 1.5, sia perché non è indicata l'autorità che dovrebbe verificare e certificare la conoscenza della lingua italiana, sia perché il riconoscimento del diritto alla cittadinanza a una platea di beneficiari troppo ampia comporterebbe problemi di copertura finanziaria.

Rileva infine che i requisiti richiesti con l'emendamento 1.5 dovrebbero essere inseriti anche nelle disposizioni già contenute nell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore DI BIAGIO (PI) si dichiara disponibile a modificare la propria proposta emendativa nel senso di riconoscere il diritto alla cittadinanza ai discendenti entro il secondo grado, ma insiste sull'opportunità di prevedere tra i requisiti la conoscenza della lingua italiana.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato, dalla seduta successiva, con l'esame in sede consultiva, per osservazioni alla Commissione igiene e sanità, dell'Atto del Governo n. 50 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), su cui riferirà alla Commissione la senatrice De Petris.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 958

ordini del giorno

G/958/1/1

TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, ZIZZA, AMORUSO, LIUZZI, BRUNO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 958 recante «Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo»;

premesso che:

le frodi nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera costante;

come riportato spesso dal Corpo forestale dello Stato, che nella lotta alla contraffazione agroalimentare è sempre in prima linea, sono numerosissimi i casi di pirateria agroalimentare presenti nel territorio ed il fenomeno della contraffazione è, purtroppo, un fenomeno in ascesa che colpisce non solo i produttori ma anche i consumatori. In questi anni sono state tante le operazioni condotte dal Corpo forestale dello Stato contro tale fenomeno a tutela dei consumatori;

considerato che:

sono sempre di più le specialità alimentari nostrane sottoposte a forme di contraffazione; per citarne solo alcuni ricordiamo: il parmigiano reggiano e grana padano, il prosciutto di Parma e san Daniele, la mozzarella di bufala, l'extravergine di oliva;

è importante che l'etichetta di un prodotto non possa essere contraffatta al fine di garantire che il prodotto italiano possa essere riconosciuto in tutto il mondo senza possibilità di effettuare falsificazioni o imitazione dell'etichetta;

pertanto, si rende particolarmente urgente, l'emanazione da parte del Ministero dell'agricoltura del regolamento attuativo dell'articolo 59-bis del decreto 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la definizione della modalità per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari al fine di assicurare la tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale attraverso la predisposizione di sistemi di etichettatura atti ad ostacolare le

pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità;

nello specifico è stata introdotta una norma allo scopo di arrivare ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole Ocm);

tale norma dispone inoltre che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emanasse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 134 del 2012, un regolamento per consentire l'integrazione delle etichette con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, quale unico organo pubblico competente per la produzione di sistemi ufficiali ed istituzionali di sicurezza;

le finalità generali dell'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 nel testo vigente, sono indirizzati alla tutela del *Made in Italy*, soprattutto per contrastare il fenomeno delle contraffazioni alimentari e nascono dal lodevole intento di difendere produttori e consumatori da un uso scorretto delle denominazioni;

impegna il Governo:

ad emanare entro 30 giorni il regolamento previsto dall'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, visto che il termine di sei mesi indicato dalla norma per l'emanazione dello stesso è già decorso;

a prevedere che i settori ed i relativi produttori interessati dagli obblighi recati dal decreto, siano individuati con progressività e secondo ordini maggiori di importanza e di valore economico, ad ogni modo non applicandolo inizialmente e fino a che il nuovo sistema non sia consolidato e verificato anche sotto l'aspetto dei suoi costi di applicazione, al settore vitivinicolo ed a quello in cui sia preponderante l'aspetto della produzione manuale o artigianale e del consumo fresco;

a valutare la possibilità di prevedere, anche a causa della crisi economica congiunturale in atto, l'introduzione di incentivi economici per sostenere le imprese nel perseguimento gli adempimenti richiesti dall'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del 2012.

G/958/2/1

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

Il Senato,

premessi che:

tutti i titolari di partita Iva sono stati obbligati ad essere titolari di un indirizzo d'imposta certificata (Pec);

considerato che il Ministero dello sviluppo economico si occupa, tra l'altro, di raccogliere gli indirizzi Pec che sono stati comunicati al registro imprese ed ordini professionali;

visto che la maggior parte delle comunicazioni spedite dalla pubblica amministrazione avvengono utilizzando la posta ordinaria oppure tramite raccomandate,

impegna il Governo:

a prevedere che tutte le comunicazioni che vengono inviate da uffici della pubblica amministrazione tramite posta ordinaria o raccomandata, vengano trasmesse agli indirizzi Pec dei contribuenti titolari di partita Iva, come già succede per alcune comunicazioni effettuate dalle Camere di commercio e dall'Inail. In questo modo si ridurrebbero i costi di spedizione e si migliorerebbe la tracciabilità delle comunicazioni inviate.

G/958/3/1

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

Il Senato,

premessi che:

per essere iscritti nell'elenco degli Enti ai quali i contribuenti possono decidere di assegnare il 5 per mille dell'Irpef è prevista la seguente procedura: iscrizione telematica tramite Entratel o Fisconline, e l'invio con raccomandata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso di omissione o invio tardivo anche di uno solo degli adempimenti di cui sopra si viene esclusi dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille. Il controllo viene effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate che verificano anche l'iscrizione nel registro Onlus ed enti del volontariato;

nel disegno di legge di stabilità 2014, l'articolo 7 comma 5 estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del decreto-legge n. 40 del 2010. Si prevede nuovamente, quindi, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in base alle scelte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006 di attuazione dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria) prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fi-

siche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, e stabilisce che «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate;

l'iscrizione si effettua in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it;

l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recita: «Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2»;

i due adempimenti per l'iscrizione degli enti, previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, vengono confermati con scadenze aggiornate ogni anno da decreti *ad hoc* del Presidente del Consiglio con l'introduzione della possibilità dell'invio tramite Pec;

la circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 ha come oggetto: «Articolo 1, comma 337, legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Chiarimenti». Al punto 10 si stabilisce la modalità di esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti dagli elenchi dei beneficiari. «Al riguardo si rammenta che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, occorre adottare la procedura dettata dall'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 7 agosto 1990; pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, occorre comunicare tempestivamente all'ente istante i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda. In tal modo l'interessato potrà produrre – entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione – eventuali osservazioni e documentazione. Si precisa, altresì, che l'atto con cui si procede all'esclusione dall'elenco deve contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute. Sia la comunicazione relativa ai motivi ostativi sia il successivo provvedimento definitivo vanno notificati, a mezzo raccomandata a.r., al legale rappresentante dell'Ente;

quindi, oltre al doppio onere imposto agli Enti interessati, anche il controllo e l'esclusione comportano impiego di risorse pubbliche, che potrebbero, invece, essere utilizzate per un controllo più approfondito nel merito piuttosto che nella forma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, già dal prossimo anno, di modificare la disciplina relativa al doppio invio: quello telematica e cartaceo – considerata anche la necessità procedere a sburocratizzazioni – e confermare l'obbligatorietà della sola iscrizione telematica, eliminando, quindi, l'obbligo della trasmissione del modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà cartaceo.

emendamenti

Art. 1.

1.1

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Entro due anni» con le seguenti: «Entro dodici mesi».

1.2

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.3

CAMPANELLA, BERTOROTTA, SERRA, CRIMI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 per le relative materie, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono comunque adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni già oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento formale delle disposizioni, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;

e) consolidamento formale della disciplina, nella misura necessaria ad assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle procedure, la semplificazione dell'accesso del pubblico alle informazioni, anche mediante utilizzazione delle tecnologie dell'informazione;

f) consolidamento formale della disciplina, nella misura necessaria ad assicurare effettività ed efficacia al sistema sanzionatorio vigente e del sistema di controllo pubblico;

g) protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che si pronunciano rispettivamente nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi. I predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da

parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

1.4

BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.5

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «schemi dei decreti» aggiungere le seguenti: «accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione»;

b) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati»;

c) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

1.6

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «Entro due anni» con le seguenti: «Entro dodici mesi».

1.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale)

1. Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, nonché da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228».

1.0.2

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, CANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione in materia di autenticazione delle sottoscrizioni)

1. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio».

Art. 2.**2.1**

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «I decreti legislativi» fino alle seguenti: «università e ricerca» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui all'articolo 1, contenenti disposizioni, anche modificative, della disciplina vigente ai soli fini del riordino, – dell'armonizzazione e del coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di università e ricerca per garantire loro coerenza giuridica, logica e sistematica».

2.3

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «istruzione».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresi gli organi collegiali della scuola».

2.4

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché per assicurare» sino alla fine della lettera.

2.6

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresi gli organi collegiali della scuola e dei procedimenti».

2.7

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresi gli organi collegiali della scuola».

2.8

RUTA

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) innalzamento dell'obbligo scolastico da dieci a dodici anni e introduzione delle discipline giuridiche ed economiche nel biennio delle scuole secondarie superiori a partire dall'anno scolastico 2014/2015.»

2.9

SANTANGELO, BOCCHINO, FUCSIA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) adeguamento dello stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca alla Carta Europea dei Ricercatori contenuta nella raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005.»

2.10

SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) semplificazione e riordino in materia di reclutamento del personale docente della Scuola».

2.11

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a:

1) valorizzare in ogni modo le potenzialità della cultura umanistica nel suo complesso e ad ampio spettro quale elemento fondante dei valori e

dei principi dello Stato, provvedendo ad ampliare, entro il piano dell'offerta formativa, le competenze storiche, geografiche, linguistico-letterarie, artistiche, ma anche giuridiche ed economiche quale parte integrante ed essenziale per comprendere la realtà politica e sociale;

2) promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana al fine di prevenire la dispersione scolastica e istituire percorsi specificamente mirati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;

3) trasformare la disciplina "religione" in "storia delle religioni", al fine di favorire e promuovere i processi di integrazione degli studenti provenienti dall'estero appartenenti a tradizioni e culture differenti da quella italiana».

2.12

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a valorizzare in ogni modo le potenzialità della cultura umanistica nel suo complesso e ad ampio spettro quale elemento fondante dei valori e dei principi dello Stato, provvedendo ad ampliare, entro il piano dell'offerta formativa, le competenze storiche, geografiche, linguistico-letterarie, artistiche, ma anche giuridiche ed economiche quale parte integrante ed essenziale per comprendere la realtà politica e sociale».

2.13

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana al fine di prevenire la dispersione scolastica e istituire percorsi specificamente mirati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2».

2.14

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a trasformare la disciplina "religione" in "storia delle religioni", al fine di favorire e promuovere i processi di integrazione degli studenti provenienti dall'estero appartenenti a tradizioni e culture differenti da quella italiana».

2.15

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, MORRA, CATALFO, CRIMI, SANTANGELO, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni volte all'individuazione e al rafforzamento della responsabilità civile e penale, per tutti i soggetti istituzionalmente delegati a valutare la fruibilità e a certificare l'agibilità e la sicurezza degli edifici scolastici, in funzione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, della sua ubicazione, delle sue parti eventualmente deteriorate e della necessità di lavori di ristrutturazione, bonifica o messa in sicurezza, a fronte dell'oggettiva possibilità del verificarsi di eventi calamitosi».

2.16

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) riordino della disciplina concernente la certificazione di agibilità degli edifici scolastici con particolare riferimento ai seguenti punti:

- 1) il certificato di agibilità degli edifici scolastici deve essere aggiornato con cadenza triennale;
 - 2) l'aggiornamento di cui al punto 1) è obbligatorio in ogni caso qualora si verifichino eventi calamitosi e/o di mutamento sul territorio su cui la struttura è allocata;
 - 3) il certificato di cui al punto 1) e 2) deve essere reperibile e consultabile *on-line*».
-

2.17

SANTANGELO, BOCCHINO, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adeguamento dello stato giuridico dei ricercatori universitari e degli Enti pubblici di ricerca alla Carta europea dei ricercatori contenuta nella raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005».

2.18

BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a ripristinare la composizione massima di dodici alunni nelle pluriclassi della scuola elementare, così come previsto nell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, al fine di individuare soluzioni adeguate a ciascuna realtà scolastica e offrire un ambiente favorevole alla crescita e al processo di formazione evolutivo degli studenti».

2.19

BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere misure volte a favorire l'adozione gratuita nelle scuole primarie di libri di testo nella versione digitale o mista, adeguati alle esigenze degli alunni diversamente abili, in particolare per le categorie DSA (disturbi specifici di apprendimento) e BES (bisogni educativi speciali)».

2.20

PUGLIA, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di misure volte a prevenire l'insorgenza di disturbi funzionali e, nei casi più gravi, di alterazioni anatomiche strutturate, talvolta evolutive, a carico della colonna vertebrale dei bambini e degli ado-

lescenti, con riferimento al peso, al trasporto e all'uso dei libri di testo nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado».

2.21

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI, MORRA, CRIMI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa consultazione obbligatoria di appositi tavoli tecnici di confronto, istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia rispettivamente di istruzione primaria e secondaria e di università e ricerca, ai quali partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto del presente articolo».

2.0.1

PUGLIA, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo in materia di corsi di primo soccorso nelle scuole primarie, secondarie di primo grado)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di garantire una preparazione adeguata nell'affrontare situazioni di emergenza tramite l'apprendimento delle tecniche elementari di primo soccorso, il Governo è delegato a organizzare, coordinare e promuovere – nell'ambito dell'attività didattica degli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado, e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – corsi di primo soccorso rivolti alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.

2. I corsi di primo soccorso di cui al comma 1, sono suddivisi per argomenti, con parti teoriche, eventualmente integrate da parti pratiche, e sono effettuati con l'ausilio di materiale didattico su supporto informatico (DVD), allo scopo di fornire agli studenti un'istruzione omogenea. Le attività didattiche di primo soccorso possono essere proposte attraverso giochi, proiezione di diapositive e simulazioni di emergenze con approccio alle tecniche rianimatorie.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, gli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado devono dotarsi di un laboratorio multimediale attrezzato con manichini, in numero non inferiore a uno ogni due allievi partecipanti alla seduta di addestramento, e attrezzato, altresì, per la proiezione di filmati di assistenza alle manovre rianimatorie allo scopo di guidare gli alunni.

4. La consulenza tecnica per la parte sanitaria, la formazione e la supervisione degli insegnanti che assistono gli alunni nei corsi di cui al comma 1, sono affidate a personale del servizio di emergenza territoriale 118, in possesso di *curriculum* idoneo all'insegnamento dell'emergenza medica. A tal fine, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con i servizi di emergenza territoriale 118.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, una commissione tecnica, con lo scopo di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, del materiale didattico utilizzato per i corsi di cui al comma 1, cui partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto della presente delega.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'attuazione della presente legge, che in ogni caso sono contenuti nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla presente legge, si provvede, per l'anno 2014, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.2

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regola-

menti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza».

2.0.3

Giovanni MAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Il comma 10 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato».

2.0.4

PELINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio dei almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 564 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 564 serie speciale del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

4. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 564 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015.

L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede: *a)* quanto, a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria"; *b)* quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità, o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

Art. 3.

3.1

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

3.3

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2», inserire le seguenti: «di quelli di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308».

3.4

CALEO, VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «principi e criteri direttivi di cui» inserire le seguenti: «l'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, di quelli di cui».

3.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.6

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.7

CALEO, VACCARI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «da esso vigilati»,
inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300».*

3.8

CALEO, VACCARI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «attraverso la puntuale modifica della legge 6 dicembre 1991, n.
394, nel rispetto dell'attività legislativa e di indirizzo posta in essere dalle
competenti commissioni parlamentari;».*

3.9

RUTA

*Al comma 1, lettera b), numero 7), dopo la parola: «desertificazione»
aggiungere le seguenti: «nello specifico intendendo per suolo: lo strato su-
perficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia or-
ganica, acqua, aria e organismi viventi. Esso, grazie alla propria fertilità
fisica, chimica e biologica, produce insostituibili funzioni e servizi ecosi-
stemici nella produzione di alimenti e di altre biomasse, nell'immagazzi-
nare e trasformare minerali, materia organica, acqua, energia e sostanze
chimiche, nel filtrare le acque e gli inquinanti. Il suolo rappresenta la piat-
taforma dell'attività umana, oltre a costituire l'habitat di gran parte degli*

organismi della biosfera; esso è fonte di materie prime ed è testimone degli ambienti del passato; esso inoltre è componente essenziale della Zona Critica della Terra, cioè dello strato che si estende dal limite più esterno della vegetazione fino alla zona in cui circolano le acque sotterranee. Il suolo è una risorsa soggetta a processi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa non rinnovabile».

3.10

FUCKSIA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

3.11

DI BIAGIO

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

3.12

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, CRIMI, CAMPANELLA, FUCKSIA

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «depenalizzazione degli illeciti» fino a: «vigente sanzione dell'ammenda».

3.13

DE PETRIS

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole da: «depenalizzazione degli illeciti ambientali» fino alle parole: «quali illeciti di natura penale».

3.14

FEDELI, SOLLO, PUPPATO, MANASSERO

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «depenalizzazione degli illeciti» fino alle seguenti: «illeciti di natura penale».

3.15

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, MORRA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «ai soli fini statistici e di monitoraggio» con le seguenti: «al fine di compilare un albo dei soggetti condannati per reati ambientali da rendere pubblico anche ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di cui alla lettera i)».

3.16

CALEO, VACCARI

Al comma 4, sostituire le parole: «procedura di cui all'articolo 1, comma 3», con le seguenti: «procedura di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,».

3.17

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «con la procedura di cui articolo 1, comma 3,» con le seguenti: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,».

3.18

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, dopo le parole: «previa consultazione pubblica» inserire le seguenti: «che coinvolga almeno le associazioni di tutela ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale».

3.19

DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «previa consultazione pubblica», inserire le seguenti: «in particolare delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative».

3.20

CALEO, VACCARI

Al comma 4, dopo le parole: «previa consultazione pubblica» inserire le seguenti: «le cui modalità di svolgimento sono definite tramite apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

3.21

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 60 giorni dal termine delle consultazioni, il MATTM rende pubbliche sul proprio sito le valutazioni sulle osservazioni eventualmente ricevute nel corso della consultazione pubblica e, se del caso, le modalità del loro recepimento».

3.22

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

3.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, sopprimere le seguenti parole: «quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide».

3.0.2

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14 (Iniziative per la promozione economica e sociale) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo l'Ente parco può affidare la gestione di beni e servizi in favore di imprese sociali e cooperative sociali, purché i relativi progetti siano finalizzati a realizzare, nel rispetto del decreto legislativo n. 155 del 2006 e della legge n. 381 del 1991 e s.m.i., inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, con priorità per quelli di età compresa fra i 18 ed i 35 anni. Per le finalità di cui al presente comma trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 e s.m.i".

2. Al comma 1 articolo 19 (Gestione delle aree protette marine) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alle imprese sociali, alle cooperative sociali e alle Onlus per finalità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2006 e della legge n. 381 del 1991 e s.m.i., con priorità per quelli di età compresa fra i 18 e 35 anni.

3. All'articolo 25 (Strumenti di attuazione) aggiungere i seguenti commi:

"6. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge gli Enti gestori della aree naturali protette possono affidare parte dei servizi alle cooperative sociali per finalità di inserimento lavorativo di soggetti

svantaggiati ai sensi della legge n. 381 del 1991 e s.m.i., con priorità per quelli di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

7. Per le finalità del presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 e s.m.i".».

Art. 4.

4.1

MARAN

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.5

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.2

PAGLIARI

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.3

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.4

DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «n. 39,» inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza Unificata».

Art. 5.**5.1**

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

5.2

MARCUCCI, PUGLISI, CONTE, COLLINA, DE MONTE, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 137 del 2002, con riferimento ai seguenti specifici ambiti tematici:

a) definizione più specifica degli strumenti di tutela applicabili nelle aree e per gli immobili compresi nella lista del Patrimonio dell'umanità della Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972;

b) coordinamento delle disposizioni del Codice con la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;

c) coordinamento e corretta sistematizzazione delle modifiche normative apportate al Codice successivamente all'approvazione dei decreti legislativi correttivi nn. 62 e 63 del 2008, anche mediante l'abrogazione delle norme incompatibili con il complessivo sistema di tutela;

d) coordinamento degli istituti e degli strumenti giuridici di tutela con quelli generali di semplificazione amministrativa, in modo da assicurare che la semplificazione non determini in nessun caso una diminuzione

dei livelli di tutela e sia sempre assicurata una valutazione preventiva della-compatibilità degli interventi con la tutela del patrimonio culturale».

5.3

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"»,», inserire le seguenti: «, previa consultazione obbligatoria di appositi tavoli tecnici di confronto, istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a cui partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto della presente delega, concernenti beni d'interesse artistico, storico, archivistico, librario, archeologico o etnoantropologico».

5.4

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del criterio relativo al coinvolgimento delle fondazioni bancarie tra gli organismi di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 10 della legge 137/2002».

5.5

Giuseppe ESPOSITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.6

TOMASELLI, FILIPPI, ASTORRE, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.7

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.8

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.9

MARAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.14

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.10

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.11

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministero dei beni culturali e del turismo in accordo con le regioni e gli enti locali provvede a censire attraverso una specifica mappatura, i parchi archeologici nazionali che sono a rischio degrado architettonico ed ambientale e che necessitano di interventi urgenti di bonifica, di riqualificazione ambientale e valorizzazione turistica, e delinea un piano di interventi di natura straordinaria da attuare entro la fine del 2014».

5.12

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, il comma 1-bis è soppresso».

5.13

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, al comma 1-bis, in fondo, aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso devono essere considerate le posizioni degli esercenti legittimamente autorizzati. I provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle sovrintendenze, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, sono adottati d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria"».

5.0.1

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo finalizzato al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agro alimentare, di accrescere le sinergie con altri Ministeri ed enti da essi controllati, ed eliminare le sovrapposizioni negli interventi attraverso la fusione, incorporazione o unificazione strutturale di enti o loro rami di attività appartenenti allo stesso settore.

2. Il Governo opera la riorganizzazione di cui al comma 1 in sintonia con gli obiettivi indicati dall'agenda digitale italiana, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e provvede alla modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese agricole e allo snellimento degli adempimenti a carico delle medesime imprese attraverso la attivazione della Carta dell'impresa agricola. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rilascio della Carta dell'impresa agricola, i dati informativi ed identificativi del titolare contenuti nella stessa, le modalità di funzionamento ed utilizzo nonché i servizi digitali operabili.

3. Nella predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri diretti vi:

a) revisione e contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) riduzione a non più di quattro, attraverso soppressione, fusione o incorporazione degli enti esistenti e loro rami di attività, del numero degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui:

1) un ente cui siano attribuite funzioni di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare,

e che eserciti l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

2) un ente cui siano attribuite le funzioni di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

3) un ente per la gestione efficace dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, attraverso la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e delle analoghe agenzie regionali, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni a mezzo della Carta dell'impresa agricola di cui al comma 2, nonché attraverso lo scorporo delle funzioni di controllo attribuite all'Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (AGECONTROL), che garantisce effettive caratteristiche di terzi età ed operi in collegamento con gli organi di controllo e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

4) un ente responsabile delle attività economiche e dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole, con limitata gestione diretta dei servizi economico-finanziari attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, in particolare al fine di favorire i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, e, attraverso un processo di concentrazione delle risorse, lo sviluppo e il sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare;

c) integrazione delle attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese agricole e di assistenza all'estero attraverso la specializzazione di un ramo dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il coordinamento con agenzie, enti e strumenti di promozione di livello regionale;

d) potenziamento delle misure per la valorizzazione e il sostegno alle imprese operanti nel settore agro alimentare;

e) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, con particolare riguardo ai presidenti degli enti medesimi;

f) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la valorizzazione delle professionalità esistenti;

g) utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati per politiche per la mobilità, la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori dei suddetti enti, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali;

h) razionalizzazione del sistema dei controlli da operare sulle imprese agricole e agroalimentari.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato tecnico per l'elaborazione del Piano di riordino del sistema degli enti vigilati. Il Comitato è composto da sei esperti di rilevanza nazionale nella ricerca concernente i settori agricolo, ittico ed agro alimentare, nonché nelle materie giuridiche, gestionale, economiche e dell'analisi statistica. Attraverso il Piano di riordino, che deve contenere le linee guida sulla base delle quali procedere alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Comitato evidenzia le aree di attività di ciascun ente esistente, le sovrapposizioni operative e organizzative e le eventuali duplicazioni delle funzioni e delle attività, anche con riferimento alle strutture di livello regionale che svolgono compiti analoghi; imposta il progetto esecutivo su cui procedere alla riforma del sistema degli enti; valuta e definisce i necessari scorpori ed accorpamenti di rami di attività degli enti vigilati; definisce modalità e tappe della transizione al nuovo sistema di enti vigilati, nonché i rispettivi ruoli dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Il Comitato, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, monitora il rispetto delle linee guida elaborate nel Piano di riordino e segue, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

5. Lo schema di decreto, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, anche sulla base del monitoraggio operato dal Comitato tecnico di cui al comma 4».

5.0.2

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche-agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente, con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme in materia.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali».

Art. 6.

6.1

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «5», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

6.2

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, capoverso «5», primo periodo, sostituire le parole: «dei Ministri competenti» con le seguenti: «sentiti i Ministeri interessati e le associazioni imprenditoriali.».

6.3

SOLLO, BRUNI, DE MONTE, D'ONGHIA, FUCSIA, CAMPANELLA, SAGGESE, CUCCA, CENTINAIO, PAGLIARI, ANGIONI

Al comma 1, capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti di delegificazione di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 sono sottoposti al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta».

6.4

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 83-bis, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole "che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto"».

6.0.1

FISSORE, ZANDA, MARTINI, LEPRI, MATURANI, TONINI, ALBANO, ANGIONI, ASTORRE, BIANCO, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNÀ, COLLINA, CUCCA, CUOMO, DE BIASI, DEL BARBA, DE MONTE, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FAVERO, FEDELI, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, LUMIA, MANASSERO, MARGIOTTA, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PARENTE, PEGORER, PIZZETTI, RANUCCI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SANGALLI, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, TURANO, VACCARI, VATTUONE, ZANONI, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, ARACRI, BENCINI, BERGER, BISINELLA, BOCCA, BRUNI, BUEMI, CAMPANELLA, CANDIANI, CARIDI, CENTINAIO, CERVellini, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, COTTI, DALLA ZUANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIETRO, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, D'ONGHIA, FLORIS, FRAVEZZI, GAMBARO, GASPARRI, GIANNINI, IURLARO, LANGELLA, LANZILLOTTA, LEZZI, LIUZZI, MARAN, Luigi MARINO, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NACCARATO, NENCINI, NUGNES, OLIVERO, ORELLANA, PALMA, PANIZZA, PELINO, PERRONE, PETRAGLIA, PICCOLI, RAZZI, ROMANO, MAURIZIO ROSSI, SACCONI, SANTANGELO, SERRA, SUSTA, TARQUINIO, TAVERNA, TORRISI, URAS, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

2. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile

1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.2

ZIZZA, AMORUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazione degli oneri e certezza dell'identità in merito alla risoluzione consensuale del rapporto e alla richiesta di dimissioni volontarie)

1. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 16 è sostituito dal seguente: "Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: 4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere effettuate su moduli resi disponibili presso i rivenditori autorizzati alla rivendita dei documenti aventi valenza fiscale di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Tali moduli, numerati progressivamente con le stesse modalità dei documenti aventi valenza fiscale, dovranno riportare i dati del distributore autorizzato ed i dati dello scontrino e/o documento fiscale di acquisto. Il modulo non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. Il modulo sarà redatto in triplice copia (copia datore di lavoro, copia lavoratore e copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio). La copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento a cura del lavoratore che dovrà conservare copia del modulo di avvenuta ricezione insieme alla prova attestante la ricezione da parte del datore di lavoro (firma in calce alla copia del lavoratore o copia della ricevuta postale di avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro). Le dimissioni si ritengono presentate alla data attestata sulla ricevuta dell'avvenuta consegna a mano, o sull'avviso di ricevimento in caso di invio per raccomandata, al datore di lavoro. L'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente da parte del rivenditore autoriz-

zato avvengono secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, per i rivenditori di documenti aventi valenza fiscale. La trasmissione di tali dati da parte del rivenditore autorizzato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avviene secondo quanto disposto dallo stesso decreto o su richiesta da parte dello stesso Ministero";

b) i commi 17-23 sono sostituiti dal seguente: "17. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice e dal lavoratore, pena la sua nullità, è presentata tramite le stesse modalità di cui al comma 16".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura 'Il presente certificato non può essere prodotto agli

organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione.";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della

stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246."».

6.0.4

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, Mario FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

– all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"3) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento ri-

spetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.";

– all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) le parole "10 per cento" sono sostituite con le parole "15 per cento";

– all'articolo 5, comma 1, lettera *c*) le parole "5 per cento" sono sostituite con le parole "10 per cento";

– all'articolo 5, comma 3, lettera *b*) le parole "un contratto servizio energia 'Plus' ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;

– all'articolo 6, comma 2, la lettera *a*) è soppressa;

– all'articolo 6, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita."».

6.0.5

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 e dall'articolo 12, comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *q*) e *s*) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale."».

6.0.6.

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Semplificazioni per le imprese)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle attività di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

Art. 7.**7.1**

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei settori economici interessati».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni precedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni».

7.2

SCIBONA, BLUNDO, CIOFFI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di semplificazione».

7.3

SOLLO, BRUNI, DE MONTE, D'ONGHIA, FUCSIA, CAMPANELLA, SAGGESE, CUCCA, CENTINAIO, PAGLIARI, ANGIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda entro 45 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri».

7.4

PICCOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «a carico dei comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo» *con le seguenti:* «tra le pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo, ivi comprese le Sezioni di Controllo della Corte dei Conti».

7.5

DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «comunicazioni a carico» *inserire le seguenti:* «delle Regioni e».

7.6

PICCOLI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di invio di dati e informazioni da e per gli enti locali da parte di soggetti terzi».

7.7

DE PETRIS

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «enti locali» *con:* «amministrazioni regionali e locali».

7.8

PICCOLI

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) razionalizzazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, degli obblighi di invio dei dati e informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, innanzitutto preventivamente comparando i costi derivanti dall'assolvimento dell'obbligo di invio da parte degli uffici e delle amministrazioni con i benefici generali provenienti dallo stesso adempimento in favore del buono svolgimento dell'attività amministrativa e inoltre prevedendo la comunicazione ad un unico soggetto, nonché garantendo l'accessibilità delle informazioni agli altri soggetti interessati».

7.9

DE PETRIS

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «amministrazioni regionali e locali».

7.10

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera c), sostituire, in fine, le parole: «dei comuni» con le seguenti: «delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali».

7.11

DE PETRIS

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e delle Regioni».

7.12

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera d), dopo le parole: «dati ed informazioni», inserire le seguenti: «favorendo in particolare forme di cooperazione applicativa e di accesso diretto certificato agli archivi di dati».

7.13

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera e), dopo le parole: «entro i quali le rilevazioni» inserire le seguenti: «o le procedure di interscambio».

7.14

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera f), dopo le parole: «al fine di evitare duplicazioni», aggiungere le seguenti: «nella raccolta dei medesimi dati».

7.15

DE PETRIS

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «alle Regioni, al Centro interregionale Studi e documentazione (Cinsedo),».

7.16

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera g), dopo le parole: «resi disponibili agli enti locali» inserire le seguenti: «in forma singola o associata ai sensi del Capo V del Titolo II del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267».

7.17

PICCOLI

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) le procedure di interscambio dei dati e di cooperazione applicativa devono essere previste in modo da garantirne agli utenti la più semplice ed efficace fruizione, senza determinare nuovi oneri a carico dei vari soggetti interessati».

7.18

PICCOLI

Al comma 5 dopo le parole: «le province autonome e gli enti locali» inserire le seguenti: «, in forma singola o associata ai sensi del Capo V, del Titolo II, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267,».

7.19

PICCOLI

Al comma 9, sostituire le parole: «le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte degli amministratori precedenti» con le seguenti: «le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica, anche in modalità di interscambio e cooperazione applicativa, alle banche dati stesse da parte degli amministratori e dei pubblici ufficiali precedenti»

7.20

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione.».

7.21

PICCOLI

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «accessibili mediante mezzi elettronici» inserire le seguenti: «e sistemi di interscambio e cooperazione applicativa».

7.22

ALBERTI CASELLATI, AUGELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiunti vi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, reso preventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione delle predette disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle succitate convenzioni, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma precedente devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni nonché in con-

formità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni».

7.23

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiuntivi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, reso preventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle succitate convenzioni, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

7.0.1

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Senza ulteriori oneri per lo Stato è istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».

7.0.2

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

*(Semplificazione dell'accesso ai servizi on-line
della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente comma:

"9. Gli *account* ed i servizi *on-line* della Pubblica Amministrazione che richiedono un accesso tramite credenziali di tipo alfanumerico, prevedono l'accesso da parte del cittadino in relazione al proprio *account* anche

tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato".

2. Per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre l'accesso alternativo tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.0.3

CANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio».

7.0.4

SOLLO, BRUNI, DE MONTE, D'ONGHIA, FUCKSIA, CAMPANELLA, SAGGESE, CUCCA, CENTINAIO, PAGLIARI, ANGIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.";

b) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

"21-bis. Alla Commissione sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza in materia di semplificazione normativa e amministrativa. In particolare, la Commissione effettua un monitoraggio della normativa vigente, formulando le proposte ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato in materia di semplificazione normativa ed amministrativa. A tal fine, il Governo presenta alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che indica in forma sintetica:

a) l'implementazione degli interventi di semplificazione, con specifico riguardo all'attuazione data all'Agenda per la semplificazione ed ai procedimenti di delega aperti;

b) i risultati conseguiti nell'anno solare precedente, specificando gli oneri regolatori oggetto di misurazione, quelli semplificati e quelli eliminati, nonché i nuovi oneri eventualmente introdotti;

c) gli obiettivi perseguiti, con la specificazione dei tempi necessari per il loro conseguimento.

21-ter. I progetti di legge contenenti misure di semplificazione sono sottoposti al parere della Commissione con le modalità, le procedure ed i termini determinati dai regolamenti parlamentari"».

7.0.5

SOLLO, BRUNI, DE MONTE, D'ONGHIA, FUCKSIA, CAMPANELLA, SAGGESE, CUCCA, CENTINAIO, PAGLIARI, ANGIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Modifica dell'articolo 11-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di testi unici compilativi)

1. All'articolo 17-bis, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun testo unico, sentita la Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, è emanato con decreto del Presidente' della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri"».

7.0.6

VACCARI, CALEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *m*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola "Alpi," sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati,"».

7.0.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Perentorietà dei termini)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

7.0.8

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'i-

stante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

7.0.9

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.10

CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accesso diffuso ai poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)

1. All'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui al presente articolo sono attivabili, entro trenta giorni, anche mediante segnalazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti ovvero da qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. In tal caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data della segnalazione"».

7.0.11

CATALFO, FUCKSIA, CAMPANELLA, CRIMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

(Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e alle note circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, compresi i datori di lavoro, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati in loro possesso relativi agli utenti.

2. I soggetti di cui al precedente comma procedono all'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro reperendo i lavoratori dalla Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

7.0.12

CATALFO, FUCKSIA, CAMPANELLA, CRIMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

(Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo dei soggetti disoccupati, dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali e di tutti i soggetti coinvolti nell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro, vengono attribuite le seguenti competenze:

a) le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di prendere in carico l'utente, di ricevere l'anagrafica e l'informativa utente dei soggetti di cui al precedente comma. I centri per l'impiego gestiscono le pro-

cedure, coordinano le attività di tutti gli enti che si occupano a vario titolo di incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro;

b) i comuni hanno il compito di implementare i dati relativi all'anagrafica utenti e tutti i dati loro richiesti utili a supportare le procedure per l'efficace incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro;

c) le regioni hanno il compito di favorire, in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le regioni attraverso l'Osservatorio del mercato del lavoro e delle politiche di *welfare* a livello regionale monitorano la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e forniscono le statistiche su disoccupati, inoccupati, occupati;

d) le direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate alimentano la banca dati di cui al comma 2;

e) le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari;

f) le agenzie formative accreditate ai sensi: dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, dell'Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'Accordo Stato Regioni 1° agosto 2002, del decreto ministeriale (MIps) 25 maggio 2001, n. 166, dell'Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, legge 24 giugno 1997, n. 196, forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolta dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;

g) le Università e gli istituti di alta formazione alimentano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

h) l'INPS condivide, mediante la Banca dati di cui al comma 2, con i centri per l'impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione.

2. Le strutture di cui al comma 1, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella quale confluiscono al-

meno: dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, dati in possesso dell'INPS, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, e alle note circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, compresi i datori di lavoro, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati in loro possesso relativi agli utenti.

4. I soggetti di cui al precedente comma procedono all'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro reperendo i lavoratori dalla Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

7.0.13

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "ad uno dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "ad un farmacista iscritto all'albo";

b) al comma 4-bis, la parola: "quattro" è sostituita dalle seguenti: "dieci"».

7.0.14

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

7.0.15

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. L'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 68. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000"».

7.0.16

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Semplificazioni in materia farmaceutica)*

1. All'articolo 12, comma 8, della legge 2 aprile 1968, n. 475 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

7.0.17

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Semplificazioni in materia farmaceutica)*

1. L'articolo 11, comma 17, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».

7.0.18

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Semplificazioni in materia farmaceutica)*

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. – *1.* Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

7.0.19

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e di cui all'elencazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione nonché ogni altro servizio conforme alla normativa vigente sono erogabili dalle farmacie con oneri interamente a carico del cittadino».

7.0.20

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».

7.0.21

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

7.0.22

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Decadenza dalla titolarità della farmacia)

1. All'articolo 443 del codice penale le parole: "detiene per il commercio," sono soppresse».

Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da ' 500 ad euro 1.500».

7.0.23

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accesso al Servizio Sanitario Nazionale)

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sostituire il comma 4 con 1 seguenti:

"1. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

2. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore-scientifico del farmaco, risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate"».

7.0.24

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: "dipendono" aggiungere le seguenti: "ovvero alle farmacie"».

7.0.25

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia alimentare)

1. All'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-*bis*, è aggiunto il seguente:

11-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari stipulati tra gli operatori della filiera del farmaco».

7.0.26

MANDELLI, BERNINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo in materia di contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dell'articolo 39-*duodecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere alla dematerializzazione dei contrassegni di cui all'articolo 39-*duodecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e la loro sostituzione tramite apposizione sui singoli condizionamenti delle sigarette di un codice alfa-numerico- univoco per ciascun condizionamento e generato da apposito sistema informatico centralizzato gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) definire le caratteristiche e la funzionalità del codice alfa-numerico di cui alla lettera a), che deve consentire l'autenticazione di ogni singolo condizionamento, compresa l'identificazione della data, del luogo e del macchinario di produzione, nonché del soggetto titolare della fabbrica di produzione;

c) definire la tempistica relativa alla graduale applicazione del codice alfa-numerico di cui alla lettera a) in sostituzione dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati di Stato.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.27

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al decreto ministeriale 28 maggio 1993 "Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane" sono aggiunte le prestazioni previste dall'articolo 22 (*Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

Art. 8.

8.1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la parola: «inglese» inserire le seguenti: «francese, tedesca e spagnola».

Art. 9.**9.1**

DELLA VEDOVA, MARAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Non può essere concessa la residenza ai richiedenti nei confronti dei quali sia stato avviato, in relazione all'immobile oggetto della richiesta, il procedimento penale per il reato di occupazione abusiva di cui all'articolo 633, primo comma, del codice penale.

1-ter. Ove la residenza sia stata concessa, l'Ufficiale di stato civile, nel caso di cui al comma 1-bis, procede alla cancellazione della stessa».

9.0.1

ZANDA, FINOCCHIARO, DI GIORGI, FEDELI, Rita GHEDINI, LO MORO, TONINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Norme in materia di luogo legale di nascita)*

1. A tutti gli effetti anagrafici, di stato civile, statistici si considera luogo di nascita della persona il comune in cui la madre ha residenza e stabile dimora, ancorché il parto sia avvenuto in un comune diverso;

2. Qualora la madre non intenda riconoscere il neonato e vi provveda invece il padre si considera luogo di nascita il comune di residenza e stabile dimora del padre.

3. In mancanza del riconoscimento di entrambi i genitori luogo di nascita è il comune in cui è avvenuto il parto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 30 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, disponendo che la dichiarazione di nascita venga resa direttamente all'ufficiale di stato civile del luogo legale di nascita, ovvero che a questi venga trasmessa per la trascrizione la dichiarazione resa alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto».

9.0.2

CIOFFI, PUGLIA, SCIBONA, BLUNDO, MORRA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.9-bis.***(Adempimenti per facilitare la partecipazione popolare)*

1. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge».

Art. 10.**10.1**

ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA

*Sopprimere l'articolo.***10.2**

CROSIO, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.***10.3**

FILIPPI

*Sopprimere l'articolo.***10.4**

MARAN

Sopprimere l'articolo.

10.32

ALBERTINI, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

10.5

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Sopprimere l'articolo.

10.6

ENDRIZZI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Misure di semplificazione del regime giuridico dei veicoli e soppressione del PRA*) - 1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli i rimorchi, sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per l'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente articolo ed è soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni.

4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e

34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, assicurando in ogni caso al Ministero delle infrastrutture le risorse umane necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

5. Il personale dipendente di cui al comma 4 che mantiene il trattamento economico in atto al momento della soppressione del pubblico registro automobilistico, è trasferito presso l'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 36 del presente decreto.

6. Il personale dipendente di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto o di area, può essere ricollocato attraverso passaggio diretto mediante specifiche intese con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante specifici accordi nella Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto-legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

7. Entro il termine di cui al comma 1, con uno o più decreti regolamentari, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono dettate disposizioni attuative della disciplina di cui al medesimo comma 1 e, in particolare, è disciplinato il trasferimento all'Archivio nazionale dei veicoli, entro i successivi novanta giorni, dei dati già acquisiti al pubblico registro automobilistico. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati gli importi delle tariffe applicabili alle annotazioni di cui al comma 1, garantendo comunque l'invarianza del gettito».

10.7

CROSIO, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico*) -1. Le richieste per lo svolgimento delle formalità d'ufficio di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, sono inoltrate al pubblico registro automobilistico (PRA) da parte delle pubbliche amministrazioni o dell'autorità giudiziaria competente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata o, senza oneri e costi a carico delle medesime, attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica predisposta dall'Automobile Club d'Italia (ACI), quale ente gestore del PRA. Analogamente si procede per l'invio in formato digitale al PRA della copia conforme del provvedimento amministrativo, della sentenza o di altro provvedimento giudiziario a supporto della richiesta. A decorrere dal 1° luglio 2014, non sono più eseguite le richieste di aggiornamento degli archivi del PRA trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente comma.

2. Gli uffici del PRA provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti di cui al comma 1 in sostituzione del documento originale cartaceo. Tali documenti costituiscono prova legale al pari degli originali cartacei.

3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i comuni trasmettono agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. I predetti dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di interoperabilità delle banche dati, sulla base di un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'annotazione nel PRA della perdita di possesso del veicolo per furto e del relativo rientro in possesso, per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è curata d'ufficio dall'autorità che ha ricevuto la denuncia, secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI.

5. Il PRA comunica con posta elettronica o con altra modalità telematica, ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.

6. Le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo previste dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono sostituite da atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.

7. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA, formate ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, sono conservate con valore sostitutivo dell'originale cartaceo.

8. Per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto esclusivamente con modalità virtuali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.8

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'en-

trata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento, nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)*.

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.9

MARAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento, nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.33

ALBERTINI, DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento, nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.10

FILIPPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento; nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)*.

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.11

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Riforma della disciplina amministrativa dei veicoli*) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la

carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*) e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 1 con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente».

10.12

CROSIO, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - (*Riforma della disciplina amministrativa dei veicoli*) -
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*) e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 1 con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente».

10.13

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:**«Art. 10. - (Nuova disciplina giuridico-amministrativa dei veicoli) -*

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è riformata la disciplina, nonché sono individuati documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli, indicando inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

2. In attuazione del comma 1, il personale del PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre Pubbliche Amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali».

10.14

FILIPPI

*Sostituire l'articolo con il seguente:**«Art. 10. - (Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli) -*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, e le operazioni di cui agli articoli 93, 94 e 103 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le formalità di cessazione dalla circolazione dei veicoli e gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli stessi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso e delle procedure del primo periodo, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle due strutture o; comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

10.15

MARAN

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

10.34

ALBERTINI, DI BIAGIO

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

10.16

CROSIO, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

10.17

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Sopprimere i commi 4, 6 e 8.

10.18

MARAN

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.35

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.19

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.20

PAGLIARI

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere, in fine, le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.21

DE PETRIS

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «anche in relazione al ruolo delle polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.22

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fermo restando che l'annotazione deve essere effettuata non oltre tre giorni feriali dalla presentazione della medesima denuncia».

10.23

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 5, dopo le parole: «preventiva richiesta», inserire le seguenti: «, anche a mezzo posta elettronica certificata, ».

10.24

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 6.

10.25

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 6.

10.26

PAGLIARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

b) al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", sono inserite le seguenti: "e provinciale";

c) al comma 1, dopo la parola: "accede" è inserita la seguente: "gratuitamente";

d) al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" sono inserite le seguenti: "e della Camera di Commercio";

e) al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", sono inserite le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone»».

10.27

MARAN

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", è aggiunta la seguente: "e provinciale";

al comma 1, dopo la parola: "accede" aggiungere la seguente: "gratuitamente";

al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" aggiungere le seguenti: "e della Camera di Commercio";

al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", aggiungere le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.36

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", è aggiunta la seguente: "e provinciale";

al comma 1, dopo la parola: "accede" aggiungere la seguente: "gratuitamente";

al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" aggiungere le seguenti: "e della Camera di Commercio";

al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", aggiungere le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.28

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", è aggiunta la seguente: "e provinciale";

al comma 1, dopo la parola: "accede" aggiungere la seguente: "gratuitamente";

al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" aggiungere le seguenti: "e della Camera di Commercio";

al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", aggiungere le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.29

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nella regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla regione alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Regione e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'archivio regionale, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione dello stesso con l'archivio nazionale del P.R.A.».

10.30

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nelle province autonome di Trento e di Bolzano la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è delegata alle medesime province alle quali l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Le province autonome di Trento e di Bolzano e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli archivi provinciali, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione degli stessi con l'archivio nazionale del P.R.A. Salvo che non sia diversamente disposto con normativa delle predette province autonome, A.C.I. continua ad esercitare la-predetta fun-

zione con oneri a proprio carico sulla base di direttive della rispettiva provincia autonoma».

10.31

AMORUSO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai conducenti delle auto ambulanze e dei veicoli del Sovrano militare ordine di Malta (SMOM)"».

10.0.1

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 185, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del propulsore meccanico," sono inserite le seguenti: "dell'impianto interno per la conservazione degli alimenti e dell'impianto di riscaldamento"».

10.0.2

FUCKSIA, CAMPANELLA, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 l'avvio di ogni attività endo-procedimentale di natura istruttoria entro 15 giorni dal suo inizio, al fine di garantire la piena partecipazione al procedimento am-

ministrativo in corso. L'amministrazione, fermo restando la disposizione prevista al comma 3 dell'articolo 7, provvede a darne comunicazione personale, con data certa, preferibilmente per via telematica"».

10.0.3

BORIOI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di esercizio della professione di avvocato presso gli enti pubblici)

1. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2013, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Gli enti provvedono affinché, nel contratto di lavoro, agli avvocati inquadrati presso i rispettivi uffici legali sia garantita l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnica nell'esercizio delle funzioni di avvocatura per conto della pubblica amministrazione di appartenenza";

b) al comma 2, il periodo: "la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale" è soppresso;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La responsabilità dell'ufficio legale è affidata a un avvocato iscritto nell'elenco speciale, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. L'inottemperanza di tale condizione da parte degli enti presso cui sono istituiti gli uffici legali non costituisce motivo di esclusione dall'elenco speciale degli avvocati inquadrati nell'organico dei medesimi uffici, che presentino istanza documentando la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2"».

10.0.4

ALBERTI CASELLATI, AUGELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Semplificazione servizi agli utenti)*

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, di cui al comma precedente, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiuntivi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, resopreventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.0.5

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 9, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psi-

cotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1,4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato".

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 11.

11.1

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). All'articolo 21, comma 2, lettera b), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

11.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). All'articolo 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4. Ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto il credito formativo di cui all'articolo 37, comma 14-*bis* del presente decreto».

11.3

PAGLIARI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a). All'articolo 37 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. La formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni sia generale che specifica può essere svolta anche per via telematica"».

11.4

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a). All'articolo 37, il comma 7-*bis* è sostituito con il seguente:

«7-*bis*. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, presso le uffici delle Direzioni territoriali del lavoro addetti alle ispezioni o dalle Aziende sanitarie locali».

11.5

GATTI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.6

BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.7

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a). Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a)-*bis*. All'articolo 41, comma 2, lettera e-*ter*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "precedente alla" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giorni dalla";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1-*bis*. All'articolo 18, comma 1, lettera 5), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: 'consultare', sono aggiunte le seguenti: 'anche in forma telematica'";

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-*bis*). L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è soppresso";

d) dopo il comma 2 inserire il seguente comma: "2-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: 'per iscritto' sono soppresse"».

11.8

Giuseppe ESPOSITO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "precedente alla" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giorni dalla"»;

al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è soppreso»;

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera 5), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: "consultare", sono aggiunte le seguenti: "anche in forma telematica"»;

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole "per iscritto" sono soppresse».

11.9

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 71, comma 11, al secondo periodo, le parole: "dalla messa in servizio dell'attrezzatura", sono sostituite dalle seguenti: "dalla richiesta"».

11.10

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) l'articolo 52 è abrogato».

11.11

CATALFO, CIOFFI, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Per le costruzioni», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «Per i requisiti di stabilità e solidità di cui al periodo precedente per le costruzioni si seguono le indicazioni delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008».

11.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*). All'allegato VII, verifiche di attrezzature, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" – "Verifica annuale", è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura	Verifica triennale

».

11.13

CATALFO, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "obblighi di informazione e formazione", sono inserite le seguenti, "relativi al proprio settore di attività"».

11.14

MARAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-*bis* "la formazione per i lavoratori

delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

11.18

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis "la formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

11.15

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

11.16

PUGLIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per mille";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: ", che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative," sono abrogate».

11.17

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La formazione e l'aggiornamento dei datori di lavoro nonché dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori, previsti dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere effettuati interamente a distanza in modalità telematica, anche per quanto riguarda le verifiche intermedie e finali di apprendimento».

11.0.1

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. All'articolo 190, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore *standard* individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.2

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore *standard* individuati da

studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.3

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.4

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.10

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.5TOMASELLI, FILIPPI, ASTORRE, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, COLLINA, Stefano
ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.6

FUCKSIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) la nomina del medico competente per l'effettuazione dei compiti previsti dalla legge";

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è abrogata;

c) all'articolo 25, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha facoltà di chiedere al medico competente copia conforme della cartella sanitaria e di rischio, in formato elettronico o cartaceo, ovvero chiedere un suo estratto sintetico che evidenzia lo stato globale di salute, con particolare riferimento all'insorgenza di problematiche lavoro-correlate, nonché segnalazione di MP ed infortuni gravi o con esiti invalidanti avvenuti nel corso dell'attività lavorativa cessata, ovvero di rinunciare ad acquisire qualsiasi documento a lui riferito. Durante gli ASPP il medico competente avrà cura di spiegare al lavoratore i possibili effetti dei rischi lavorativi associati alla mansione specifica, sul suo stato di salute, le misure preventive consigliate o obbligate per tutelare la salute dello stesso lavoratore, il significato degli esami effettuati in corso di ASPP, l'utilità di conservazione la documentazione sanitaria prodotta durante gli ASPP. Il datore di lavoro ha l'obbligo per 5 anni di conservare i giudizi di idoneità emessi in corso di ASPP atte stanti l'effettuazione delle visite mediche e l'idoneità alla mansione lavorativa svolta";

2) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"o-bis) in caso di impedimento per motivate ragioni il medico competente, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato, può conservare la nomina come Medico Competente Coordinatore, comunicando al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto di suo fiducia, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 38. Il titolo di Medico Competente Coordinatore, non esime il medico competente stesso dalle responsabilità dell'incarico, anche per quanto effettuato in sua assenza o collaborazione da medici competenti sostituiti o coordinati";

d) all'articolo 39, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'incarico di medico competente non può essere affidato mediante ricorso a gare a ribasso d'asta";

e) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

"Art. 40. - (*Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale*). - 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale. La comunicazione dei dati tra MC e SSN deve rispondere a criteri di utilità e semplicità, non deve creare aggravii o di spesa né ai MC, né alle Aziende, né al SSN. Inoltre i dati non devono comprendere informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, non possono essere utilizzati ai fini della vigilanza di cui all'art. 13 e devono avere finalità esclusivamente di natura statistica, epidemiologica e di programmazione. L'allegato 3B è abrogato.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati. Entro lo stesso termine andranno ridefiniti i contenuti e le modalità dell'Allegato 3A";

f) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) nei casi in cui ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi";

2) al comma 2 la lettera e-ter è sostituita dalla seguente:

"e-ter) visita medica all'atto della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica precedentemente svolta, su richiesta del lavoratore, al fine di verificarne l'idoneità";

3) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso imprese diverse, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità. Il Medico competente acquisita l'idoneità precedente ne avalla o meno l'idoneità in base al profilo di rischio per mansione associato";

4) al comma 4, quanto le parole: "alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" sono sostituite con le seguenti: "e/o tossicodipendenza";

5) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2015, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali e sentite le società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e di alcoldipendenza";

6) dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. Nell'esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il medico competente tiene conto delle condizioni di salute del lavoratore che possono comportare rischi per la sicurezza propria e la incolumità di terzi.

6-*quater*. Il giudizio di idoneità di cui al comma 1 ha validità fino alla data di scadenza anche nei casi in cui cambia la ragione sociale dell'azienda titolare del rapporto di lavoro, purché non si sia modificata la mansione specifica e il relativo profilo di rischio del lavoratore";

g) all'articolo 43, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "verificandone l'idoneità psico-fisica attraverso il medico competente";

h) l'articolo 58 è abrogato».

11.0.7

FUCKSIA, TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, BENCINI, BOCCHINO, BLUNDO, MORRA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 37, dopo il comma 14-*bis* è aggiunto il seguente:

"14-*ter*. A partire dal 1° ottobre 2014, gli istituti di istruzione, professionali e universitari rilasciano agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di frequenza e di superamento delle verifiche degli apprendimenti ai corsi di formazione generale e specifica di cui al comma 1 del presente articolo. Gli attestati sono rilasciati su richiesta dell'allievo, anche ai fini della consegna alle aziende che intendano attivare contratti di lavoro, sia di assunzione, sia di tiroci-

nio, *stage* o altra tipologia ammessa dalla legge. A questo fine, gli attestati rilasciati dagli Istituti costituiscono, per le parti conformi, credito formativo ai fini della non ripetitività della formazione prevista dal presente decreto a carico dei datori di lavoro che attivano i contratti di lavoro. Gli istituti garantiscono la formazione degli allievi nell'ambito dei percorsi curriculari degli allievi, nella normale attività didattica e senza costi aggiuntivi"».

11.0.8

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, BENCINI, CATALFO, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

"Art. 40. - (*Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale*). – 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale".

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società e Associazioni scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati;

al comma 1 dell'articolo 58 la lettera *e*) è abrogata;
l'allegato IIIB è abrogato».

11.0.9

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 12.**12.1**

CATALFO, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "l'INAIL", sono aggiunte le seguenti: ", entro due giorni in caso di infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni ovvero entro ventiquattrore in caso di infortuni mortali,"».

12.2

CATALFO, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, le parole: "presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL", sono sostituite con le seguenti: "comunicazione dell'INAIL"».

12.3

CATALFO, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "procede," sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o"».

12.0.1

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

Ferme, restando le disposizioni vigenti sull'impiego di medicinali per terapia cellulare somatica e per terapia genica, è consentito l'impiego di tali medicinali su singoli pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute, nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico proscrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio di produzione di tali medicinali purché:

siano disponibili dati scientifica, che ne giustifichino l'uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali;

sia stato acquisito il consenso informato dei-paziente;

sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 2011, con specifica pronuncia sul rapporto favorevole tra benefici ipotizzabili ed i rischi prevedibili del trattamento proposto, nelle particolari condizioni del paziente;

siano utilizzati, non a fine di lucro, prodotti preparati in laboratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, anche nei casi di preparazioni standard e comunque nel rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dalle Autorità competenti, qualora il medicinale sia stato precedentemente utilizzato per sperimentazioni cliniche in Italia; se il medicinale non è stato sperimentato in Italia, dovrà essere assicurato il rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dall'Istituto superiore di sanità, secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del Presidente del medesimo Istituto».

12.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione della normativa in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore

d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. I commi da 16 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

12.0.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per la semplificazione della normativa in materia di stupefacenti per uso personale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un decreto legislativo contenente modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo il principio della semplificazione della disciplina in materia di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e in base al principio della non punibilità della coltivazione per uso personale di cannabis indica e

la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore».

12.0.4

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, Maurizio ROMANI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«12-bis.

(Istituzione del Repertorio dei presidi protesici ed ortesici a carico del SSN)

1. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali».

12.0.5

FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazioni in materia di contratto di rete)

1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

"4-ter.0.1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 4-ter, il contratto può essere sottoscritto digitalmente e trasmesso al Regi-

stro delle imprese ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*".

12.0.6

CASTALDI, GIROTTI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazioni in materia di contratto di rete)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le nuove adesioni o i recessi anticipati non importano modificazione del contratto a condizione che essi siano oggetto di comunicazione da parte delle imprese interessate secondo le modalità previste dal presente comma, corredata da formale atto di accoglimento della richiesta da parte del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune della rete ovvero, in sua assenza, di tutte le imprese partecipanti, secondo i criteri previsti dal contratto,"».

12.0.7

CASTALDI, GIROTTI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. il modello di comunicazione unica, definito con il decreto di cui al successivo comma 7, primo periodo, è composto da una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Il modello è ispirato al criterio di massima semplificazione e contiene dati ed informazioni strettamente

connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione"».

12.0.8

BRUNO, ARACRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Semplificazione concernente la banca dati del Casellario Centrale
Infortuni presso l'INAIL)*

Al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti, nonché, per gli infortuni derivanti dalla circolazione di automezzi, attraverso l'accesso del Casellario stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alla banca dati sinistri e all'anagrafe danneggiati istituite presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

b) sostituire l'articolo 17 con il seguente:

"Art. 17. - (*Utenti del Casellario*). – 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

gli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortunio soggetti al controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)."».

12.0.9

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Semplificazione concernente la banca dati del Casellario Centrale
Infortuni presso l'INAIL)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, apportare le seguenti modificazioni:

"a) All'articolo 15 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti, nonché, per gli infortuni derivanti dalla circolazione di automezzi, attraverso l'accesso del Casellario stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alla banca dati sinistri e all'anagrafe danneggiati istituite presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

b) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

"Art. 17. - (*Utenti del Casellario*). - 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

gli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortunio soggetti al controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)"».

12.0.19

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Semplificazione concernente la banca dati del Casellario Centrale
Infortuni presso l'INAIL)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, apportare le seguenti modificazioni:

"a) All'articolo 15 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti, nonché, per gli infortuni derivanti dalla circolazione di automezzi, attraverso l'accesso del Casellario stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alla banca dati sinistri e all'anagrafe danneggiati istituite presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

b) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

"Art. 17. - (*Utenti del Casellario*). – 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

gli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortunio soggetti al controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)"».

12.0.10

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 58)

All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono soppresse».

12.0.20

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 58)

All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono soppresse».

12.0.11

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 85, il comma 3 è soppresso;

all'articolo 86, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, utilizzano la documentazione antimafia in corso di validità anche per le altre ipotesi di cui

all'articolo 83, comma 1, diverse da quella per cui la documentazione è stata espressamente acquisita.";

c) all'articolo 92, comma 3, le parole: "decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "anche immediatamente dopo la richiesta"».

12.0.21

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 85, il comma 3 è soppresso;

all'articolo 86, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, utilizzano la documentazione antimafia in corso di validità anche per le altre ipotesi di cui all'articolo 83, comma 1, diverse da quella per cui la documentazione è stata espressamente acquisita.";

c) all'articolo 92, comma 3, le parole: "decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "anche immediatamente dopo la richiesta"».

12.0.12

FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus - nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

12.0.13

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono soppresse le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale."».

12.0.22

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono soppresse le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale."».

12.0.14

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono soppresse le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

12.0.15

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 298-bis. *(Principio di determinatezza)*. 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli *standard* di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge"».

12.0.23

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 298-bis. (*Principio di determinatezza*). 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli *standard* di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge"».

12.0.16

FISSORE, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Articolo 298-bis (*Principio di determinatezza*). 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli *standard* di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge."».

12.0.17

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)

Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Articolo 298-bis (*Principio di determinatezza*). 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli standard di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge."».

12.0.18

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono soppresse».

Art. 13.**13.1**

FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

13.2

CASTALDI, GIROTTI, FUCSIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 13.**

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, anche attraverso il completamento del processo di informatizzazione, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante modifiche alla normativa in materia di sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volte unicamente a garantire la standardizzazione dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale».

13.3

PAGLIARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa».

13.4

MARAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa».

13.18

ALBERTINI, DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa».

13.5

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per i procedimenti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.6

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso».

13.7

MARAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.19

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.8

PAGLIARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.9

MARAN

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis: Il tutor di impresa può avvalersi nella sua attività della collaborazione di soggetti esterni, quali Associazioni datoriali, eccetera».

13.20

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis: Il tutor di impresa può avvalersi nella sua attività della collaborazione di soggetti esterni, quali Associazioni datoriali, eccetera».

13.10

PAGLIARI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il tutor di impresa può avvalersi nella sua attività della collaborazione delle Associazioni datoriali».

13.11

PAGLIARI

Al comma 5, lettera b) capoverso «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.12

MARAN

Al comma 5, lettera b), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.21

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 5, lettera b), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.13

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 5 lettera b), punto «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.14

BONFRISCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente n. 159 del 2010. A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta. Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale».

13.15

Giuseppe ESPOSITO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente n. 159 del 2010.

A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta.

Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale».

13.16

SANTINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta. Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale».

13.17

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli sportelli unici per le attività produttive mettono a disposizione degli utenti, presso le proprie sedi, le strumentazioni e le apparecchiature elettroniche strettamente necessarie a garantire lo svolgimento degli adempimenti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa. Per l'utilizzo di tali strumenti possono essere applicate specifiche tariffe che devono essere apposte in forma chiara e leggibile presso i medesimi sportelli unici».

13.0.1

CAMPANELLA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MORRA, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione degli oneri e certezza dell'identità in merito alla risoluzione consensuale del rapporto e alla richiesta di dimissioni volontarie)

All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 16 è sostituito dal seguente: "Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: '4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere effettuate su moduli resi disponibili presso i rivenditori autorizzati alla rivendita dei documenti aventi valenza fiscale di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Tali moduli, numerati progressivamente con le stesse modalità dei documenti aventi valenza fiscale, dovranno riportare i dati del distributore autorizzato ed i dati dello scontrino e/o documento fiscale di acquisto. Il modulo non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. Il modulo sarà redatto in triplice copia di cui una per il datore di lavoro, una per il lavoratore e una per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. La copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali competente per territorio potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento a cura del lavoratore che dovrà conservare copia del modulo di avvenuta ricezione insieme alla prova attestante la ricezione da parte del datore di lavoro. Le dimissioni si ritengono presentate alla data attestata sulla ricevuta dell'avvenuta consegna a mano, o sull'avviso di ricevimento in caso di invio per raccomandata, al datore di lavoro. L'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente da parte del rivenditore autorizzato avvengono secondo le modalità previste dal decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, per i rivenditori di documenti aventi valenza fiscale. La trasmissione di tali dati da parte del rivenditore autorizzato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avviene secondo quanto disposto dallo stesso decreto o su richiesta da parte dello stesso Ministero";

b) il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore, pena la sua nullità, è presentata tramite le stesse modalità di cui al comma 16";

i commi da 18 a 22 sono abrogati;

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.2

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 2010, n. 139, inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi di natura stagionale previsti dall'Allegato 1, punto n. 8, che si ripetono nell'anno o negli anni successivi alla prima autorizzazione con le medesime caratteristiche di quello della stagione precedente il proponente è tenuto a presentare una mera comunicazione"».

13.0.3

FUCKSIA, GAETTI, FATTORI, CASALETTO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia controlli sanitari per le PMI)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1."».

13.0.4

CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo italiano di investimento)

1. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

13.0.5

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni burocratiche per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque)

1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese con un numero di addetti non superiore a cinque, entro 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua un elenco di certificazioni a cui si applica il meccanismo dell'autocertificazione».

13.0.6

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione delle imprese individuali e delle imprese familiari le quali, in alternativa alla modalità telematica, possono utilizzare la forma cartacea"».

13.0.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

13.0.8

CIOFFI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "anche professionali" sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione di quelli di natura professionale".

Conseguentemente, al Capo II, titolo, dopo le parole: "imprese" aggiungere le seguenti: "e per i professionisti"» .

13.0.9

CIOFFI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "ai soggetti interessati", inserire le seguenti: ", alla tipologia prevalente di clientela, alla prevalenza del carattere contestuale del pagamento rispetto alla fornitura della prestazione, al numero di fatture emesse nel corso dell'anno".

Conseguentemente, al Capo II, titolo, dopo le parole: "imprese" aggiungere le seguenti: "e per i professionisti"».

13.0.10

CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Zone a burocrazia zero)

1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 37-bis, della legge 19 dicembre 2012, n. 179, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione di ogni intervento necessario alla conclusione dei procedimenti amministrativi.».

13.0.11

FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di Agenzie per le Imprese)

1. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159"».

13.0.12

COLLINA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Agenzie per le Imprese)*

1. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159"o».

13.0.13

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Società a responsabilità limitata)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, al Capo VII, all'articolo 2463 del Codice civile, le parole: "atto pubblico" sono sostituite dalle parole: "scrittura privata"».

13.0.14

ORELLANA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, DONNO, BLUNDO, DE PIETRO, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Semplificazioni per le società a responsabilità limitata semplificata)*

1. All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis, il libro indicato nel primo comma, nu-

mero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione» .

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

4. A decorrere dal periodo di imposta incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-ter) a d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

5. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

6. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

13.0.15

ORELLANA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, DONNO, BLUNDO, DE PIETRO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni per le società a responsabilità limitata semplificata)

1. Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

13.0.16

PUGLIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Semplificazioni in materia di apprendistato presso le imprese artigiane)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) gli artigiani regolarmente iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma, 1 lettera *a*). Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività simile"».

13.0.17

PUGLIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione in materia di apprendistato presso le imprese artigiane)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) gli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane. Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività simile;

2) abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore al 70 per cento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443;».

13.0.18

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di apprendistato presso piccole e medie imprese)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di assunzione presso microimprese o piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, la durata del periodo di prova è di almeno novanta giornate di effettivo lavoro salvo maggiore periodo fissato dai contratti collettivi. Nel caso di *part-time* verticale o ciclico o comunque che preveda periodi di sospensione del lavoro durante il periodo di prova, i novanta sono proporzionalmente ridotti"».

13.0.19

PUGLIA, CASTALDI, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Semplificazione in materia di conciliazione)*

All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione la stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro"».

13.0.20

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)*

Al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole da: ", che sia immediatamente", fino alla fine della lettera, sono abrogate.

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: " nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "in qualsiasi ambito territoriale dello Stato".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.21

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

All'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole da: ", che sia immediatamente", fino alla fine della lettera, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.22

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)*

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 2, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza".

all'articolo 2, il comma 2 è abrogato;

all'articolo 2, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici-economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.";

d) all'articolo 2, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A richiesta dagli interessati lo stato di disoccupazione è comprovato con certificazione rilasciata dai Servizi competenti.";

e) all'articolo 4-*bis*, il comma 4 è abrogato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.23

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)*

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza."

il comma 2 è abrogato;

il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitari età e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale."

il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cit-

tadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesti prestazioni e servizi».

13.0.24

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza."

il comma 2 è abrogato;

il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale."

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A richiesta dagli interessati lo stato di disoccupazione è comprovato con certificazione rilasciata dai Servizi competenti."

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cit-

tadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.25

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza."

il comma 2 è abrogato;

il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale."

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.26

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)*

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), deve essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza".

il comma 2 è abrogato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.27

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), deve essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni

UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.28

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole: "nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "in qualsiasi ambito territoriale dello Stato".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.29

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 2 è abrogato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.30

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.31

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.32

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)*

1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A richiesta dagli interessati lo stato di disoccupazione è comprovato con certificazione rilasciata dai Servizi competenti".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.33

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Semplificazione in materia di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari)*

Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 8, comma 7, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a*) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.";

all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono abrogate».

13.0.34

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione in materia di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 8, comma 7, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a*) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a*), in caso di assunzione presso microimprese o piccole imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, il TFR maturando del lavoratore rimane presso il datore di lavoro;

2) qualora non sia applicabile la disposizione di cui al numero 1), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.";

all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "lettera *b*), n. 3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera *b*), n. 2)».

13.0.35

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accesso dei cittadini ai dati previdenzialie pensionistici)

1. È fatto obbligo a tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collet-

tivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».

13.0.36

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Spese legali)

1. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».

13.0.37

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accredito automatico di contributi figurativi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INPS procede in via automatica all'accredito sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:

- a) malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
- b) infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
- c) periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- d) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- e) periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

f) permessi mensili per figli con *handicap* gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

g) permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lavoratore con *handicap* grave;

h) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di *handicap* grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i) congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

l) congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

m) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

n) riposi giornalieri per figli con *handicap* gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

o) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

13.0.38

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica della legge 9 marzo 1989, n. 88)

All'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Istituto fornisce a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati"».

13.0.39

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Semplificazione in materia di assunzione)*

1. In caso di assunzione di un lavoratore, qualsiasi documentazione o dichiarazione del lavoratore o del datore di lavoro non soggetta a scadenza e relativa al rapporto di lavoro e a dati previdenziali o assistenziali che sia già disponibile presso un ente o gestore, deve essere acquisita d'ufficio dall'ente o gestore che ne faccia richiesta».

13.0.40

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Semplificazioni per le imprese soggette a registrazione)*

1. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556, c.c. (LIBRO QUINTO. Del lavoro – TITOLO OTTAVO. Dell'azienda – Capo primo) possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

Art. 14.**14.1**

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

14.2

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «d-bis», sostituire le parole: «che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta», con le seguenti: «che non può essere superiore a tre anni, rinnovabili esclusivamente per un solo biennio».

14.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2001, n. 311, le parole: "un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri" sono sostituite dalle seguenti: "professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, nei limiti delle rispettive competenze,"».

14.4

MARAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 del, le parole: "un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri» sono sostituite dalle seguenti: «professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, nei limiti delle rispettive competenze,"».

14.5

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 del, le parole: "un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri» sono sostituite dalle seguenti: «professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, nei limiti delle rispettive competenze,"».

14.0.1

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il secondo periodo è così sostituito "Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)".».

14.0.2

COLLINA, ORRÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione".».

Art. 15.**15.1**

SANTANGELO, LUCIDI, FUCSIA, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 1.

15.2

BIGNAMI, BOCCHINO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CASALETTO, MOLINARI, LUCIDI, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) alla adeguata differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.»;

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4.»;

c) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.».

15.3

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e il permesso di costruire rilasciato, in assenza di modifiche o varianti al progetto, mantiene la sua validità fino all'ultimazione dei lavori, ferma restando la tempistica dei pagamenti degli oneri dovuti al Comune dai titolari del permesso di costruire.».

15.4

PAGLIARI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.5

MARAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.32

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.6

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.7

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, SANTANGELO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.8

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, SANTANGELO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15.9

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 2-bis è abrogato.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le eventuali disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché le disposizioni assunte ai sensi dell'articolo 2-bis del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente 6 giugno 2001, n. 380, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

15.10

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sedime e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;"

b-ter) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, comportino mutamenti della destinazione d'uso.";

b-quater) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo, le parole da: «qualora sottoposto» a «successive modificazioni», sono soppresse.».

15.11

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, comma 2, la lettera e-bis) è abrogata.».

15.12

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo"».

15.13

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20, comma 9, al terzo periodo, le parole: "cinque giorni" sono sostituite alle seguenti: "dieci giorni"».

15.14

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23-*bis*, comma 4, al terzo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

15.15

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 25, i commi 5-*bis* e 5-*ter* sono abrogati».

15.16

FATTORI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere i commi 2 e 3.

15.17

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 2.

15.18

PAGLIARI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Sono realizzabili mediante segnalazione» con le seguenti: «Sono considerate varianti in corso d'opera realizzabili mediante segnalazione».

15.19

DE PETRIS

Al comma 2, primo periodo, dopo parola: «sono» inserire le seguenti: «considerate varianti in corso d'opera».

15.20

MARAN

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «considerate varianti in corso d'opera».

15.33

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «considerate varianti in corso d'opera».

15.21

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 2 , primo periodo, sostituire le parole: «segnalazione certificata» con la seguente: «dichiarazione». Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «Tali segnalazioni» con le seguenti: «Tali dichiarazioni».

15.22

DE PETRIS

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi della normativa statale e regionale,» aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,».

15.23

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 3.

15.24

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i commi da 3 a 5 sono abrogati».

15.25

BISINELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, in particolare per la creazione di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti e di duplici vie di fuga e di accesso al campo, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

15.26

BISINELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a quegli impianti sprovvisti di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti, oltre che di duplici vie di fuga e di accesso al campo, e di un sistema di videosorveglianza attraverso telecamere che copra interamente l'area parterre nonché di tornelli per l'accesso automatizzato all'impianto».

15.27

COLLINA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;

b) al comma 3 dell'articolo 6, le parole: "negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;

c) al comma 3-bis dell'articolo 6, le parole: "agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse; le parole: "pena la nullità degli stessi contratti" sono sostituite dalle seguenti: "pena l'applica-

zione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 192 del 2005";

d) all'articolo 15 dopo il comma 10, in fine, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di nuova locazione di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* il locatore è punito con la sanzione amministrativa pari a 250 euro.";

e) all'articolo 15 i commi 8, 9 e 10 sono soppressi».

15.28

MILO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 39 comma 16 della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera *m*), legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. Di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

15.29

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

15.30

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2810 del codice civile, dopo il capoverso 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. i diritti edificatori comunque denominati previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale"».

15.31

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Ove ricorra nel testo, la parola: "certificazione" è sostituita dalla seguente: "attestato di prestazione".

Conseguentemente ove ricorra nel testo la parola: "certificatori" è sostituita dalla seguente: "attestatori";

b) All'articolo 2, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici, intesa come comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio, e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.";

c) All'articolo 2, comma 3, dopo la parola: "termotecnica," sono aggiunte le seguenti: "metallurgia, industrie metalmeccaniche, elettronica industriale, elettronica e telecomunicazione, costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, industria navalmeccanica,";

d) All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "del presente comma," sono aggiunte le seguenti: "iscritto ai relativi ordini e collegi professionali";

e) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione attestazione di prestazione energetica degli edifici*). – 1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio

dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica, dichiarano: *a)* nel caso di attestazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento economico, diretto o indiretto nel processo realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado; *b)* nel caso di attestazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado, non necessariamente estraneo alla progettazione o direzione lavori per la realizzazione dell'edificio.";

f) All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono: *a)* adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di attestazione di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; *b)* promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti attestatori e degli utenti finali; *c)* promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori; *d)* monitorare l'impatto del sistema di attestazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini; *e)* predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di attestazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio; *f)* promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di attestazione di prestazione energetica degli edifici".».

15.0.1

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "e non oltre" sono soppresse;
 - b) le parole: "l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "i tre anni successivi";
 - c) dopo le parole: "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione" e prima delle parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio" è inserito il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del periodo di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanza imputabile all'interessato";
 - d) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il termine di cui al precedente periodo è esteso per ulteriori due anni se, per le caratteristiche o lo complessità dell'intervento ovvero per l'incidenza di circostanze estranee alla volontà dell'interessato, non sia stato possibile ultimare l'intervento nel termine indicato al periodo precedente. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale indicato, l'interessato presenta una dichiarazione alla regione o ad altro ente da essa delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del successivo comma 6, con lo quale attesti e specifichi le circostanze che hanno impedito il rispetto del suddetto termine. Nel caso vengano dedotte circostanze relative alle caratteristiche o alla complessità dell'intervento occorre allegare una relazione in cui si indicano le ragioni del necessario superamento del termine, secondo un criterio di normalità di mezzi e risorse. La regione o altro ente da essa delegato ai sensi del successivo comma 6 può vietare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'estensione del termine per lo continuazione dell'intervento qualora rilevi l'insussistenza dei presupposti indicati. Decorso il termine di sessanta giorni l'estensione si intende concessa."».
-

15.0.13

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "e non oltre" sono soppresse;
 - b) le parole: "l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "i tre anni successivi";
 - c) dopo le parole: "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione" e prima delle parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio" è inserito il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del periodo di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanza imputabile all'interessato";
 - d) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il termine di cui al precedente periodo è esteso per ulteriori due anni se, per le caratteristiche o lo complessità dell'intervento ovvero per l'incidenza di circostanze estranee alla volontà dell'interessato, non sia stato possibile ultimare l'intervento nel termine indicato al periodo precedente. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale indicato, l'interessato presenta una dichiarazione alla regione o ad altro ente da essa delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del successivo comma 6, con lo quale attesti e specifichi le circostanze che hanno impedito il rispetto del suddetto termine. Nel caso vengano dedotte circostanze relative alle caratteristiche o alla complessità dell'intervento occorre allegare una relazione in cui si indicano le ragioni del necessario superamento del termine, secondo un criterio di normalità di mezzi e risorse. La regione o altro ente da essa delegato ai sensi del successivo comma 6 può vietare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'estensione del termine per lo continuazione dell'intervento qualora rilevi l'insussistenza dei presupposti indicati. Decorso il termine di sessanta giorni l'estensione si intende concessa."».
-

15.0.2

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "e non oltre" sono soppresse;
 - b) e parole: "l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "i tre anni successivi";
 - c) dopo le parole: "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione" e prima delle parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio" è inserito il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del periodo di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanza imputabile all'interessato";
 - d) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il termine di cui al precedente periodo è esteso per ulteriori due anni se, per le caratteristiche o lo complessità dell'intervento ovvero per l'incidenza di circostanze estranee alla volontà dell'interessato, non sia stato possibile ultimare l'intervento nel termine indicato al periodo precedente. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale indicato, l'interessato presenta una dichiarazione alla regione o ad altro ente da essa delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del successivo comma 6, con lo quale attesti e specifichi le circostanze che hanno impedito il rispetto del suddetto termine. Nel caso vengano dedotte circostanze relative alle caratteristiche o alla complessità dell'intervento occorre allegare una relazione in cui si indicano le ragioni del necessario superamento del termine, secondo un criterio di normalità di mezzi e risorse. La regione o altro ente da essa delegato ai sensi del successivo comma 6 può vietare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'estensione del termine per lo continuazione dell'intervento qualora rilevi l'insussistenza dei presupposti indicati. Decorso il termine di sessanta giorni l'estensione si intende concessa."».
-

15.0.3

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).".».

15.0.14

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).".».

15.0.4

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).".».

15.0.5

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione."».

15.0.15

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione."».

15.0.6

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione."».

15.0.7

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro."».

15.0.16

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro."».

15.0.8

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini

stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro."».

15.0.9

FUCKSIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Semplificazioni in materia di sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo)

All'articolo 11 del decreto ministeriale del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "deposita" fino a: "presso lo" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, allo";

b) al comma 2, le parole da: "deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il progetto degli impianti da realizzare allo";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.";

d) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2013, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di consentire l'adempimento in via telematica ai sensi del presente articolo, i soggetti privati possono utilizzare la procedura cartacea prevista dalle disposizioni previgenti."».

15.0.10

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", è soppresso».

15.0.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;

b) al comma 3 dell'articolo 6, le parole: "negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;

c) al comma 3-*bis* dell'articolo 6, le parole: "agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse; le parole: "pena la nullità degli stessi contratti", sono sostituite dalle seguenti: "pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 10*bis*, del presente decreto";

d) all'articolo 15, dopo il comma 10, infine, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro"».

15.0.12

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Affidamento della gestione dei beni culturali a soggetti non lucrativi)

1. Gli immobili di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, per i quali si verificano circostanze di fatto tali da rendere oggettivamente non praticabili, a breve o medio termine, forme di gestione diretta o indiretta attuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 115, possono essere affidati in gestione, nel rispetto della vigente normativa e senza alcun corrispettivo a carico dell'amministrazione, a imprese sociali, cooperative sociali, Onlus, che hanno tra i propri fini, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, previa pubblicazione, esclusivamente sul sito dell'amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati. La convenzione di affidamento in gestione potrà prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo riversamento dell'eccedenza all'amministrazione.

3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'amministrazione potrà rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa puntuale verifica in merito alla perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115."».

Art. 16.**16.1**

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e, contestualmente, del possesso

dei prescritti requisiti provvede all'aggiudicazione definitiva che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.2

FILIPPI, TOMASELLI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti" e dopo la parola "definitiva" sono aggiunte le seguenti: " che, in tal modo, diviene efficace".

2) il comma 8 è abrogato».

16.3

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.50

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.4

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.5

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

1) al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.6

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis. – *Istituzione della Struttura Speciale per la promozione dei partenariati pubblico-privati – 1.* È istituita, nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura speciale per lo sviluppo e la promozione dei partenariati pubblico-privati (SPPP), operante in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, ovvero con altri uffici delle Regioni e delle Province autonome allo specifico scopo preposti, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, nel campo delle piccole e medie infrastrutture.

2. Alla Struttura Speciale sono attribuite le seguenti competenze operative:

a) promuove e supporta la costituzione e la formazione delle Centrali di Committenza regionali, delle Stazioni Uniche Appaltanti e delle strutture consortili, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati;

b) promuove e supporta accordi con le associazioni rappresentative del settore delle costruzioni e dei servizi per la formazione delle piccole e medie infrastrutture, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblicoprivati;

c) promuove, in accordo con le Regioni e le Province autonome, la costituzione e l'attivazione di fondi rotativi per il supporto e l'avvio di operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, monitorandone l'attuazione tramite gli Osservatori regionali dei contratti pubblici;

d) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, compie l'istruttoria al fine di presentare i progetti all'approvazione del CIPE, previo parere del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), che accedono alla defiscalizzazione in luogo del contributo pubblico con riguardo alle opere non ricadenti nella Delibera CIPE 18 febbraio 2013;

e) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati non ricadenti nella competenza del CIPE e del NARS, può prestare assistenza alle stazioni concedenti e alle centrali di committenza per la verifica del riequilibrio del piano economico-finanziario, a seguito di variazioni apportate dalla stazione appaltante, nonché da norme legislative e regolamentari che hanno stabilito nuovi meccanismi tariffari, modificando i presupposti o le condizioni di base del piano economico-finanziario;

f) promuove e approva le convenzioni pubblico-pubblico, da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui un soggetto aggiudicatore può farsi supportare nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, senza delegare le funzioni di stazione concedente/appaltante;

g) cura la redazione di schemi tipo delle clausole contrattuali da inserire nei contratti di promozione dei partenariati pubblico-privati, sia di carattere finanziario, sia relative agli indennizzi, risarcimenti o compensazioni per la cessazione del contratto per cause di forza maggiore o per il riequilibrio del piano economico-finanziario.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le risorse umane necessarie per l'immediata operatività, individuate tra esperti di provata professionalità nel settore della finanza di progetto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis. – *Istituzione della Struttura Speciale per la promozione dei partenariati pubblico-privati – 1.* È istituita, nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura speciale per lo sviluppo e la promozione dei partenariati pubblico-privati (SPPP), operante in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, ovvero con altri uffici delle Regioni e delle Province autonome allo specifico scopo preposti, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, nel campo delle piccole e medie infrastrutture.

2. Alla Struttura Speciale sono attribuite le seguenti competenze operative:

a) promuove e supporta la costituzione e la formazione delle Centrali di Committenza regionali, delle Stazioni Uniche Appaltanti e delle strutture consortili, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati;

b) promuove e supporta accordi con le associazioni rappresentative del settore delle costruzioni e dei servizi per la formazione delle piccole e medie infrastrutture, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati;

c) promuove, in accordo con le Regioni e le Province autonome, la costituzione e l'attivazione di fondi rotativi per il supporto e l'avvio di operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, monitorandone l'attuazione tramite gli Osservatori regionali dei contratti pubblici;

d) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, compie l'istruttoria al fine di presentare i progetti all'approvazione del CIPE, previo parere del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), che accedono alla defiscalizzazione in luogo del contributo pubblico con riguardo alle opere non ricadenti nella Delibera CIPE 18 febbraio 2013;

e) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati non ricadenti nella competenza del CIPE e del NARS, può prestare assistenza alle stazioni concedenti e alle centrali di committenza per la verifica del riequilibrio del piano economico-finanziario, a seguito di variazioni apportate dalla stazione appaltante, nonché da norme legislative e regolamentari che hanno stabilito nuovi meccanismi tariffari, modificando i presupposti o le condizioni di base del piano economico-finanziario;

f) promuove e approva le convenzioni pubblico-pubblico, da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui un soggetto aggiudicatore può farsi supportare nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, senza delegare le funzioni di stazione concedente/appaltante;

g) cura la redazione di schemi tipo delle clausole contrattuali da inserire nei contratti di promozione dei partenariati pubblico-privati, sia di carattere finanziario, sia relative agli indennizzi, risarcimenti o compensazioni per la cessazione del contratto per cause di forza maggiore o per il riequilibrio del piano economico-finanziario.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le risorse umane necessarie per l'immediata operatività, individuate tra esperti di provata professionalità nel settore della finanza di progetto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.8

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.9

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b*-bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.10

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'onori, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.51

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onori ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.11

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis)* all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.";

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.";

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9."»

16.12

FILIPPI, TOMASELLI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b- bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente: "9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo *internet* presso il quale tale documentazione è accessibile;"

2) il comma 10, è sostituito dal seguente: «10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte»;

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione pervia elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9."».

16.13

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 66, comma 7, il secondo e terzo periodo sono sostituiti con il seguente:

«Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti da cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.».

16.14

CANTINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 82, il comma 3-bis è abrogato».

16.15

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 82, il comma 3-bis è abrogato».

16.52

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 82, il comma 3-bis è abrogato».

16.16

PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis), all'articolo 82, il comma 3-bis è soppresso».

16.17

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) 1. all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nel l a mater i a dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi

professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non si sono pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.

2. conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8» , sono sostituite dalle parole: «comma 9» ;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice».

16.18

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente

sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8."

Conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle parole: «comma 9»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, letto c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice."».

16.19

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) 1. all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente

sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».

2. conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8», sono sostituite dalle parole: «comma 9»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

16.53

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) 1. all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».

2. conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8», sono sostituite dalle parole: «comma 9»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

16.20

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

8-bis. Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

8-ter. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento."

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8."».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 8", sono sostituite dalle seguenti: "comma 9";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo in-

feriore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice."».

16.21

FILIPPI, TOMASELLI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, ASTORRE, COLLINA, FABBRÌ, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84:

1) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

8-bis. Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

8-ter. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.";

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggru-

dicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 8", sono sostituite dalle parole: "comma 9";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'imporro inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice,"».

16.22

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 118, il comma 6-bis è soppresso.».

16.23

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 122, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie speciale – relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono, altresì pubblicati, non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante.

Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per

estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.».

16.24

CIOFFI, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) all'articolo 161, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

«1-quinquies. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanza individua l'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o dell'assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 162-bis.»;

c-ter) dopo l'articolo 162 è inserito il seguente:

«Art. 162-bis. - (*Consultazione pubblica*). – 1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione dell'opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

2. Oltre alle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 161, comma 1-quinquies, sono sottoposte alla procedura di consultazione pubblica le infrastrutture, qualora ne facciano richiesta il soggetto aggiudicatore, ovvero il promotore di cui all'articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, ovvero 50.000 cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

3. In ogni caso sono da intendersi sottoposte alla disciplina di cui al comma 2 le opere, ricomprese nell'elenco di cui al comma 4, il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro.

4. Al fine di garantire la sicurezza e l'integrazione dei sistemi a rete, la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture e degli impianti strategici a iniziativa privata, costituiscono attività di preminente interesse nazionale e sono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo, gli interventi, il cui valore di investimento è superiore a 100 milioni di euro, aventi ad oggetto:

a) la creazione o l'allargamento di autostrade e di superstrade a doppia corsia;

b) la costruzione di linee ferroviarie;

- c) la costruzione o l'allargamento di vie navigabili;
- d) la costruzione, l'allargamento o il prolungamento di aree e di piste aeroportuali;
- e) la costruzione o l'estensione di infrastrutture portuali;
- f) la costruzione di infrastrutture elettriche;
- g) la costruzione, l'ammodernamento o la riconversione di centrali elettriche;
- h) la costruzione di gas dotti, di oleodotti o di piattaforme di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianti di stoccaggio;
- i) la costruzione o l'ammodernamento di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche, ad esclusione delle reti a banda larga e a banda ultralarga che rimangono regolate dalla disciplina speciale;
- l) la costruzione di impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti.

5. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo della Regione interessata e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico. In caso di opere che insistono sul territorio di più Regioni, il Provveditore interregionale si avvale di una struttura di supporto costituita da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dello Sviluppo economico. Ai componenti della struttura di supporto di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza per la partecipazione ai lavori dell'organismo medesimo.

6. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'*iter* di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, lo studio di fattibilità dell'opera. Se la consultazione pubblica è attivata su un'opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4. La consultazione pubblica non può essere attivata su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.

7. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva informazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la percorribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell'opera da parte delle collettività interessate. Nell'ambito della procedura di consultazione, possono essere richieste informazioni aggiuntive sull'opera infrastrutturale e segnalate criticità in ordine allo studio di fattibilità o al progetto preliminare sulla base anche di motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione.

8. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centottanta giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo di cui al comma 8 sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni tecniche, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla attività di consultazione dei soggetti interessati.

10. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee e assicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'opera partecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Al termine del procedimento di consultazione pubblica, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche in coordinamento con il Prefetto predisponde un documento conclusivo nel quale è riportata una descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documento contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documento può, altresì, contenere una proposta in merito alla istituzione di un meccanismo permanente di comunicazione e dialogo pubblico, nonché di patti a valenza territoriale, che accompagnino l'intervento anche nelle fasi successive di progettazione e realizzazione. Il documento è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla pubblicazione del documento di cui al presente comma, il proponente dichiara pubblicamente se intende:

- a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
- b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
- c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando le ragioni di tale scelta.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della pubblica amministrazione sono ulteriormente definite le modalità e i tempi di svolgimento della consultazione pubblica e di redazione del documento conclusivo.»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La procedura di cui all'articolo 162-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica comunque alle opere il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora aggiudicata la gara per l'esecuzione delle medesime.».

16.25

DE MONTE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) All'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"*12-bis*) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerata subappalto la ripartizione di lavori e prestazioni, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b*) e *c*), da parte dell'assegnatario del consorzio, ad aggregazione di imprese che abbiano stipulato, con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e che non abbiano partecipato, in qualunque forma, alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale ripartizione, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

a) la ripartizione dei lavori e prestazioni all'aggregazione delle imprese da parte dell'aggiudicatario o assegnatario del consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b*) e *c*) sia effettuata ai prezzi e alle condizioni di contratto e nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto; resta ferma la responsabilità solidale dell'aggiudicatario o del consorzio nei confronti della stazione appaltante o concedente in relazione ai lavori e alle prestazioni eseguite dall'aggregazione;

b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le prestazioni che intendono ripartire con l'aggregazione;

c) l'aggiudicatario, o il consorzio di cui di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b*) e *c*), provveda al deposito, presso la stazione appaltante, di copia autentica del contratto di rete e del contratto di ripartizione lavori e prestazioni, stipulato dall'aggiudicatario o dall'assegnatario con l'aggregazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni stesse;

d) al momento del deposito del contratto di ripartizione lavori e prestazioni presso la stazione appaltante, il consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b*) e *c*) trasmetta la dichiarazione attestante il possesso da parte dei componenti dell'aggregazione dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del presente codice, nonché, nel caso in cui l'aggiudicatario non sia un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b*) e *c*), la certificazione del possesso, da parte dell'aggregazione, dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata"».

16.26

FILIPPI, MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato»

16.27

MARAN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.54

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.28

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».**16.29**

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».**16.30**

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.31

TOMASELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere lo seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.32

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere lo seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.55

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere lo seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.34

Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.33

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è abrogato».

16.35

GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 7, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpreta nel senso che è vietata la conferma automatica dei componenti dell'UTFP al terzo mandato, mentre è consentito ogniqualvolta sia preceduto da bando pubblico di valutazione comparativa delle professionalità».

16.36

COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.37

FILIPPI, MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.38

MARAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.56

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.39

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.40

CASTALDI, GIROTTO, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 il comma 35 è abrogato».

16.41

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "1° gennaio 2013", inserire le seguenti: ", qualora il Comune in cui è localizzata la stazione appaltante abbia una popolazione inferiore a 15.000 abitanti,"».

16.42

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte le seguenti: "fatte salve quelle relative all'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010».

16.43

MARAN

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve quelle relative all'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010».

16.57

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve quelle relative all'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010».

16.44

FILIPPI, MARGIOTTA, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 35, dell'articolo 34, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 le parole: "entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudica-

zione" sono sostituite dalle seguenti; "attraverso compensazione, fino alla concorrenza dell'importo, sui pagamenti effettuati all'aggiudicatario del contratto"».

16.45

FILIPPI, MARGIOTTA, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-bis sostituire le parole: "può indicare" con le parole "indica"».

16.46

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla lettera g) dopo la parola: "h" è inserita la seguente: "h-bis)" e dopo la lettera "h)", aggiungere la seguente: "h-bis)" da consorzi

ordinari di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *e*) ai quali si applicano le norme in materia di raggruppamenti di progettisti».

16.47

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Una somma non inferiore al 25 per cento del totale dell'incentivo di cui al comma 5, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, in qualità di incentivo all'efficienza, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva che sarà erogata esclusivamente in caso di opera portata a termine nei tempi contrattualmente previsti e nei limiti delle somme previste dal contratto, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nonché alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i ritardi dovuti a sospensioni per cause derivante da sorpresa geologica e non si tiene conto delle maggiori spese dovute alla medesima causa. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *b*) e *c*), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri"».

16.48

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23-bis è aggiunto il seguente:

"23-ter. Fino al 31 dicembre 2015, l'affidatario di un contratto avente ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, qualora non sia stato emesso il certificato di pagamento nei termini previsti dal contratto e l'im-

porto del corrispettivo sia almeno pari al 15 per cento dell'importo netto contrattuale, può agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla costituzione stessa, promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. In ogni caso restano salvi gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni"».

16.49

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 26-ter del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le seguenti: "e a servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.1

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per favorire una maggiore aggregazione fra le imprese edili In questo momento di crisi del comparto delle costruzioni all'articolo 37, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, "codice dei contratti pubblici", viene aggiunto il seguente comma: "7-bis. I consorzi di cui all'articolo 34 comma 1, lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione e quest'ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l'impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi e sia il

consorziato che materialmente eseguirà lavori; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

16.0.2

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il Comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completata entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Sono da ritenere sempre ammissibili titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura del l'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso"».

16.0.3

MILO, PICCOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nel rispetto della potestà regolamentare attribuita ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane dalle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, la determinazione delle procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi aventi ad oggetto

contratti di importo inferiore a euro 40.000 è riservata in via esclusiva all'autonomia degli Enti locali"».

16.0.4

PICCOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nel rispetto della potestà regolamentare attribuita ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane dalle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, la determinazione delle procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi aventi ad oggetto contratti di importo inferiore a euro 40.000 è riservata in via esclusiva all'autonomia degli Enti locali"».

16.0.5

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata

componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-bis le parole: "può indicare" sono sostituite con la parola: "indica"».

16.0.6

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione defini-

tiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-bis le parole: "può indicare" sono sostituite con la parola: "indica"».

16.0.15

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-*bis* le parole: "può indicare" sono sostituite con la parola: "indica"».

16.0.7

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-*ter*, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.8

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-*ter*, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.16

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.9

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.10

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "hanno ef-

fetto" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati,"».

16.0.17

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "hanno effetto" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati,"».

16.0.11

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "hanno effetto" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati,"».

16.0.12

FABBRI, FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

16.0.13

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, CIOFFI, SCIBONA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

*(Semplificazioni per i servizi di linea
per il trasporto di persone)*

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "lunghezza massima di 18 m" con le seguenti: "lunghezza massima di 18,75 m"».

16.0.14

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
dei lavoratori del settore ferroviario)*

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di: addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettonamento/formazione treni

ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquanta-cinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

Art. 17.

17.0.1

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 31 dicembre 2009, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in po-

sizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previ o assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1 e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

17.0.2

NACCARATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Azienda in un giorno)

1. Con decreto il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la Carta aziendale.

2. La carta aziendale è un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti.

3. Chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.

4. Qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta».

17.0.3

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, Rita GHEDINI, MARCUCCI, MORGONI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Funzione di riconoscimento delle persone giuridiche)

1. L'articolo 14 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Atto costitutivo*) – 1. Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento".

2. L'articolo 16 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Atto costitutivo, statuto e patrimonio*) – 1. L'atto costitutivo e lo statuto di una associazione devono contenere:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza degli associati;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede dell'associazione e le eventuali sedi secondarie;

3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;

4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;

- 5) il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quale tra di essi ha la rappresentanza dell'associazione;
- 6) il numero dei componenti dell'eventuale organo di controllo e i poteri ai medesimo attribuiti;
- 7) la nomina dei primi amministratori e dei membri dell'organo di controllo se previsto, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se previsto;
- 8) la durata dell'associazione, se prevista;
- 9) i criteri e le modalità di ammissione degli associati e della loro esclusione;
- 10) diritti ed obblighi degli associati.

2. L'atto costitutivo e lo statuto di una fondazione devono contenere:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun fondatore;
- 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della fondazione e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;
- 4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;
- 5) il sistema di amministrazione adottato, il numero dei rispettivi membri, le modalità di nomina ed i loro poteri;
- 6) il numero dei componenti dell'organo di controllo e i poteri loro attribuiti;
- 7) la nomina dei primi amministratori indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della fondazione e la nomina dei membri dell'organo di controllo, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile, se non affidata all'organo di controllo;
- 8) le norme che garantiscano la continuità dell'amministrazione e del controllo per la durata della fondazione.

L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e delle fondazioni possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

3. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica l'associazione o la fondazione devono disporre di un patrimonio di importo non inferiore ad euro 50.000, salvi i casi di organismi di volontariato che intendano richiedere il riconoscimento, per i quali il suddetto limite è ridotto ad euro 25.000, e di enti aventi per scopo la ricerca scientifica per i quali il limite è elevato ad euro 100.000. Possono essere conferiti a patrimonio tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Per il conferimento di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del patrimonio e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Chi conferisce denaro deve consegnare al notaio che procede alla costituzione dell'ente ricevuta bancaria attestante il versamento dell'intera somma su un conto corrente bancario intestato all'ente costituendo. La banca potrà rendere disponibile la somma predetta all'ente solo dopo aver ricevuto attestazione dell'avvenuta iscrizione dell'ente nei registri delle persone giuridiche".

3. L'articolo 33 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 33. - (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione*) – Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nella Sezione dedicata alle persone giuridiche nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, entro trenta giorni, verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge per la costituzione dell'ente e che lo scopo sia possibile e lecito, ne richiede l'iscrizione contestualmente al deposito dell'atto, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 16, III comma".

4. L'articolo 34 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Registro delle persone giuridiche*) – Nel registro delle persone giuridiche devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, la denominazione con l'indicazione della forma giuridica dell'ente, lo scopo, il patrimonio, la sede ed il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, e dell'organo di controllo del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati.

Nel registro devono altresì essere pubblicati i bilanci annuali ed i successivi atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti per i quali l'iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".

5. Con regolamento del Governo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad armonizzare il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, con la presente legge in modo da attribuire ai notai la competenza sul riconoscimento delle persone giuridiche e mantenere a regioni e prefetture l'attività di controllo sull'attività dei predetti enti secondo le disposizioni vigenti».

Art. 18.

18.1

VACCARI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo";

1a) all'articolo 10 è aggiunto infine il seguente comma:

"5-bis. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera I), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali,' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: ", dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ", qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti";

d) alla lettera n):

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto procedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.'";

2) dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-bis. il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di im-

patto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

3) al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: ", a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monito raggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) dopo la lettera n) inserire la seguente:

"n-bis) all'articolo 252, il comma 7 è sostituito con il seguente:

'7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed al 'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione

della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni';

f) alla lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

2) dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.2

MARAN

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo»;

1a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per

gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: "dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ', qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile lo rimozione delle fonti'";

d) alla lettera n):

I. prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.'";

II. dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-bis) il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito

con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitico motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

Conseguentemente, all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, lo procedimento di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per lo discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso

della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni";

III. al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: "; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) *alla lettera o)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

II. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.40

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo»;

1a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-*bis* del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: "dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ', qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile lo rimozione delle fonti'";

d) alla lettera n):

I. prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-*bis*. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla

base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.";

II. dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-*bis*) il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

Conseguentemente, all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, lo procedimento di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per lo discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, lo valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, lo conferenza dei servizi deve essere integrata mediante lo convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne lo partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce lo valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni";

III. al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: "; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) *alla lettera o)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per lo validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto lo propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione

competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

II. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.3

Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo»;

1a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: "dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ', qualora si

dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile lo rimozione delle fonti";

d) alla lettera n):

I. prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-*bis*. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.";

II. dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-*bis*) il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti

ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

Conseguentemente, all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, lo procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per lo discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, lo valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, lo conferenza dei servizi deve essere integrata mediante lo convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne lo partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce lo valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni";

III. al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: "; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) alla lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

I. all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per lo validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto lo propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

II. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.4

MALAN

All'articolo 18, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli Interventi di emergenze di cui al Titolo 10 Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo";

1a) all'articolo 10 è aggiunto infine il seguente comma: "6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi Indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II come spe-

cificati all'articolo 6 del presente decreto, lo medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso.»;

b) alla lettera l), numero 2, sostituire le parole: "del danno ambientale" con le seguenti: "dell'eventuale danno ambientale residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

i. prima del numero 1, inserire il seguente:

«01) alla lettera c), dopo le parole: "matrici ambientali," inserire le seguenti: "comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,"»;

ii. al numero 3, sopprimere le seguenti parole: dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: ", qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti"»;

d) alla lettera n):

i. prima del numero 1, inserire il seguente:

«01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma: "2-bis. la rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo"».

ii. dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) il comma 13 è sostituito con Il seguente: "13. la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti è delle attrezzature necessarie, alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, Convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la relativa documentazione può essere, eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione, integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante

la, convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione, provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale, è "autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano presa parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale è l'autorizzazione integrata ambientale che potranno, essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento, della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni."».

iii. al numero 3, ultimo periodo, sostituire le parole da "delle matrici ambientale al termine del numero, con le seguenti: "delle acque";

e) alla lettera *a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi i costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato»;

ii. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente:

«4-bis. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e dove pervenire al componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto all'e opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procura di approvazione richieda, in tutto o in parte, lo valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne lo partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce lo valutazione di Impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, ove allo conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni;"

18.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, comma 17, terzo periodo, sono soppresse le parole da: «fatte salve le attività» fino a «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» .

18.6

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso «5.», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentito il parere del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti parole: «e acquisito il parere del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

18.7

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1 lettera b) capoverso «5.», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro 48 ore dall'emissione del provvedimento».

18.8

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), capoverso «1.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «autorità interessate», inserire le parole: «entro 48 ore dalla sua adozione»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro lo stesso lasso di tempo.».

18.9

NUGNES, FATTORI, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) Al punto 1, al comma 2) ivi richiamato, al primo periodo aggiungere in fine: «nonché di quelli della Regione, Provincia e Comune entro cui ricadono le opere entro 48 ore dal ricevimento»;

b) al punto 2, al comma 7), ivi richiamato al primo periodo aggiungere in fine: «nonché di quelli della Regione, Provincia e Comune entro cui ricadono le opere entro 48 dalla sua adozione».

18.10

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29-*nonies*, comma 1, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"»;

18.11

DELLA VEDOVA, MARAN

Al comma 1, lettera i), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggette a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

18.12

DE PETRIS

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

18.13

NUGNES, FATTORI, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI,
CAMPANELLA

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al punto 2), al secondo capoverso sostituire le parole: «prevenire, eliminare e ridurre» con le seguenti: «prevenire ed eliminare».

18.14

DE PETRIS

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).

18.15

FATTORI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) le parole: "ripristino ambientale", sono sostituite dalle seguenti: "ripristino e riqualificazione ambientale".»

18.16

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il numero 2)*
- b) al numero 3) sopprimere le parole: «a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale»,*
- c) sopprimere il numero 4).*

18.17

TOMASELLI, FILIPPI, ASTORRE, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) ai comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso, che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.";

b) dopo il numero 2) inserire i seguenti:

"2-bis) al comma 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica" è inserito il seguente periodo: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.18

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.19

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.20

MARAN

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.41

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consen-

tano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.21

Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.22

GIBIINO

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.23

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti"».

18.24

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera m), numero 3), sopprimere le parole: «a costi sopportabili e».

18.25

MALAN

Al comma 1, lettera n), numero 1), sostituire l'alinea 7-bis) con la seguente:

«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa, ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati nell'ambito del procedimento sono acquisite anche la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale da parte delle amministrazioni competenti. se necessarie, nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.26

VACCARI

Al comma 1, lettera n), numero 1), capoverso «Art. 17-bis)», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";*
- b) dopo le parole: "in coerenza con la stessa;" sono aggiunte le seguenti: "ove relativi elaborati progettuali siano stati presentati";*
- c) le parole: "è acquisita" sono sostituite con le seguenti: "sono acquisite";*
- d) dopo le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono inserite le seguenti: "e l'autorizzazione integrata ambientale", conseguentemente la parola: "necessaria" è sostituita con "necessarie";*

e) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».

18.27

MARAN

Al comma 1, lettera n), numero 1), alinea 7-bis), sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; dopo le parole: «in coerenza con lo stessa;» aggiungere le seguenti: «ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati»; sostituire le parole: «è acquisita» con le seguenti: «sono acquisite» e dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e l'autorizzazione integrata ambientale», conseguentemente sostituire la parola: «necessaria» con la seguente: «necessarie», e aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.42

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera n), numero 1), alinea 7-bis), sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; dopo le parole: «in coerenza con lo stessa;» aggiungere le seguenti: «ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati»; sostituire le parole: «è acquisita» con le seguenti: «sono acquisite» e dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e l'autorizzazione integrata ambientale», conseguentemente sostituire la parola: «necessaria» con la seguente: «necessarie», e aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.28

Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1, lettera n), numero 1), alinea 7-bis), sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; dopo le parole: «in coerenza con lo stessa;» aggiungere le seguenti: «ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati»; sostituire le parole: «è acquisita» con le seguenti: «sono acquisite» e dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e l'autorizzazione integrata ambientale», conseguentemente sostituire la parola: «necessaria» con la seguente: «necessarie», e aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scovo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.29

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute"».

18.30

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti";

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.31

DE PETRIS

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).

18.32DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
URAS

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa in sicurezza di impianti e reti tecnologiche, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, eventuali interventi di gestione degli impianti e del sito necessari all'operatività degli impianti produttivi. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità titolare del procedimento di bonifica, al fine di verificare che essi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi"».

18.33

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera n), numero 3), al comma 13-bis ivi menzionato, al secondo periodo, dopo le parole: «autorità titolare del procedimento di bonifica» inserire le seguenti: «e dalla stessa autorizzato».

18.34DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

18.35

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera o), all'articolo 242-bis ivi menzionato, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della documentazione tecnica dalla quale risulti» aggiungere le seguenti: «l'assenza di ulteriori rischi ambientali e sanitarie»;

al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «autorizza» con le seguenti: «può autorizzare»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il piano è approvato» con le seguenti: «il piano può essere approvato»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «decorso il predetto termine, l'operatore» sostituire la parola: «esegue» con le seguenti: «può eseguire»;

al comma 3, sopprimere l'intero sesto periodo compreso tra le parole: «Trascorso» e: «legittimi».

18.36

DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), capoverso 242-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'amministrazione competente si pronuncia con adeguata motivazione entro 90 giorni, decorsi i quali il progetto si intende rifiutato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18.37

DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), capoverso 242-bis, comma 3, sopprimere le parole: «Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi».

18.38

DELLA VEDOVA, MARAN

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) all'Allegato II, alla Parte II, punto 4-bis) sono soppresse le seguenti parole: "ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «c) e d)» con le seguenti: «c), d) e o-bis)».

18.39

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzi dette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte».

18.0.1

CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le regioni, attraverso lo strumento dell'accordo di programma, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali

dismesse che sono individuate dalle stesse regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito *internet* istituzionale di ciascuna regione.

2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articolo 11, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:

- a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
- d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

2. la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevata di duemila euro.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-ter, le seguenti agevolazioni.

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Ai lavoratori neo assunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore l'ammontare contributivo dovuto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

18.0.2

MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere esclusivamente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

18.0.3

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: "con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito," sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: "o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico" sono soppresse».

18.0.4

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *t*), comma 1 dell'articolo 2, le parole: ", con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito," sono soppresse;

b) alla lettera *b*), comma 2 dell'articolo 10 le parole: "o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico" sono soppresse».

18.0.5

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, comma 2, lettera *b*), dopo le parole: "del medesimo soggetto giuridico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di società controllate, controllanti, controllate dalla medesima controllante"».

18.0.6

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "del medesimo soggetto giuridico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di società controllate, controllanti, controllate dalla medesima controllante"».

Art. 19.**19.1**

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.2

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 6, il comma 14 è sostituito dai seguenti:

"14. Per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione per la quale è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica e produce altresì gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo. A tal fine: *a*) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3; *b*) l'autorità competente, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera *g*), che devono essere prestate a favore della regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia.

14-*bis*. Al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 14, al fine di assicurare l'unicità del relativo procedimento, provvede l'autorità competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152/06"».

19.3

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso «14.», al secondo paragrafo, dopo le parole: «di cui all'articolo 208, comma 3» aggiungere i seguenti periodi: «É consentito ai rappresentanti di associazioni di tutela ambientale a carattere nazionale o di comitati locali che abbiano mostrato interesse nei progetti all'esame della conferenza dei servizi di potervi assistere e di poter presentare memorie e documenti tecnici relative ai progetti in valutazione. L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione é tenuta a pubblicare sul proprio sito le valutazioni sulle osservazioni eventualmente ricevute e, se del caso, le modalità del loro recepimento entro 60 giorni dal loro ricevimento e comunque prima del rilascio definitivo delle autorizzazioni».

19.4

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 124, comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio, ad esclusione di quella relativa agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni"».

19.5

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera *d*), dopo le parole: "in modo differenziato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché rifiuti originati da imballaggi compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002";

2) alla lettera *e*), dopo la parola: "domestiche" sono inserite le seguenti: "e non domestiche"».

19.6

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 185, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: "*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura nonché il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

2) alla lettera *f*), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato"».

19.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 185, comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, anche utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomasse mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, anche utilizzato per la produzione di energia da biomasse, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

19.8

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi" e dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio".

a-ter) all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma *9-bis* aggiungere il seguente:

"*9-ter*. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

19.9

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento ai seguenti: *a*) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; *b*) diffusione del compostaggio domestico; *c*) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; *d*) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; *e*) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia

di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio"».

19.10

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 205, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

19.11

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al capo IV del titolo I della parte quarta, dopo l'articolo 213 è inserito il seguente:

"Art. 213-bis. *(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico*

e digestione anaerobica) -1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

19.12

VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 214, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con decreto direttoriale si provvede ogni anno all'aggiornamento delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate"».

19.13

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 228, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della rispettiva cessione».

19.14

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

19.15

VACCARI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"6 L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. L'iscrizione alle categorie sopra indicate da parte delle imprese registrate EMAS o certificate ISO14001 è effettuata attraverso un'autodichiarazione. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.";

2) il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. Per le imprese che risultano registrate EMAS o certificate ISO 14001 l'iscrizione sarà rinnovata rispettivamente ogni 10 e 8 anni, attraverso autodichiarazione, come previsto all'articolo 209, comma 1.";

3) il comma 8 è sostituito con il seguente:

"8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti originati da qualsiasi attività legittimante svolta e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi senza eccedere la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'iscrizione delle imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 ha una validità rispettivamente di 20 e 15 anni. Le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 possono provvedere a comunicare la propria iscrizione e qualsiasi tipo di variazione anche attraverso autodichiarazione.";

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Fermo restando quanto disposto al comma 8, l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano le modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1999"».

19.16

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere , in fine, la seguente:

«c-bis) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

"ff-bis) 'digestato da non rifiuto': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis, che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia"».

19.17

VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, infine, le seguenti:

«c-bis). all'articolo 187, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

c-ter). all'articolo 216-*bis* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze"».

19.18

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 190, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. Per i cantieri di durata inferiore ai 6 mesi le scritture avvengono su un unico registro tenuto presso la sede legale. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione"».

19.19

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) All'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte di coloro che aderiscono a convenzioni o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 comporta l'automatica iscrizione all'Albo, senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi .";

c-ter). All'articolo 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione

e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata .";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa europea e possono prevedere semplificazioni amministrative e agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto della normativa europea ed il ricorso a strumenti economici"».

19.20

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera c) , aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 212, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 2f del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi già soggetti ad iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui al comma 5 non necessitano di iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi e non pericolosi ed inoltre non sono soggetti alle limitazioni indicate precedentemente"».

19.21

VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti europei in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.22

MARAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti comunitari in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.25

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti comunitari in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.23

Giuseppe ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti comunitari in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.0.1

NENCINI, FEDELI, MATTEOLI, Stefano ESPOSITO, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, CHITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;***«Art. 19-bis.***(Semplificazioni in materia di vita tecnica degli impianti funiviari)*

1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di sei anni" e, conseguentemente, al comma 3 le parole: "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di sei anni"».

19.0.2

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, NENCINI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Semplificazioni in materia di vita tecnica degli impianti funiviari)*

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto dell'Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle

scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno 2014».

19.0.3

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Ai fini dello smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamento nei territori disagiati individuati dall'articolo 3, punto 23) del regolamento CE 1069/09, in assenza di impianti di incenerimento, le autorità locali individuano luoghi di smaltimento comune».

19.0.4

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni in atmosfera di allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato IV alla parte quinta, nella parte I, numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera z) è inserita la seguente:

"z-bis) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il

sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Altro pollame	Da 30000 a 40000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Allevamenti di struzzi	Da 700 a 1500

».

Art. 20.

20.1

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

20.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile», con le seguenti: «effettuati direttamente da imprese».

20.3

CATALFO, DONNO, BENCINI, GAETTI, CASALETTO, FATTORI, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al comma 3-ter, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "50 per cento", sono sostituite con le seguenti: "40 per cento"».

20.4

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 4 premettere il seguente:

«04. All'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di cui al comma 1, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo"».

20.5

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, alinea 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «alla sua tenuta» aggiungere le seguenti: «un libero professionista abilitato»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «in tal caso» aggiungere le seguenti: «il libero professionista o»;

c) alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «ciascun socio» con le seguenti: «ciascuno di essi».

20.6

MARAN

Al comma 4, alinea 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «alla sua tenuta» aggiungere le seguenti: «un libero professionista abilitato»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «in tal caso» aggiungere le seguenti: «il libero professionista o»;

c) alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «ciascun socio» con le seguenti: «ciascuno di essi».

20.48

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 4, alinea 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «alla sua tenuta» aggiungere le seguenti: «un libero professionista abilitato»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «in tal caso» aggiungere le seguenti: «il libero professionista o»;

c) alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «ciascun socio» con le seguenti: «ciascuno di essi».

20.7

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti rmodificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"».

20.8

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. A partire dal 1° gennaio 2014 possono essere disposti specifici finanziamenti finalizzati all'adeguamento ed alla sostituzione delle macchine agricole"».

20.9

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori

agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli".

5-ter. All'onere di cui al comma *5-bis* valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

20.10

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.11

DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.12

BONFRISCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimen-

tare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.13

PAGLIARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.14

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358».

20.15

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci».

20.16

BERTUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatti salvi i limiti indicati dalla normativa comunitaria, le imprese agricole organizzate con contratto di rete hanno titolo ad accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali per il periodo 2014-2020».

20.17

ARACRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatti salvi i limiti indicati dalla normativa comunitaria, le imprese agricole organizzate con il contratto di rete hanno titolo ad accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali per il periodo 2014-2020».

20.18

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

20.19

BERTUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze dome-

stiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

20.20

ARACRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

20.21

SERRA, DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, nonché i disoccupati che, pur non essendo imprenditori agricoli, abbiano i requisiti di cui all'articolo 7, comma secondo della legge 3 maggio 1982, n. 203, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi"».

20.22

BERTUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento».

20.23

ARACRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento».

20.24

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 45-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, dopo le parole "macchine agricole" sono inserite le seguenti: "e delle attrezzature di lavoro impiegate nelle imprese agricole singole ed associate"».

20.25

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro oltre il primo che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore a partire dal secondo rapporto di lavoro si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto instaurato"».

20.26

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge n. 12 del 11 gennaio 1979, al 4 comma è aggiunto il seguente periodo: "Le imprese considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma alle associazioni dei datori di lavoro agricolo che

possono gestire gli adempimenti direttamente o tramite servizi o centri di assistenza fiscale da loro stesse istituiti"».

20.27

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, dopo le parole "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi» sono inserite le seguenti: «i lavoratori agricoli stagionali con contratto a tempo determinato fino a nove mesi"».

20.28

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni, nella legge n. 81 del 11 marzo 2006, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A seguito della comunicazione, l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni. In caso di contenzioso amministrativo o giurisdizionale la compensazione non potrà aver luogo sino definizione del giudizio"».

20.29

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali individua le misure di buona tecnica e buona prassi, per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole ed agro alimentari e le relative misure di prevenzione, protezione e la gestione delle emergenze, nel rispetto dei criteri di semplificazione

con particolare riferimento alle aziende agricole classificate a rischio medio e basso (ed agli impianti di distribuzione del gasolio). Sono confermate le direttive tecniche contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 36 dell'11 dicembre 1985, con particolare riferimento all'applicazione dei controlli antincendio agli impianti di essiccazione dei cereali ed ai depositi di paglia e fieno"».

20.30

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto i contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole"».

20.31

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 34, comma 48, secondo periodo, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole "dal 10 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2016"».

20.32

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-bis) ai fini del calcolo dei limiti quantitativi di cui al numero precedente, il deposito temporaneo effettuato da imprenditori agricoli presso

il sito messo a disposizione dalla cooperativa agricola di cui sono soci è considerato distinto ed altro rispetto al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla cooperativa stessa";

b) all'articolo 193, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, per il caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.33

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 188-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modificazioni, è inserito, in fine, il seguente periodo: ", ed escluse le imprese agricole, le attività commerciali e di servizi che conferiscono i propri rifiuti a centri di raggruppamento o nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta"».

20.34

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " nonché gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi nel limite di trecento chilogrammi o trecento litri l'anno e che aderiscono ad un circuito organizzato di raccolta"».

20.35

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di accertamento e di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1";

b) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e le eventuali connesse attività di verifica ai fini previdenziali".

5-ter. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004».

20.36

BERTUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, sono assimilati alle imprese a forte consumo di energia elettrica».

20.37

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le agenzie per le imprese di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, possono indire la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per l'istruttoria dei procedi-

menti di interesse agricolo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale ipotesi, le agenzie per le imprese forniscono supporto organizzativo e gestionale alla conferenza stessa partecipandovi in rappresentanza dell'imprenditore agricolo che abbia a tal fine conferito mandato».

20.38

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».

20.39

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"d-bis). L'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 3 del presente articolo, compiuta dall'impresa agricola che effettua produzione primaria e non trasforma il prodotto, costituisce altresì adempimento all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004"».

20.40

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il modello di comunicazione unica individuato dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, comprende una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle

amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione. Con apposito decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma sono apportate le conseguenti modifiche al decreto di cui al comma 7"».

20.41

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il riferimento alle cooperative di lavoro si interpreta nel senso che sono suscettibili di ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale anche le cooperative forestali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

5-ter. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative agricole e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

5-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 194 del 2008 si interpreta nel senso che sono esclusi dal campo di applicazione di tale provvedimento gli imprenditori agricoli comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzando i prodotti prevalentemente forniti dai soci».

20.42

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano:

a) il controllo igienico-sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) il controllo relativo agli aspetti ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri.»;

b) il comma 4 è abrogato».

20.43

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agro alimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di riunioni del Comitato tecnico con cadenza almeno mensile, al fine di individuare, attraverso la realizzazione di sotto gruppi specifici per filiere agroalimentari, tavoli di lavoro permanenti per il coordinamento dell'attività di prevenzione e contrasto delle frodi e per la sicurezza agroalimentare;

b) previsione che il Comitato tecnico eserciti una attività di pianificazione annuale delle attività da espletare, con suddivisione dei compiti tra gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, al fine di semplificare l'azione di contrasto alle frodi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni dei controlli;

c) condivisione delle informazioni e dei dati a disposizione degli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, anche per singole filiere o singole operazioni.

5-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 5-bis redige una relazione annuale sulla propria attività e sui risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, da sottoporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

5-quater. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, in particolare quella finalizzata al contrasto delle frodi agroalimentari, e l'uniformità di comportamento

degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:

a) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

b) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.

5-quinquies. Al fine di garantire la trasparenza e la semplificazione del sistema dei controlli e delle attività ispettive espletati nei confronti delle imprese agricole, il Comitato tecnico di cui al comma *5-bis* predispone la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.

5-sexies. Dall'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

20.44

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate";

b) al comma 8, la parola: "prioritariamente" è soppressa».

20.45

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi».

20.46

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».

20.47

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.

5-quater. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole: "all'articolo 2135 del codice civile" sono aggiunte le seguenti: "nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1.1"».

20.0.1

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di importazione temporanea di armi comuni da sparo)

1. All'articolo 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«L'importazione temporanea di armi da sparo, limitatamente alle armi fabbricate anteriormente al 1950 e alle loro repliche ad avancarica, è ammessa anche per gli aderenti alle associazioni tradizionali e culturali riconosciute ai quali, in occasione di rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche o commemorative, in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della presente legge, ne sono consentiti l'esibizione, il porto e l'uso con cartucce a salve, previo rilascio all'associazione interessata di apposita autorizzazione da parte dell'autorità locale di pubblica sicurezza sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Sono parimenti consentiti, in tali casi, l'importazione temporanea, l'esibizione e il porto di sciabole».

20.0.2

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, in materia di produzione della "mozzarella di bufala campana" (DOP))

1. Al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 l'articolo 4-*quinquiesdecies* è sostituito dal seguente:

Articolo 4-*quinquiesdecies* –1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107 del 1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui

ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto al primo comma del presente articolo tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP.».

20.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 20-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di rete)

1. Dopo il comma 4 *ter*, dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. 0.1: Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma precedente, il contratto può essere sottoscritto digitalmente e trasmesso al Registro delle imprese ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*."».

20.0.4

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle pa-

role: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*"».

20.0.28

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*"».

20.0.5

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*"».

20.0.6

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.20-bis.

(Semplificazioni in materia di carburanti)

1. A partire dal 1 gennaio 2014 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma».

20.0.7

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di carburanti)

1. A partire dal 1° gennaio 2014 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata in una misura percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico si provvede ad aggiornare i criteri, le condizioni e le modalità per l'attua-

zione dell'obbligo, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.».

20.0.8

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di carburanti)

1. A partire dal 1 gennaio 2014 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.».

20.0.9

PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (*imprese pubbliche e in monopolio legale*). - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis Le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, operano mediante società separate ovvero mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli da *2447-bis* a *2447-decies* del codice civile.

2-ter L'obbligo di cui al comma *2-bis* non si applica alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, di cui sono risultate aggiudicatarie.

2-quater Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al precedente comma *2-bis* rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi ovvero utilizzino al fine delle attività svolte mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma *2-bis*, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies L'Autorità, d'ufficio o su denuncia, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai commi *2-bis* e *2-quater*. All'istruttoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14.

2-sexies Nei casi di accertate infrazioni ai commi *2-bis* e *2-quater*, l'Autorità fissa alle imprese il termine per l'eliminazione delle infrazioni e applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro."».

20.0.10

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti: fatturazione e dichiarazione conformità)

1. La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è rilasciata,

previa accettazione dell'opera da parte del committente, contestualmente all'emissione del relativo documento fiscale.

2. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* ed *h)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso allo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

3. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Fino alla data del 31 dicembre 2013, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di consentire l'adempimento in via telematica ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, soggetti privati possono utilizzare la procedura cartacea prevista dalle disposizioni previgenti.»

20.0.11

FUCKSIA, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione F-Gas)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: *5-bis*. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione "imprese" che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato;

b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".».

20.0.12

GIACOBBE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione F-Gas)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *5-bis*. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione "imprese" che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato.

b) all'articolo 9, comma 5, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".».

20.0.13

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione in materia di funzioni ed organizzazione degli enti e delle società vigilate dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali nell'intento di istituire "Verdissima")

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema degli enti e organismi pubblici vigilati dal Mipaaf, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'Istituzione dell'Agenzia nazionale di ricerca in Agricoltura e per lo sviluppo Agroalimentare e Forestale denominata "Verdissima", con sede legale a Roma.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica di diritto pubblico, ente di ricerca in agricoltura e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici, alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali ed ittici anche ai fini statistici e socio economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto ed il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche crediti zio e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'ISMEA, dall'AGEA, dall'INEA, dal CRA, da ISA, dal SGFA srl, da ISI srl, dal SIN e da AGECONTROL, in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti ad autonome aree funzionali, così composte:

VERDISSIMA RICERCA che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare, e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agro alimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

VERDISSIMA CONTROLLA che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agro alimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

VERDISSIMA EROGA che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni;

VERDISSIMA PROMUOVE che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiere agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

4. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei revisori. Il Presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità, di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Il Presidente è illegale rappresentante dell'Agenzia e presiede il Consiglio. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il Consiglio adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia; delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento; adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti, conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; esamina e approva il bilancio; esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno su designazione del Ministro dell'Economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. Il Collegio

dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

5. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'Agenzia è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia; disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali; stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia. Entro i successivi quindici giorni sono nominati gli organi dell'Agenzia.

7. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, gli enti vigilati ISMEA, AGEA, INEA, CRA, ISA, SGFA srl, ISI srl, AGECONTROL sono soppressi, mentre per il SIN, l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi. Entro 60 giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto e dall'articolazione territoriale.

8. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

20.0.14

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro nel settore agricolo)*

1. All'articolo 45-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "macchine agricole", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "attrezzature di lavoro nel settore agricolo"».

20.0.15

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza».

20.0.16

PEPE, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)*

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/73, le confezioni di sementi di ca-

napa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificata mente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

20.0.17

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati in convenzione con le associazioni nazionali riconosciute della pesca dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità di cui al presente articolo».

20.0.18

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è premesso il seguente:

"03. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale per ciascuna impresa, le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al relativo controllo, la data, la tipologia, i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese e, nel caso di imprese del settore agricolo e agroalimentare, a sviluppare e attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito nazionale e regionale, interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali.";

c) al comma 4:

1) all'alinea, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) programmazione e rafforzamento del coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate alle attività di controllo, anche attraverso l'istituzione di un comitato tecnico-operativo con funzioni dirette, che si riunisca con cadenza regolare, al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e di recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate»;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) partecipazione attiva all'implementazione del sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo e agro alimentare degli enti pagatori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione della normativa europea e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, delle Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (ASL);";

4) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative e promozione di accordi di collaborazione ed interscambio tra le amministrazioni pubbliche, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

5) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) accessibilità alle informazioni contenute nel sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo e agro alimentare da parte delle imprese agricole o dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e di tutte le amministrazioni interessate;"

6) dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) riduzione dei costi dell'attività ispettiva nelle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto delle produzioni di qualità che beneficino di denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), di specialità tradizionali garantite (STG), e che sono realizzate con metodi di produzione biologica e con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea."».

20.0.19

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-*bis*, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa";

b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA";

c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "un termine per l'adempimento" sono aggiunte le seguenti: "nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio";

d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: "La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1" sono inserite le parole: "e di cui al comma 2-*bis*)" e sostituire le parole da: "Con decreto del Ministro della salute" fino alla fine del periodo con le parole: "Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente".

e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

"2-*bis*. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

- I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
- II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
- III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
- IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis);

f) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio";

g) all'articolo 130, comma 4, le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 126";

h) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza"».

20.0.20

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

20.0.21

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sanzioni in materia di società cooperative)

1. All'articolo 12, comma 5-ter, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le parole: "la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000"».

20.0.22

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate le parole da: "e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente" fino alla fine del comma».

20.0.23

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 20-bis.

(Comunicazione antimafia)

1. All'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 alla fine del comma 4 inserire il seguente periodo: "In caso di mancato rilascio della comunicazione antimafia nel termine previsto di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, possono comunque procedere alla stipula dei contratti o sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, fermo restando il re-

cesso dai contratti stessi in caso di sopravvenuti impedimento all'esito delle verifiche antimafia da parte della competente Prefettura"».

20.0.24

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Informazione antimafia)

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "di cui al comma 2" con le seguenti: "di quarantacinque giorni";

Inoltre all'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 3, abrogare le parole: ", ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta,".»

Conseguentemente, dopo le parole: "procedono anche in assenza dell'informazione antimafia." inserire le seguenti: "Nei casi di urgenza i soggetti di cui sopra procedono senza dover attendere alcun termine".

20.0.25

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Validità comunicazione antimafia)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. La comunicazione antimafia e l'informazione antimafia nel lasso di tempo delle loro validità come indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere utilizzate per tutti i contratti da stipularsi con il medesimo soggetto per il quale si dispone di certificato valido"».

20.0.26

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Applicabilità normativa antimafia)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1 sostituire la parola "subcontratti" con la seguente: "subappalti"».

20.0.27

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Verifiche documentazione antimafia)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2 dopo le parole: "anche al socio di maggioranza" aggiungere le seguenti: "persona fisica" e dopo le parole: "ovvero al socio" inserire le seguenti: "persona fisica"».

Art. 21.**21.1**

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 48, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in ret-

tifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'articolo 12, lettere *d*) ed *e*).

4. Le società e gli enti, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione"».

21.7

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 48, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'articolo 12, lettere *d*) ed *e*).

4. Le società e gli enti, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o inte-

grativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione"».

21.2

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 331 del 1993 e successive modificazioni, sono esclusi dagli accertamenti in materia di imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633 qualora gli stessi decidano di versare per cinque esercizi finanziari consecutivi le imposte dovute, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, maggiorate del 15 per cento.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i benefici fiscali di cui al comma 3-bis, nonché le modalità attuative delle citate disposizioni».

21.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.bis. L'Agenzia delle Entrate provvede a fornire, all'inizio del periodo d'imposta in corso, ai soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, delle dichiarazioni IVA e di qualsiasi altra comunicazione annuale dei dati, il prodotto *software* aggiornato con le modifiche normative per il quale l'applicativo si rende necessario».

21.4

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In materia di ritardati versamenti per i soggetti che devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa tutti i percipienti, si applicano le disposizioni sul ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

21.5

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca forme di ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per i ritardati versamenti, errori burocratici e di minore entità per i soggetti che devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa tutti i percipienti».

21.6

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

21.0.1

FUCKSIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cento. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le Banche, la Società Poste Italiane S.p.A e gli altri prestatori di servizi di pagamento non possono imporre sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico, alcun tipo di commissione od onere aggiuntivo, né a carico dei clienti, né degli esercenti"».

21.0.2

FUCKSIA, MOLINARI, VACCIANO, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le Banche, la Società Poste Italiane S.p.A e gli altri prestatori di servizi di pagamento, non possono imporre sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico, alcun tipo di commissione od onere aggiuntivo né a carico dei clienti, né degli esercenti"».

Art. 22.**22.1**

MARAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile richiamata al primo periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, deve intendersi come imposta dovuta».

22.14

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile richiamata al primo periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, deve intendersi come imposta dovuta».

22.2

MARAN

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12-bis non si applicano agli operatori finanziari tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 per le operazioni intercorse con non residenti, in esecuzione di ordini e disposizioni ricevuti dalla clientela"».

22.15

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

"12-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12-*bis* non si applicano agli operatori finanziari tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 per le operazioni intercorse con non residenti, in esecuzione di ordini e disposizioni ricevuti dalla clientela"».

22.3

ZANETTIN

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

"12-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12-*bis* non si applicano agli operatori finanziari tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 per le operazioni intercorse con non residenti, in esecuzione di ordini e disposizioni ricevuti dalla clientela"».

22.4

MARAN

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni sono dovute, da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione in base a tali norme"».

22.16

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni sono dovute, da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione in base a tali norme"».

22.5

ZANETTIN

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni sono dovute, da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione in base a tali norme"».

22.6

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*9-bis*. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma *2-bis* è soppresso.

9-ter. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a *28-ter* sono soppressi.

9-quater. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".

9-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi al-

l'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

22.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso».

22.8

FUCKSIA, MOLINARI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è abrogato».

22.9

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

22.10

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro

di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro"».

22.11

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

22.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater. È data facoltà ai contribuenti di indicare i dati richiesti nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1 del presente articolo analiticamente secondo le singole fatture di ciascun cliente e fornitore e di inserire tutte le fatture emesse e ricevute. In tal caso, la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1 assolve anche l'obbligo della conservazione dei registri previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

22.13

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

22.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla PA, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

22.0.2

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpretazione autentica in materia di DURC)

1. La norma di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, comma 29, si interpreta nel senso che dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, non si applica la fattispecie di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

22.0.5

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpretazione autentica in materia di DURC)

1. La norma di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, comma 29, si interpreta nel senso che dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, non si applica la fattispecie di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

22.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale" sono inserite le seguenti: "o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 codice civile"».

22.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Omogeneizzazione scadenze fiscali)

1. Sostituire il comma 1, dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86 con il seguente:

"1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 16 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"».

Art. 23.**23.1**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato ai produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del presente decreto, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non abbia superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia stato superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai produttori agricoli che optino per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del presente decreto.

Per le prestazioni di servizi imponibili effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del presente decreto, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3 e dell'articolo

49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

23.2

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 19-bis1, lettera i), il primo periodo è sostituito dal seguente: "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relative alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, per i fondi immobiliari di *social housing* e per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il primo periodo è sostituito dal seguente: 'I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, né immobili posseduti da Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero.'";

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. La lettera c-bis) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, è sostituita dalla seguente: 'Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria e loro consorzi.'";

"3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo 23 producono la loro efficacia per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

23.3

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con i seguenti:

«1) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera *e-bis*), l'Agenzia delle Entrate entro quindici giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, può emettere provvedimento di revoca dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427".

2) al comma 7-*ter* le seguenti parole: "diniego o" sono soppresse».

Conseguentemente, alla lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «di inclusione o».

23.4

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) Nella Tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente:

128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nei verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere *c*) e *d*) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-*bis*) della parte seconda della presente tabella».

23.5

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:

«c-bis) a decorrere dal 10 gennaio 2014, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "127-bis) somministrazione di gas metano e di gas di petrolio liquefatti usati per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 mila euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

23.6

MORGONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi di piccola manutenzione ordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dallo gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione e quantificati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvedere mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo

comma e riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

23.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Le spese per l'imposta sul valore aggiunto sostenute per i lavori e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori su immobili situati nel territorio dello Stato, eseguiti dallo gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, sono detraibili dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo di euro 1.500.

2-ter. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere di cui al comma *2-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.8

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituire le parole: «anche professionali» con le parole «ad esclusione di quelli di natura professionale».

23.9

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, è aggiunto il seguente comma:

È prevista l'esclusione dagli obblighi di cui al comma 4 per i professionisti che realizzano meno del 50 per cento del proprio fatturato da prestazioni erogate ai consumatori finali.».

23.10

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, è aggiunto il seguente comma:

È prevista l'esclusione dagli obblighi di cui al comma 4 per i professionisti che emettono un numero massimo di 40 pagamenti l'anno.

23.11

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferma restando la limitazione alle prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, l'articolo 25-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 si interpreta nel senso che tra le aziende ed istituti di credito e le società finanziarie cui non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, rientra anche Poste Italiane S.p.A..».

23.0.1

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 23-bis.***(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)*

«1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia;"

2. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 400 mila euro a decorrere dal 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.».

Art. 24.**24.1**

NACCARATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso.».

24.0.1

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Interpretazione autentica in materia di obblighi contributivi a carico di imprese e professionisti operanti all'estero)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, è aggiunto infine il seguente: "Il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, non rileva ai fini dell'applicazione ai soggetti destinatari delle disposizioni in materia di contributi previdenziali facenti capo alle Casse Nazionali di previdenza e assistenza di liberi professionisti."

2. Al comma 2 dell'articolo 90, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: "Detto contributo" aggiungere le seguenti: ", concernente attività prestate sul territorio nazionale a committenti residenti in Italia e per le quali è previsto l'obbligo di forma da parte di un iscritto all'albo professionale," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Detto contributo dovrà essere versato a favore della Cassa di previdenza cui appartengono in misura prevalente detti firmatari del progetto.";

b) alla lettera *b)*, sostituire le parole: "Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali" con le seguenti: "Rispetto alle attività soggette ad obbligo di firma da parte di soggetti iscritti all'albo professionale, svolte a favore di committenti residenti in Italia," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Detto contributo dovrà essere versato a favore della Cassa di previdenza cui appartengono in misura prevalente detti firmatari del progetto"».

24.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità non superano il cinque per cento per ciascuna voce tariffaria delle merci dichiarate.

3. Se a seguito di differenze relative a qualità, quantità e valore i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata:

in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa, qualora si tratti di differenza di qualità o di quantità;

Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento, con provvedimento motivato del direttore della dogana, la sanzione amministrativa è determinata in misura non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.».

24.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Termini di iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)*

1. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014"».

Art. 27.**27.1**

ALBERTI CASELLATI, AUGELLO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, il n. 5) è sostituito dal seguente:

"5) le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti dai soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge;"».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «riscossione» sono inserite le seguenti «e per le operazioni relative alla riscossione dei tributi».

27.2

BONFRISCO

Al comma 4, dopo le parole: «si applica,» inserire le seguenti:

«su opzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986,».

27.3

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il punto 3), comma 4-ter) articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, si interpreta nel senso che la redazione ed il deposito della situazione patrimoniale, sono obbligatori solamente per i contratti di rete iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese».

27.4

MORGONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che, per il periodo di imposta, i familiari partecipanti all'impresa per la stessa attività lavorativa risultino nominativamente iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero diano preventiva comunicazione dell'inizio della collaborazione nell'impresa familiare alla competente sede territoriale della Agenzia delle Entrate."

4-ter. Le comunicazioni alla sede territoriale di cui al comma 4-bis devono essere effettuate secondo modalità definite con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'emanazione del provvedimento, sono ritenute valide le comunicazioni avvenute mezzo posta elettronica certificata e contenenti le informazioni utili ad individuare i soggetti interessati».

27.0.1

BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione fiscale per il gasolio agricolo)

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, il terzo capo verso è sostituito con il seguente:

"L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

27.0.2

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione fiscale per il gasolio agricolo)

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."

2. Il decreto attuativo di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

27.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Esercizio dell'attività di vendita da parte di aziende agricole)*

"1. La rivendita di beni agricoli-acquistati da altri imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata dagli imprenditori agricoli, costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario"».

Art. 28.**28.1**

ALBERTI CASELLATI, AUGELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, si interpreta nel senso che l'istanza di rimborso di cui al comma 1 del medesimo articolo può essere presentata anche nel caso in cui le ritenute versate dal sostituto d'imposta all'atto dell'erogazione di somme e valori soggetti a ritenuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, risultino non più dovute per effetto di legge, provvedimento giudiziario, provvedimento amministrativo o accordo tra le parti, anche di natura transattiva e, inoltre, che nei casi previsti dal medesimo comma 1, il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data in cui la legge è entrata in vigore, il provvedimento giudiziario è stato emanato, il provvedimento amministrativo è stato adottato e l'accordo tra le parti, anche di natura transattiva, si è concluso».

Art. 29.**29.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili"».

29.2

MARAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».

29.3

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».

Art. 30.**30.0.1**

SCALIA, COLLINA, DE MONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "A decorrere dal 1 o gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".

2. All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

4. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 8 maggio 2009, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».

30.0.2

TOMASELLI, FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

e) ai comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui al-

l'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9».

30.0.3

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

e) ai comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9».

30.0.35

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

e) ai comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-*bis*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-*bis*, comma 9».

30.0.4

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 1, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite da: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola: "cinque" è sostituita da: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole: "10 per cento" sono sostituite da: "20 per cento" e le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite da: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: "5 per cento" con "10 per cento", le parole: "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole: "un miliardo di lire" con "500 mila euro";

e) al comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole: "1 per cento" con "2 per cento", le parole: "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole: "un miliardo di lire" con "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole: "il 100 per cento" sono, sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n.567:

a) al comma 1, primo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da: "venti per cento" e al secondo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9.».

30.0.5

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater".».

30.0.6

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Estensione del regime fiscale della cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica)

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili a scopo turistico, a decorrere dal periodo di imposta in corso, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Ad eventuali oneri, non compensati dal maggior gettito atteso, derivanti dall'applicazione della presente norma, si provvede per un importo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012- 2014 mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

30.0.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 1, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite da "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera *a*), la parola: "cinque" è sostituita da: "tre";

c) al comma 7, lettera *b*), numero 1), le parole: "10 per cento" sono sostituite da: "20 per cento" e le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite da: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera *b*), numero 2), sostituire le parole: "5 per cento" con "10 per cento", le parole: "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con "500 mila euro"«;

e) al comma 7, lettera *b*), numero 3), sostituire le parole: "1 per cento" con "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole: "un miliardo di lire" con 500 mila euro;

f) al comma 8, le parole: "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento",

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n.567:

a) al comma 1, primo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da "venti per cento" e al secondo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-*bis*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9».

30.0.8

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.9

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti."».

30.0.10

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».

30.0.11

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Risposta "veloce" all'interpello fiscale)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: "centoventi" è sostituita dalla parola: "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole: "centoventi" e "sessanta" con le seguenti: "novanta"».

30.0.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esenzione fabbricati rurali)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge 30 dicembre 199, n. 557».

30.0.13

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla disciplina sull'uso del contante)

1. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento».

30.0.14

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla disciplina sull'uso del contante)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento».

30.0.15

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito emessi da società non quotate)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 è soppresso.».

30.0.36

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito emessi da società non quotate)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 è soppresso.».

30.0.16

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito emessi da società non quotate)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 è soppresso.».

30.0.17

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Addizionali comunali e regionali Irpef)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e neri oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».

30.0.18

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Addizionali comunali e regionali Irpef)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e neri oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».

30.0.37

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Addizionali comunali e regionali Irpef)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferrisce".

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e neri oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».

30.0.19

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del TFR)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito con il seguente comma I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo (...). Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. (...) Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

30.0.38

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del TFR)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito con il seguente comma I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo (...). Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli

indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. (...) Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

30.0.20

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del TFR)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito con il seguente comma «I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo (...). Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. (...) Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

30.0.21

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Soppressione della riliquidazione dell'imposta sul TFR)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso».

30.0.39

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Soppressione della riliquidazione dell'imposta sul TFR)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso».

30.0.22

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Soppressione della riliquidazione dell'imposta sul TFR)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso».

30.0.23

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tassazione del trattamento di fine rapporto)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"».

30.0.40

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tassazione del trattamento di fine rapporto)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"».

30.0.24

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tassazione del trattamento di fine rapporto)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"».

30.0.25

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

30.0.41

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

30.0.26

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

30.0.27

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Eliminazione visto di conformità per compensazione crediti IVA)

1. L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.42

ALBERTINI, DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Eliminazione visto di conformità per compensazione crediti IVA)*

1. L'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 7) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.28

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Eliminazione visto di conformità per compensazione crediti IVA)*

1. L'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 7) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.29

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Semplificazione elenchi servizi)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma *6-ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli

articoli 7-*quater* e 7-*quinqües* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.».

30.0.30

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione elenchi intrastat servizi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqües* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse».

30.0.43

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione elenchi intrastat servizi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse».

30.0.31

FABBRI, FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione elenchi intrastat servizi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse».

30.0.32

TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

30.0.33

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

30.0.44

ALBERTINI, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

30.0.34

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

Art. 31.**31.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «tra il 30 e il 100 per cento» con le seguenti: «tra il 10 ed il 70 per cento»;

alla lettera a), sostituire la parola: «30 per cento» con la seguente: «15 per cento»;

alla lettera b), sostituire la parola: «50 per cento» con la seguente: «30 per cento»;

alla lettera c), sostituire la parola: «75 per cento» con la seguente: «60 per cento»;

alla lettera d), sostituire la parola: «100 per cento» con la seguente: «70 per cento».

31.0.1

MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifica all'articolo 82 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 82, primo comma, del Codice di procedura civile, sono soppresse le seguenti parole: "nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100"».

31.0.2

FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione amministrativa per l'autotrasporto di cose)

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 7) del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, a partire dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'autorità competente, oltre che per l'autorizzazione, anche per le verifiche e il mantenimento di tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, nonché per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – attraverso i propri Uffici periferici della Motorizzazione civile.

2. Presso gli Uffici indicati al comma 1 sono tenuti di conseguenza gli albi provinciali previsti dall'articolo 1, secondo comma della legge 6 giugno 1974, n. 298, e la lettera *h*) di cui al comma 3 dell'articolo 102 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppressa. Con lo stesso decreto del comma 1 sono stabilite, sentita la Conferenza unificata, le disposizioni strutturali ed organizzative per il passaggio ai predetti Uf-

fici, da parte delle Amministrazioni provinciali, del relativo materiale e dell'eventuale personale».

31.0.3

CALEO, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Contributo ordinario agli enti parco nazionali)

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 1, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-bis e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

3. Quota parte dei risparmi di cui al comma 1 è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico.

4. I termini per la gestione contabile stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, per quanto attiene alla loro applicazione agli enti parco nazionali, sono dimezzati. L'ipotesi di si-

lenzio assenso disposta nel medesimo decreto costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge».

31.0.4

CALEO, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Contributo ordinario agli enti parco nazionali)

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 1, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

3. Quota parte dei risparmi di cui al comma 1 è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico».

31.0.5

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Semplificazioni in materia di ordini professionali)*

1. All'articolo 2, comma 3, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, le parole: "in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo" sono sostituite con le seguenti: "in un giorno festivo"».

31.0.6

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Semplificazioni in materia di ordini professionali)*

1. All'articolo 2, comma 5, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "quattro"».

31.0.7

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)*

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura

all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43".

2. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

31.0.8

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) la retribuzione è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il

diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

3) in ogni caso, la retribuzione non potrà mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli affari esteri.

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando – nei casi di personale assunto a contratto – comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

31.0.9

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"20-*sexies*. Il presente articolo si estende al personale a contratto del Ministero affari esteri in servizio all'estero presso le Ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura compatibilmente e nel rispetto della legge regolante il rapporto di lavoro di tale personale"».

Art. 32.**32.1**

MARAN

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:
«L'autorizzazione all'installazione di apparecchiature a risonanza magnetica (RM) di cui al presente articolo da parte della regione o della provincia autonoma territorialmente competente deve tenere conto di una mappatura precisa delle apparecchiature RM sul proprio territorio nel rispetto dei limiti fissati dal Ministro della salute, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

32.2

ALBERTINI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:
«L'autorizzazione all'installazione di apparecchiature a risonanza magnetica (RM) di cui al presente articolo da parte della regione o della provincia autonoma territorialmente competente deve tenere conto di una mappatura precisa delle apparecchiature RM sul proprio territorio nel rispetto dei limiti fissati dal Ministro della salute, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

32.0.1

CALEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al Codice della strada in materia di lanterne semaforiche)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione

istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-*bis* del citato articolo 41"».

32.0.2

CASTALDI, GIROTTO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Semplificazione delle procedure per l'allacciamento alla rete del gas)

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.

2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

32.0.3

ANITORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

"Al fine di alleggerire i gravosi adempimenti richiesti ai portatori di patologie gravi, trattate con terapie particolarmente debilitanti e invasive somministrate in strutture sanitarie specialistiche, è disposto che il referto medico è rilasciato al momento in cui viene accertata la patologia o sulla base del piano terapeutico prescritto, ed è trasmesso direttamente in via telematica dal sanitario responsabile, sia al datore di lavoro del paziente sottoposto a terapia sia a tutte le altre istituzioni alla quali lo stesso paziente deve rivolgersi per ottenere di poter usufruire, senza ulteriori procedimenti burocratici, delle prerogative di legge previste, a tutela dei pazienti di tali patologie"».

Art. 33.**33.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNO, PERRONE, IURLARO, ZIZZA, AMORUSO, LIUZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, si deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e si destina a tal fine quota parte dei fondi già previsti dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

33.2

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Sopprimere il comma 2.

33.3

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca dovranno emanare un regolamento per le missioni estere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR.

2-ter. Decorsi i sessanta giorni, di cui al precedente comma, in mancanza di un regolamento delle missioni estere, le amministrazioni non potranno autorizzare missioni all'estero del personale, fino all'emanazione del regolamento».

33.4

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca dovranno emanare un regolamento per le missioni estere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR.

2-ter. Decorsi 60 giorni, in mancanza di un regolamento delle missioni estere di cui al comma precedente, le amministrazioni non potranno autorizzare le missioni all'estero del personale».

33.5

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

33.6

MARCUCCI

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla richiesta».

33.7

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4 è sostituito con il seguente:

"Art. 4 – (*Finanziamento degli enti di ricerca*) – 1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina una quota minima di almeno il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

2. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

3. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».

33.8

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. A decorrere dall'anno 2014, la quota di cui al comma 1, determinata in sede di ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca, è calcolata al netto del contributo destinato all'Agenzia spaziale italiana, in quanto contributo destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca«».

33.9

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «destinato all'Agenzia spaziale italiana,», inserire le seguenti: « – che non partecipa alla ripartizione del fondo per specifici programmi e progetti di cui al medesimo comma – ».

33.10

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 4, lettera d), dopo il capoverso «3.», inserire il seguente:

«3-bis. Le modifiche agli statuti e ai regolamenti, prima di essere sottoposti all'autorizzazione del Ministero, dovranno essere sottoscritti dalle Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL degli EPR».

33.11

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 4, lettera d), dopo il capoverso «3.», inserire il seguente:

«3-bis. Le modifiche agli statuti e ai regolamenti, prima di essere sottoposti all'autorizzazione del Ministero, dovranno essere sottoscritti dalle Amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR».

33.12

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 5.

33.13

MARCUCCI

Sopprimere il comma 5.

33.14

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è ambito che deve ritenersi di spettanza regionale. Trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione. I Dirigenti scolastici e

i DSGA sono assegnati non solo in base ai soli parametri numerici, ma devono essere tenute presenti le caratteristiche del territorio, la domanda dell'utenza scolastica, l'uniformità dell'offerta didattica».

33.15

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL degli EPR».

33.16

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del CCNL degli EPR».

33.17

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 7, lettera a), numero 2), dopo le parole: «un comitato ordinatore», inserire le seguenti: « - in cui deve essere presente almeno un rappresentante nominato dalla consulta dei presidenti degli Enti pubblici di ricerca (EPR) - ».

33.18

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). L'utilizzo di personale dipendente dell'INFN presso il GSSI, può avvenire solo dopo aver sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR, per l'utilizzo del personale nel rispetto dei PTA approvati».

33.19

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). L'utilizzo di personale dipendente dell'INFN presso il GSSI, può avvenire solo dopo aver sottoscritto un accordo per l'utilizzo del personale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR, nel rispetto dei PTA approvati.».

33.20

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 7, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nel quale è previsto un passaggio di responsabilità a un consorzio all'uopo costituito formato da rappresentanti degli Enti di ricerca interessati».

33.21

PETRAGLIA, DE PETRIS

Sopprimere il comma 8.

33.22

PAGLIARI

Sopprimere il comma 8.

33.23

MARAN

Sopprimere il comma 8.

33.29

ALBERTINI, DI BIAGIO

Sopprimere il comma 8.

33.24

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 8.

33.25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

A partire dall'anno scolastico 2014-2015, nella Provincia autonoma di Bolzano, l'accertamento della seconda lingua, ovvero della lingua alternativa, potrà essere effettuato tramite quarta prova scritta definita a livello provinciale. I punteggi della terza e della quarta prova scritta, espressi ciascuno in quindicesimi, sono sommati e convertiti in un unico voto espresso in quindicesimi.»

33.26

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di Musica e/o Istituti Musicali Pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie

nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, di cui al comma 1 del presente articolo, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'eventuale immissione automatica in ruolo *ex lege*.».

33.27

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla lettera: c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: »in modo che comunque le pluriclassi siano costituite da non meno di 6 e non più di 12 alunni.».

33.28

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "di norma" sono soppresse.».

33.0.1

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Norme di semplificazione in materia di intermodalità)

1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le diverse reti di trasporto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi acquistati per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari, nonché della flotta marittima, fluviale e lacuale, destinati al trasporto pubblico locale, devono essere attrezzati per il servizio di trasporto biciclette.

2. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni si adeguano a quanto previsto al comma 1.».

Art. 34.

34.0.1

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

"1. Al fine di contrastare la diffusione attraverso reti telematiche o di telecomunicazione di pratiche commerciali scorrette e di tutelare in tale ambito i consumatori ed il mercato, con uno o più provvedimenti dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, sono stabilite le modalità per procedere alla sospensione della diffusione di informazioni, offerte di prodotti o servizi promossi attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, che comportino la violazione delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari e della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

34.0.2

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Servizi di tesoreria e di cassa nei piccoli comuni)

"1. I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A."».

Art. 35.

35.0.1

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al comma 171-*bis.* all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) alla lettera *a)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera *b)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) alla lettera *c)* le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) alla lettera *d)* le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"»;

35.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) alla lettera a) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"»;

35.0.3

BONFRISCO, OLIVERO, MALAN, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Liberalizzazione dei corsi obbligatori di tiro a segno e della certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi)

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

b) al secondo comma, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

3. Le modalità per il rilascio del certificato di idoneità di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 sono definite con il regolamento di cui all'articolo 57, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

35.0.4

BONFRISCO, MALAN, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine semplificare i procedimenti e ridurne i tempi, senza alcun pregiudizio per i livelli di controllo e di tutela della sicurezza, alla legge 6 dicembre 1993, n. 509, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I ricorsi avverso tutti i provvedimenti adottati dal Banco Nazionale di Prova sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'ente";

b) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi al consiglio di amministrazione del Banco Nazionale di Prova".

c) all'articolo 8:

- 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) il comma 2 è abrogato;
- 3) il comma 3 è sostituito da seguente:

«3. Al Banco nazionale di prova è attribuito il compito di:

a) determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;

b) rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7;

c) procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse".

4) al comma 4, le parole: "La Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "Il Banco Nazionale di Prova";

- 5) il comma 5 è abrogato;
 - 6) il comma 6 è abrogato».
-

Art. 36.**36.1**

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, CRIMI, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Alle erogazioni liberali in denaro effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le seguenti disposizioni fiscali:

a) le detrazioni di cui all'articolo 15, lettera *h)*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono fruite nel limite del 60 per cento delle erogazioni effettuate secondo le modalità previste dal citato articolo 15;

b) le deduzioni previste dall'articolo 100, comma 2, lettera *m)*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nella misura massima del 60 per cento dell'erogazione effettuata, nei limiti di fatturato vigenti e secondo le modalità previste dalla citata lettera *m)*.

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

36.0.1

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

(Modificazioni al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

"Art. 115-bis. - *(Affidamento della gestione dei beni culturali a soggetti non lucrativi)*. - 1. Gli immobili di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, per i quali si verificano circostanze di fatto tali da rendere oggettivamente

vamente non praticabili, a breve o medio termine, forme di gestione diretta o indiretta attuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 115, possono essere affidati in gestione, nel rispetto della vigente normativa e senza alcun corrispettivo a carico dell'amministrazione, a imprese sociali, cooperative sociali, Onlus, che hanno tra i propri fini, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, previa pubblicazione, esclusivamente sul sito dell'amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati. La convenzione di affidamento in gestione potrà prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo reversa mento dell'eccedenza all'amministrazione.

3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'amministrazione potrà rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa puntuale verifica in merito alla perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115.».

Art. 38.

38.1

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'eventuale mobilità interna del personale, anche dirigenziale, mediante riqualificazione all'interno dei ruoli del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo avviene non solo usufruendo di graduatorie ancora in corso di validità e riconosciuta anzianità di servizio, ma anche sulla scorta del curriculum e dei titoli dei candidati, individuati con criteri di pubblicità e trasparenza. Entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo nomina una apposita commissione di esperti, accuratamente selezionati tra soggetti appartenenti alle Amministrazioni statali di elevata professionalità e comprovata esperienza che procede alla selezione».

38.0.1

Rita GHEDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni in tema di sanzioni nei confronti di società cooperative)

1. All'articolo 12, comma 5-ter, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le parole: "la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

38.0.2

SERRA, CAMPANELLA, CRIMI, FUCSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 68, è aggiunto il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Permessi per collaborazione ad attività di soccorso).*

– 1. In caso di delibera in una regione di stato di emergenza, ed esclusivamente per gli interventi urgenti volti al ripristino dei servizi essenziali, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, sono concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni. L'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle stesse attività e nella stessa aTea, nonché dagli impiegati dei comuni interessati.

2. I permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata. La durata della collaborazione alle attività di soccorso deve es-

sere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti.

3. La partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente.

4. La partecipazione ad attività di soccorso come regolata dal presente articolo non costituisce titolo per il trasferimento presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza».

38.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Assunzioni da parte dell'Ice-agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto.

38.0.4

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2013, è aggiunto il seguente periodo: "L'incaricato della funzione apicale di ragioniere capo, in seno all'Ente locale, non può svolgere alcuna funzione amministrativa all'interno dello stesso Ente, ovvero in altri locali della stessa Regione"».

38.0.5

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2013, è aggiunto il seguente periodo: "L'incaricato della funzione apicale di comandante della polizia locale, in seno all'Ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, non può svolgere alcuna funzione amministrativa all'interno dello stesso Ente, ovvero in altri locali della stessa Regione"».

38.0.6

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.38-bis.**

(Sospensione della procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge n. 135, del 7 agosto 2012, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale SpA)

1. Al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto

2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa».

38.0.7

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della P.A. da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

38.0.8

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6/2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

38.0.9

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

38.0.10

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

38.0.11

MORGONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)*

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di risorse a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito internet istituzionale del Ministero deve es-

sere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

38.0.12

PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"».

38.0.13

PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "con le parti sociali" sono aggiunte le seguenti: "oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale,"».

38.0.14

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 in materia di pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche è soppresso».

38.0.15

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applica anche alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49 ed alle Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

38.0.16

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte al registro di cui alla Delibera del Consiglio Nazionale del CONI dell'11 novembre 2004, n. 1288, sono esonerate dall'invio del modello di cui all'articolo 30 del decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2».

38.0.17

PUGLISI, VACCARI, IDEM

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In riferimento agli adempimenti di comunicazione previsti dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le associazioni con opzione per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono esonerate dalla comunicazione delle operazioni passive.

2. L'esonero di cui al comma 1 si applica a partire dalla comunicazione relativa all'anno 2012».

38.0.18

PUGLISI, VACCARI, IDEM

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Considerato che per sport si deve intendere qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli e considerato che il CONI, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modifiche dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, la verifica in merito alla qualificazione della natura sportiva delle attività promosse da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI è allo stessa demandata.

2. Gli accessi, le ispezioni o le verifiche di natura fiscale e previdenziale nei confronti dei soggetti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI qualora vertano anche sulla natura sportiva delle attività promosse dal sodalizio, non possono pertanto essere avviati fintanto che il CONI, avvalendosi della collaborazione degli Enti cui il sodalizio risulti affiliato non accerti l'attività concretamente posta in essere da detti sodalizi. Il CONI è tenuto ad esprimersi anche in merito agli accessi, alle ispezioni o alle verifiche già av-

venuti, in relazione ai quali non sia ancora stata pronunciata sentenza passata in giudicato».

38.0.19

PUGLISI, VACCARI, IDEM

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Considerato che per sport si deve intendere qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli, le attività sportive si distinguono, a prescindere dalla circostanza che siano organizzate o meno da organismi riconosciuti dal CONI, in attività ludico motorie, sportive non agonistiche e sportive agonistiche.

2. La distinzione tra le tre tipologie di attività è rimessa all'Ente organizzatore e – con riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI – alla Federazione, Disciplina sportiva Associata ed Ente di promozione sportiva cui il sodalizio è affiliato.

3. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, non è richiesta l'acquisizione della certificazione medica con riferimento alle attività ludico motorie e amatoriali. Resta fermo l'obbligo di certificazione per l'attività non agonistica presso il medico, ivi incluso il medico di medicina sportiva, o il pediatra. Sono i medici e pediatri a stabilire dopo l'anamnesi e visita se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

4. Con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità, il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva sono definite le linee guida per promuovere l'uniformità degli indirizzi sia rispetto alla qualificazione delle attività come ludico-motorie, sportive non agonistiche e sportive agonistiche, sia rispetto agli eventuali accertamenti medici da consigliare.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

38.0.20

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo II dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata esclusivamente delle addizionali di compartecipazione IRPEF rispettivamente deliberate nelle modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 20.000 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo».

38.0.21

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto Ministro della salute è modificato l'Allegato E, punto 4.2 Formazione del decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 al fine di permettere che i soggetti accreditati a svolgere corsi da una regione secondo specifici criteri e svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 siano autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale. Per il personale formato deve essere prevista l'attività di *retraining* ogni due anni».

38.0.22

IDEM, Stefano ESPOSITO, LAI, DI GIORGI, VACCARI, D'ADDA, SOLLO, ALBANO, MANASSERO, PEZZOPANE, PUGLISI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, CALEO, AMATI, CUOMO, MATURANI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 1, lettera *m*) dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" inserire le seguenti: "concernenti la pulizia, la custodia, la manutenzione degli impianti in cui si esercita l'attività sportiva e"».

38.0.23

FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, le assegnazioni temporanee del personale di II e III Area presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per il personale appartenente al compendio scuola, possono essere prorogate di un ulteriore anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato».

38.0.24

DE MONTE, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
in materia di buoni locali)*

1. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire in una percentuale da definire ogni anno con il bilancio di previsione e potrà afferire a tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengano idonea agli scopi suddetti».

38.0.25

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Sostituire l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il seguente:

"Art. 14. – *1.* Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali medesime e ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate e delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. qualora i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, non procedano entro 60 giorni dalla stipula della convenzione quadro all'individuazione dei disabili, le cooperative sociali e i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, hanno facoltà di procedere attraverso scelta nominativa;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati e disabili inseriti al lavoro in cooperativa;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e gli eventuali costi previsti del piano personalizzato di inserimento lavorativo che potranno essere coperti anche con risorse derivanti dai fondi regionali di cui all'articolo 13 della legge 68 del 1999;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d). La stipula della convenzione è ammessa nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge del 12 marzo 1999, n. 68, con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini

della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Tra le modalità di assunzione o avviamento che possono essere convenute vi è anche l'assunzione con contratto di lavoro a termine"».

38.0.26

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Sostituire l'articolo 12-*bis* della legge 12 marzo 1999, n. 68, con il seguente:

"Art. 12-*bis*. – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di servizi o beni. Qualora gli uffici competenti attestino l'impossibilità di un utile collocamento al lavoro della persona disabile nella struttura di destinazione, essi stipulano un protocollo di corresponsabilità con i soggetti conferenti e i soggetti destinatari previsti al

successivo comma 4. Tale protocollo prevede il trasferimento di risorse dal soggetto conferente alla cooperativa sociale in misura tale da permettere una congrua collocazione lavorativa della persona disabile nelle attività produttive del soggetto destinatario attraverso un piano personalizzato di inserimento lavorativo approvato dai servizi territoriali competenti;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario;

e) le modalità di contestuale assunzione da parte del soggetto destinatario, ivi comprese quelle previste all'articolo 11, comma 2 della presente legge.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor*.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *c)*; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse;

c) prolungare la convenzione, previo consenso del lavoratore ai sensi del comma 3 lettera *a)* del presente articolo, nel caso di lavoratore disabile di cui al comma 1, lettera *a)*, articolo 13 della presente legge. Contestualmente il soggetto conferente tenuto all'obbligo di assunzione si impegna ad affidare congrue commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi o all'attuazione dell'accordo di corresponsabilità come previsto ai commi 2 e 3.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo"».

38.0.27

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "dagli articoli" inserire la seguente: "2441"».

38.0.28

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente comma 7:

"7. In deroga all'articolo 2847 del codice civile le ipoteche a garanzia dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 6 e per i quali non sia intervenuta l'estinzione dell'obbligazione garantita ai sensi del comma 1 non devono essere rinnovate"».

38.0.29

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "assistito dall'avvocato" sono inserite le seguenti: "ovvero da procuratore speciale in possesso del requisito del diploma di laurea in giurisprudenza".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, terzo periodo, dopo le parole: "con l'assistenza dell'avvocato" sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo di procuratore speciale in possesso del requisito del diploma di laurea in giurisprudenza"».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria**72^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*indi del Vice Presidente*
BUCCARELLA

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra e i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 15.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 197,14, 239, 314 E 909 IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO E SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 15, 204 E 393 IN MATERIA DI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta dell'11 dicembre aveva chiesto di conoscere l'orientamento definitivo del Gruppo del Partito Democratico per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge nn. 15, 204 e 393, anche tenendo conto dell'andamento dei lavori dei disegni di legge nn. 197, 14, 239, 314 e 909.

Il senatore LUMIA (PD) ribadisce che l'orientamento del proprio Gruppo muove dal rilievo che da un lato va considerata l'opportunità di disciplinare la condizione delle coppie di fatto, dall'altro occorre valutare se vi siano le condizioni per l'estensione della disciplina del matrimonio, o di altre singole disposizioni attributive di facoltà e diritti, in favore delle coppie composte da persone dello stesso sesso. Del resto, in diversi ordinamenti stranieri le coppie omosessuali possono accedere all'istituto matrimoniale, oppure dispongono comunque di un istituto che ne regola l'unione, in forza di puntuali richiami alla disciplina civilistica del matrimo-

nio. Con riferimento, dunque, al seguito procedurale auspicabile per i due gruppi di disegni di legge, conferma che, per il suo gruppo, nulla osta a proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 15, 204, 393, fermo restando che potrà altresì avere seguito la disamina dei disegni di legge nn. 197, 14, 239, 314 e 909. In particolare, precisa che la posizione del proprio Gruppo è favorevole alla regolazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, secondo un modello simile a quello in vigore nella Repubblica Federale di Germania. Naturalmente, le singole disposizioni che disciplineranno i nuovi istituti dovranno essere oggetto di confronto con gli altri Gruppi, sia che appartengano alla maggioranza che sostiene il Governo, sia che si collochino all'opposizione, nonché con lo stesso Esecutivo. In proposito, ritiene che tale confronto potrà realizzarsi oltre che in sede di discussione generale, anche mediante l'esame di apposite proposte emendative, che potranno anche ridefinire in modo significativo i testi dei disegni di legge in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ribadisce, a nome del proprio Gruppo, l'orientamento favorevole affinché prosegua prioritariamente l'esame dei disegni di legge nn. 15, 204 e 393, in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Il senatore BARANI (*GAL*) sottolinea che alla luce degli interventi svolti, sembra ormai formarsi una maggioranza favorevole all'esame prioritario dei disegni di legge volti all'introduzione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Si tratta di una maggioranza numerica in Commissione che non corrisponde a quella che sostiene attualmente l'azione di Governo. Invita il Presidente a tenere tale dato politico nel debito conto per l'organizzazione dei lavori.

I senatori GIOVANARDI (*NCD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*) intervengono per ribadire, a nome dei rispettivi Gruppi, che – in forza degli orientamenti che si desumono dalla recente giurisprudenza costituzionale – non è consentita l'introduzione del matrimonio tra persone appartenenti allo stesso sesso nell'ordinamento italiano, se non previa revisione dell'articolo 29 della Costituzione. Pertanto, ritengono inopportuno conferire priorità d'esame ai disegni di legge nn. 15, 204 e 393.

Il presidente PALMA, preso atto dell'orientamento di tutti i Gruppi rappresentati in Commissione, fa notare che non si registra identità di vedute per il seguito dei lavori sui due distinti ambiti, della disciplina delle coppie di fatto e del matrimonio tra persone dello stesso sesso. In particolare, Gruppi parlamentari appartenenti alla maggioranza che sostiene il Governo si sono espressi in favore della priorità d'esame dei disegni di legge nn. 197, 14, 239, 314 e 909, volti a regolare la prima delle due materie. Ritiene dunque opportuno che prosegua la discussione generale sui disegni di legge in materia di matrimoni tra omosessuali, in modo tale

da verificare, in un secondo momento, come la Commissione potrà procedere sull'uno e sull'altro gruppo dei disegni di legge.

In risposta ad richiesta del senatore LUMIA (*PD*), il presidente PALMA, rinvia a una prossima seduta il seguito della discussione generale sui disegni di legge in materia di disciplina delle coppie di fatto. Ricorda, inoltre, che i relatori, senatrice Cirinnà e senatore Falanga, faranno pervenire entro il 28 gennaio un testo unificato sul quale procedere, o l'indicazione del disegno di legge cui potranno in seguito riferirsi le proposte emendative.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Non essendovi senatori che intendono prendere parte alla discussione generale, il presidente PALMA chiede al relatore Giovanardi di illustrare la propria proposta di parere. Informa che sono pervenute, da parte della 1^a Commissione permanente, osservazioni non ostative, per quanto di competenza, sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il relatore GIOVANARDI (*NCD*), richiamandosi alle considerazioni esposte in sede di relazione illustrativa, propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) osserva che la direttiva n. 36 del 2011 è volta a rafforzare la prevenzione e la repressione del reato di tratta di essere umani, il quale, spesso compiuto da associazioni criminali organizzate, comporta una violazione diretta dei diritti fondamentali ed è esplicitamente vietato, in ogni forma, dalla Carta dei diritti fondamentali del-

l'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani costituiscono una priorità per l'Unione europea che, attraverso la direttiva in questione, esorta gli Stati membri ad adeguare le legislazioni nazionali per svolgere un'efficace azione di contrasto a tale fenomeno. Inoltre, la direttiva si colloca nell'ambito di un'azione generale contro la tratta che coinvolge anche Paesi terzi, riconoscendo altresì la specificità di genere del fenomeno. Infatti, la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso finalità criminose diverse. In questo contesto, oltre alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorda anche il piano dell'Unione europea sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, nonché il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo. Inoltre, il contrasto al fenomeno della tratta costituisce un obiettivo fondamentale della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, e del protocollo ONU del 2000, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

Un contributo di assoluto rilievo per la lotta alla tratta e per la protezione delle vittime di tale reato è giunto anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ricorda, tra le altre, la sentenza «Cowen» (causa C-187/87) e la sentenza «Pupino» (causa C-105/03), in cui la Corte ha sancito il diritto delle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e seguenti del codice penale italiano, a essere adeguatamente protette dagli ordinamenti nazionali.

La direttiva n. 36 del 2011 prevede che, nella lotta alla tratta di esseri umani, gli Stati membri adeguino non solo il proprio diritto penale, ma facciano ricorso anche ad altri strumenti come le politiche di sensibilizzazione e informazione, anche tramite *internet*.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede, all'articolo 1, che sia effettuata, dalle amministrazioni competenti, una valutazione individuale delle vittime di tratta di esseri umani, tenendo conto della specifica situazione delle persone vulnerabili. L'articolo 2 prevede specifiche modifiche al codice penale, il quale già prevede come fattispecie di reato la tratta di donne e minori commessa all'estero (articolo 537), la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600), la tratta di persone (articolo 601), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (articolo 602), nonché la specifica ipotesi del fatto commesso all'estero (articolo 604). Sono quindi previste modifiche agli articoli 600 e 601 del codice penale, al fine di potenziare lo strumento punitivo. In particolare, all'articolo 600 del codice penale, è stato aggiunto, al primo comma, tra le attività cui può essere costretta la vittima di tratta, il prelievo di organi e qualunque prestazione illecita. Attraverso la modifica apportata al primo comma dell'articolo 601, sono state specificate le condotte attraverso le quali si consuma la tratta, includendovi, in attuazione della direttiva, anche il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza e la cessione d'autorità, mentre resta invariata la pena detentiva prevista, da otto a venti anni.

Inoltre, all'articolo 601 è stato aggiunto un secondo comma che prevede, in conformità alla direttiva, che qualora la vittima della tratta sia una persona minore di età, sussiste il reato anche se questo non è compiuto con le modalità di cui al primo comma e cioè mediante frode, inganno, minaccia, dazione di denaro.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 398 del codice di procedura penale, relativo ai provvedimenti in materia di incidente probatorio: si estende, in sede di esame, la tutela già prevista per le vittime minori di età o maggiori di età ma infermi di mente, a tutte le vittime maggiorenni che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità. Si richiama così una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013, contro la «violenza di genere».

L'articolo 4 reca disposizioni volte a rafforzare la tutela delle vittime anche mediante una corretta informazione sui diritti di cui dispongono.

Gli articoli 5 e 10 si collocano nella medesima prospettiva di miglioramento dei sistemi informativi e dei percorsi di formazione nell'ambito delle amministrazioni competenti sulle problematiche connesse al fenomeno della tratta.

L'articolo 6 disciplina il diritto all'indennizzo delle vittime della tratta, modificando l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, così da estendere, anche a quell'indennizzo, le finalità cui è attualmente destinato il Fondo per le misure anti-tratta, alimentato con i proventi derivanti dalla confisca dei beni a seguito di sentenza di condanna penale. L'indennizzo è stato stabilito nella misura fissa di 1.500 euro. Tuttavia, sono previste condizioni per l'accesso al Fondo al fine di garantire che lo stesso socorra soltanto coloro che effettivamente non possono ottenere altre forme di risarcimento. Il diritto all'indennizzo è riconosciuto anche quando non sia possibile risalire all'autore del reato. La Presidenza del Consiglio dei ministri è competente per l'istruttoria delle domande di concessione dell'indennizzo.

L'articolo 7, recependo l'articolo 19 della direttiva, attribuisce al Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compiti di indirizzo, coordinamento e «monitoraggio» in materia di tratta degli esseri umani.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico sull'immigrazione e prevede che, per i cittadini extra-comunitari, nonché per i cittadini di Stati membri che si trovino in una situazione di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di assistenza e integrazione sociale, tale da unificare i programmi già previsti dalla legislazione vigente, al fine di migliorare la protezione delle vittime.

L'articolo 9 modifica l'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e stabilisce che sia adottato, con delibera del Consiglio dei ministri, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni. Il Piano, che ha natura programma-

tica, è diretto a coordinare e a rendere più efficaci le azioni delle diverse amministrazioni interessate.

L'articolo 11 reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede che i relatori possano dare indicazioni esecutive circa il rispetto dei principi e dei criteri direttivi recati dalla legge di delegazione, che, in particolare, non sembra implicare puntualmente l'effetto di apportare modifiche alle fattispecie incriminative già previste dal codice penale. Proprio in virtù dell'assoluto rilievo assunto dall'introduzione di norme penali, per le quali vige il principio costituzionale di tassatività e determinatezza, ritiene si debba aver cura di non valicare i limiti imposti dalla legge di attribuzione del potere delegato per materia e oggetto determinati, nonché secondo precisi principi e criteri direttivi.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si richiama all'opportunità che ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea assicuri l'abrogazione di qualsiasi disciplina discriminatoria che stabilisca una distinzione tra l'età del consenso per gli atti penalmente rilevanti tra persone dello stesso sesso e tra eterosessuali. Più in generale, si dovrebbe abrogare, o quantomeno applicare in modo compatibile con il principio di non discriminazione, qualsiasi disposizione di diritto penale che possa, per la sua formulazione, dar luogo a un'applicazione discriminatoria. I due principi evocati sono enunciati anche nella raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa, sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere. Ritiene, pertanto, che tali indicazioni possano essere utili per il parere sullo schema di decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minore, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (n. 46)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*) rileva preliminarmente che la direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, del Consiglio, è diretta a rafforzare la tutela dei minori contro fenomeni che, comunque, già sono puniti dal nostro sistema penale. Le misure di recepimento della direttiva riguardano soprattutto la disciplina delle circostanze aggravanti.

Lo schema in esame prevede, all'articolo 1, alcune aggravanti e aumenti di pena. All'articolo 600-*quater* del codice penale, relativo alla detenzione di materiale pornografico, viene inserito un apposito incremento della sanzione principale per i casi in cui informazioni o dati sulla pedopornografia siano stati occultati mediante l'utilizzo di appositi strumenti

informatici,. All'articolo 602-ter del codice penale, con riferimento ai reati di prostituzione minorile (articolo 600-bis), pornografia minorile (articolo 600-ter), pornografia virtuale (articolo 600-quater.1), turismo volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies), qualora tali reati siano commessi da più persone riunite, ovvero da persone che fanno parte di associazioni per delinquere, o anche quando tali reati siano commessi con violenze gravi che causino gravi danni al minore, è prevista una puntuale ridefinizione dei fatti per i quali vi è aggravamento di pena. All'articolo 609-ter del codice penale, relativo alle aggravanti per il reato di violenza sessuale (articolo 609-bis), è introdotto un ulteriore aumento di pena se la violenza è commessa da persone che fanno parte di associazioni a delinquere o quando dalla violenza derivino al minore gravi pregiudizi. All'articolo 609-quinquies, che prevede il reato di corruzione di minorenni, si introduce l'aggravante determinata dal fatto che gli autori sono parte di associazioni per delinquere, o anche qualora tali reati sono commessi con violenze gravi che causano danni gravi al minore. Inoltre, è aggiunto l'articolo 609-duodecies, che prevede un aumento di pena nei casi i cui i reati di violenza sessuale (articolo 609-bis) e violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies), ovvero gli atti sessuali con minorenni (articolo 609-quater), o anche la corruzione di minori (articolo 609-quinquies), nonché l'adescamento di minori (articolo 609-undecies), sono commessi mediante strumenti che impediscono l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale, mediante l'introduzione di un articolo 25-bis. Questo impone a chiunque intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con minori, di visionare il certificato penale del casellario giudiziario al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati contro i minorenni.

L'articolo 3, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, estende anche all'ipotesi di adescamento di minori (articolo 609-undecies del codice penale) il catalogo dei reati con riferimento ai quali è possibile configurare la responsabilità dell'ente a vantaggio del quale l'illecito può essere commesso.

L'articolo 4 reca una modifica all'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, includendo anche il delitto di adescamento di minori, di cui all'articolo 609-undecies del codice penale, tra i reati per i quali è consentito l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche o telematiche.

Infine, l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

Il presidente PALMA rende noto che il correlatore D'Ascola, non potendo partecipare ai lavori odierni della Commissione, svolgerà la propria relazione in una prossima seduta.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) precisa altresì che i rilievi svolti dal senatore Caliendo sullo schema di decreto legislativo n. 51 possono essere riferiti anche all'Atto del Governo in esame. Infatti, lo schema di decreto legislativo in titolo, all'articolo 1, prevede la riformulazione degli articoli 600-*quater*, 602-*ter*, 609-*ter*, 609-*quinqüies* e l'introduzione di un articolo 609-*undecies*, nel codice penale. Trattandosi di norme incriminatrici e di fattispecie che introducono circostanze aggravanti, occorre che la Commissione svolga un controllo attento sulla piena corrispondenza tra l'articolato e i principi e i criteri direttivi previsti dalle disposizioni di delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1119) *Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati*

(734) *CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) *CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(1067) *STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Continua la discussione generale.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) si sofferma preliminarmente sugli effetti che le querele per diffamazione possono sortire per i periodici di non grandi dimensioni. Infatti, le spese legali per sostenere un procedimento per diffamazione, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, implicano esborsi che spesso sono difficilmente sostenibili per le testate giornalistiche locali e per quelle che si occupano principalmente di fatti di cronaca. Rileva poi che ne seguono danni non marginali occupazionali, dal momento che il pagamento delle spese processuali, al di là dell'eventuale risarcimento in favore della persona offesa, possono spingere l'editore a compiere scelte di conduzione e di impiego sfavorevoli per i dipendenti e, in particolare, per i giornalisti. Rilievi ulteriori concernono l'istituto della rettifica. Talvolta, infatti, l'esperienza consente di constatare che le rettifiche possono rivelarsi false esse stesse. Tale fenomeno trae origine dalla cattiva pratica, in cui incorrono gli editori oltre che i giornalisti, di non effettuare controlli approfonditi sulle richieste di rettifica, al fine di sfuggire comunque ai rischi di querela per diffama-

zione, prospettata da chi richiede la rettifica. Occorre approfondire anche i profili problematici concernenti l'opponibilità del segreto professionale, quando si chiedi al giornalista di rivelare la fonte della notizia asseritamente diffamatoria. In definitiva, ritiene che l'opponibilità del segreto professionale sia invocabile soltanto per casi peculiari e in favore della protezione di beni giuridici di assoluto rilievo, come quello della sicurezza dello Stato. La materia, particolarmente sensibile nell'ambito del cosiddetto giornalismo investigativo, potrà essere oggetto di eventuali modifiche normative, attraverso proposte emendative da riferire all'articolo 4 del disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati. Conclude soffermandosi sull'opportunità di regolare con attenzione la sanzione interdittiva conseguente alla condanna per diffamazione. Infatti, dalla prospettiva del giornalista condannato, l'interdizione implica direttamente la perdita della fonte primaria, e talvolta esclusiva, di sostentamento. Ne discende, dunque, che la durata eccessiva della sanzione accessoria dell'interdizione può riflettersi persino sul pluralismo informativo e sull'esercizio della professione da parte dei singoli giornalisti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria**136^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La relatrice ZANONI (PD) annuncia preliminarmente il ritiro dell'emendamento 1.36 a propria firma.

Il senatore SANTINI (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 1.32.

Il presidente AZZOLLINI avverte, poi, che riprenderà l'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate.

Il sottosegretario DE CAMILLIS propone la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.1, al fine di disporre l'adeguamento delle regioni a statuto speciale e dei relativi enti locali alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio: per effetto della riformulazione, verrebbe, quindi, espunto il termine dilatorio di 24 mesi incluso nella versione iniziale dell'emendamento.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), primo firmatario dell'emendamento 1.1, rileva come tale proposta di riformulazione contrasterebbe con la pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la previgente normativa che disponeva l'adeguamento automatico, alla normativa statale da parte delle regioni a statuto speciale, a prescindere dagli accordi tra il Governo e la regione interessata.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS ribadisce, in ogni caso, la necessità che anche le regioni ad autonomia differenziata si adeguino alle disposizioni statali in materia di sistemi contabili e schemi di bilancio.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) evidenzia che sarebbe inutile riproporre una norma già censurata dalla declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale .

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpl*) osserva come le regioni ad autonomia speciale non possano comunque esimersi dal conformarsi ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio introdotti dai decreti delegati sul federalismo fiscale e peraltro attuativi dei principi contenuti nell'articolo 119 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, ricostruendo l'argomentazione svolta dalla Corte costituzionale nella propria giurisprudenza, evidenzia come ogni proposta di riformulazione debba comunque prevedere un termine dilatorio ragionevole tale da favorire il conseguimento di un accordo tra il Governo statale e le regioni interessate. Pertanto, chiede al senatore Zeller se sia disponibile ad accogliere una riformulazione che riduca da 24 a 12 mesi il termine per l'adeguamento ai sistemi contabili e di bilancio previsti dalla normativa statale.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accoglie tale proposta e riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 1.1 nel testo riformulato.

La Commissione approva quindi la proposta 1.1 (testo 2).

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira, poi, l'emendamento 1.2, vertente sulla stessa materia.

Successivamente, il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 1.4.

Sull'emendamento 1.7, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime rammarico per il parere contrario, posto che l'emendamento 1.7 intende premiare i comuni virtuosi nella gestione finanziaria.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS fa presente che il Governo sarebbe d'accordo sul merito della proposta, ma che, tuttavia, sussistono problemi sulla copertura finanziaria.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) auspica un approfondimento del tema da parte del Governo, con particolare riguardo alla tutela di quei comuni virtuosi che hanno diminuito l'aliquota dell'IMU rispetto al livello *standard* previsto dalla legge.

Il senatore BROGLIA (*PD*), nel concordare sul principio di tutela dei comuni virtuosi, richiama comunque la Commissione alla necessità di tener conto della differenza nella disciplina dell'imposizione sugli immobili, tra la normativa dell'anno 2012 e quella dell'anno 2013 e quindi prendere a parametro il gettito e non l'aliquota.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) esprime il proprio accordo rispetto alle considerazioni svolte dalla senatrice Comaroli.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpl*) rileva come una possibile ipotesi di mediazione possa consistere nell'individuare, quale parametro di riferimento, il gettito dell'IMU, anziché l'aliquota, come suggerito dal senatore Broglia.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), nel rammentare che presso la 6^a Commissione è in corso l'esame del decreto-legge sul saldo dell'IMU, osserva come sia necessario evitare una frammentazione negli interventi normativi.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) rileva come, sul tema dell'IMU, sarebbe opportuno acquisire in maniera completa l'orientamento del Governo.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, chiede di mantenere accantonato l'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.7 resta, quindi, accantonato.

Successivamente, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.22.

I senatori COMAROLI (*LN-Aut*), Luigi MARINO (*PI*) e MILO (*GAL*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.22 risulta approvato.

Per quanto concerne, poi, le proposte 1.28 e 1.30, entrambe aventi ad oggetto la gestione del debito del comune di Roma Capitale, la RELATRICE formula parere favorevole sull'emendamento 1.30, mentre invita i presentatori a ritirare la proposta 1.28.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpI*), nell'esprimere apprezzamento per l'approccio costruttivo della Relatrice, fa comunque presente che l'emendamento 1.28 punta a sopprimere una norma di estrema gravità soprattutto in rapporto ai corretti principi di gestione della contabilità pubblica.

Il PRESIDENTE fa presente come il capoverso 5-*bis* dell'emendamento 1.30 rechi una finalità analoga a quella dell'emendamento 1.28.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS si impegna a fornire, in sede di esame in Assemblea, i dati puntuali sulla gestione della massa passiva del comune di Roma Capitale, fermo restando che la norma del decreto-legge richiamata dalla senatrice Lanzillotta, in quanto vigente, ha costituito un presupposto normativo in base al quale il comune di Roma Capitale ha approvato il bilancio di previsione 2013.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpI*) si riserva, in sede di esame in Assemblea, di formulare una valutazione compiuta sul provvedimento, alla luce dei dati che saranno forniti dall'Esecutivo.

Il senatore MILO (*GAL*) reputa estremamente grave lo scenario delineato dall'Esecutivo.

La relatrice ZANONI (*PD*) richiama l'attenzione sull'ingorgo normativo derivante dalla sovrapposizione di molteplici discipline in materia di enti locali, con conseguente difficoltà, per le amministrazioni, di districarsi tra le varie regole vigenti.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpI*) osserva come il comune di Roma abbia già scaricato i propri debiti pregressi sul bilancio dello Stato, violando le regole precedentemente fissate.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.30, denuncia, comunque, la discriminazione tra comuni che vengono premiati attraverso erogazioni finanziarie materiali e altre realtà territoriali, spesso colpite da eventi calamitosi, a cui sono rifiutati aiuti anche modesti sul piano finanziario.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), nell'esprimere perplessità sull'emendamento 1.30, annuncia comunque il proprio voto favorevole, stante l'assenso formulato dalla Relatrice e dal Governo. Invita, altresì, la Presidenza a disporre in tempi rapidi l'audizione del Commissario straordinario del comune di Roma, nella persona del Sindaco, onde acquisire informazioni dettagliate sulla massa debitoria della Capitale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.28, denunciando il fatto che per il comune di Roma vengono stanziati ingenti risorse, mentre ad altre realtà territoriali sono negati finanziamenti anche di minima entità.

Il senatore MILO (*GAL*) esprime la dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.28, che punta ad abrogare una norma di portata devastante.

Il senatore SANTINI (*PD*), nel concordare con la proposta avanzata dal senatore Sposetti di procedere all'audizione del Commissario straordinario del comune di Roma, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.30, mentre fa presente che l'approvazione dell'emendamento 1.28 comporterebbe effetti dirompenti sul bilancio per il 2013 già approvato dall'Assemblea Capitolina.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpl*), riservandosi di formulare una valutazione più compiuta in sede di Assemblea, ritira la proposta 1.28.

Il PRESIDENTE si impegna a procedere in tempi ravvicinati all'audizione del Commissario straordinario per il comune di Roma.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS rinnova l'impegno a fornire in Assemblea dati puntuali sulla gestione della massa debitoria del comune di Roma.

Viene, poi, posto in votazione e approvato l'emendamento 1.30.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira successivamente l'emendamento 1.31.

Sull'emendamento 1.33, identico al successivo 1.34, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpl*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.33.

La relatrice ZANONI (*PD*) osserva come sia necessario contemperare il rispetto delle regole con la concessione di un margine ragionevole di flessibilità nella gestione dei bilanci, stante comunque la preoccupazione,

a tutti comune, di permettere alla città di Roma e, più in generale, ad ogni altra realtà territoriale, di risolvere le proprie criticità di bilancio.

Con contestuale votazione, la Commissione respinge, quindi, gli identici emendamenti 1.33 e 1.34.

Con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante di Governo, viene poi approvato l'emendamento 1.37.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano, poi, parere contrario sull'emendamento 1.39.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede il motivo della contrarietà del parere.

La RELATRICE fa presente come sussistano criticità di carattere finanziario.

L'emendamento 1.39 viene, quindi, posto in votazione e respinto.

La RELATRICE formula, poi, avviso contrario sull'emendamento 1.45, per profili di criticità nella copertura, invitando i presentatori a ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno; osserva, peraltro, come, nel merito, la proposta emendativa sia pienamente condivisibile.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritira, quindi, l'emendamento 1.45 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1149/12/5, che viene accolto dal Governo.

Successivamente, il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS propone la riformulazione dell'emendamento 1.46 in un testo 2, dal quale viene espunto il capoverso *7-quinquies*.

Il senatore SANGALLI (*PD*) accoglie tale proposta e riformula l'emendamento in un testo 2, nel senso suggerito dal Governo, pubblicato in allegato.

L'emendamento 1.46 (testo 2) viene posto in votazione e approvato.

Sull'emendamento 1.49, la RELATRICE prospetta la possibilità di una riformulazione da parte del Governo.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS chiede che l'emendamento 1.49 rimanga accantonato, in vista di ulteriori approfondimenti.

La Commissione dispone, quindi, che l'emendamento 1.49 resti accantonato.

Il SOTTOSEGRETARIO propone, poi, di riformulare in un testo 2 l'emendamento 1.56, espungendo il capoverso 8-ter.

Il senatore SPOSETTI (PD) accoglie la proposta del Governo e riformula l'emendamento 1.56 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La relatrice ZANONI (PD) formula parere favorevole sulla proposta 1.56 (testo 2).

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento, che appare sintomatico di una mentalità volta esclusivamente a inasprire i caratteri tipici di uno Stato cosiddetto «gabelliere».

La senatrice LANZILLOTTA (SCMpI) osserva come tale emendamento rischi di determinare un reinquadramento, per via legislativa, del personale delle amministrazioni pubbliche, in spregio del principio di delegificazione del pubblico impiego.

Il senatore SPOSETTI (PD) illustra la *ratio* dell'emendamento, rimarcando come esso sia finalizzato a contrastare l'evasione fiscale.

Il senatore URAS (Misto-SEL) annuncia il voto favorevole.

Il senatore MILO (GAL) dichiara, invece, il proprio voto contrario.

L'emendamento 1.56 (testo 2) viene, quindi, messo in votazione ed approvato.

La RELATRICE esprime, poi, parere favorevole sugli identici emendamenti 1.57 e 1.58.

La senatrice LANZILLOTTA (SCMpI) ribadisce come tali proposte vadano nel senso di stravolgere i criteri di privatizzazione del pubblico impiego, consentendo alla classe politica di ingerirsi nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore SANTINI (PD) osserva come tali emendamenti puntino a correggere precedenti errori normativi.

La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII), nell'annunciare il voto contrario, evidenzia come le proposte emendative 1.57 e 1.58 rappresentino un precedente pericoloso.

Il senatore SPOSETTI (PD), nell'annunciare il voto favorevole, sottolinea che tali emendamenti puntano a correggere incongruenze connesse al processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato dal precedente Governo.

Gli identici emendamenti 1.57 e 1.58, posti contestualmente ai voti, vengono respinti.

Successivamente, il senatore D'ALÌ (*NCD*) ritira l'emendamento 1.59.

In seguito, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano parere favorevole sull'emendamento 1.61.

Il senatore MILO (*GAL*) annuncia il proprio voto contrario.

L'emendamento 1.61, posto ai voti, risulta approvato.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano, poi, parere contrario sull'emendamento 1.66, che viene ritirato dalla senatrice LANZILLOTTA (*SCMpl*).

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano altresì parere contrario sull'emendamento 1.68, che viene posto in votazione e respinto.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira, poi, l'emendamento 1.69.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS chiede, quindi, che resti accantonato l'emendamento 1.70, in vista di ulteriori approfondimenti.

La Commissione dispone, quindi, l'ulteriore accantonamento dell'emendamento 1.70. Analogamente, su richiesta del Governo, rimane accantonato l'emendamento 1.1000 della Relatrice.

Sull'emendamento 1.72, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano parere favorevole.

L'emendamento 1.72, messo ai voti, viene approvato.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira, poi, l'emendamento 1.73 e, su invito della Relatrice, ritira anche l'emendamento 1.74.

La RELATRICE fa, poi, presente che le proposte dall'1.77 all'1.84, limitatamente agli emendamenti precedentemente accantonati, recano interventi riguardanti alcune realtà territoriali: al riguardo, ritiene opportuno che il Governo formuli una proposta unitaria.

Su richiesta del sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS, restano, quindi, accantonati gli emendamenti 1.77, 1.81, 1.82 (testo corretto), 1.83 e 1.84.

Con l'avviso favorevole della relatrice e del Governo, la Commissione approva, in seguito, la proposta 1.85.

Successivamente, la RELATRICE e il GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.87, stante la contrarietà, nel merito, formulata dal Ministero dell'ambiente.

L'emendamento 1.87, posto in votazione, risulta respinto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LEZZI (M5S) chiede al Presidente se siano state attivate le opportune iniziative volte all'audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa, dottor Cottarelli.

Il PRESIDENTE ribadisce l'intenzione di procedere alla predetta audizione dopo la pausa natalizia.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, 17 dicembre 2013, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1149**

(al testo del decreto-legge)

G/1149/12/5

SCIBONA, MANGILI, LEZZI, MARTELLI, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio»,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.45.

1.1 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 12 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti"».

1.46 (testo 2)

SCALIA, SANGALLI, DE MONTE

All'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".

7-ter. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

b) al comma 3, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"».

1.56 (testo 2)

SPOSETTI

All'articolo 1, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

8-ter. L'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato.

8-quater. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni "monopoli" e "ASSI" alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 2013.

8-quinquies. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo, quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate", Al medesimo articolo 8, comma 24, primo periodo, le parole "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "da completare entro il 31 dicembre 2014"».

2.39-bis

LANZILLOTTA, MUCCHETTI

All'articolo 2, sostituire i commi 12, 13 e 14 con i seguenti:

«12. L'indirizzo e il coordinamento dei programmi e delle procedure di dismissione di partecipazioni detenute dallo Stato e da altri enti e società pubbliche spetta ad un Comitato di Ministri ad hoc presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni e delle Autonomie locali.

13. Al fine di assicurare un costante supporto al Comitato interministeriale di cui al comma precedente nella attuazione dei programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e di altri enti o società pubbliche e garantire la realizzazione dei medesimi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, la maggiore efficienza e produttività delle imprese e la maggiore competitività dei mercati, il Comitato stesso si avvale del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto dal Direttore generale del Tesoro e da cinque esperti di riconosciuta indipendenza

e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, nelle politiche industriali e della concorrenza.

14. Il Comitato permanente di consulenza è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 12, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Ai componenti non spetta alcun compenso nè sono attribuiti gettoni di presenza».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria**56^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

indi del Vice Presidente
CARRARO

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133, nonché di quelli riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore VACCIANO (M5S) illustra l'emendamento X1.0.1, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che sarebbe preferibile affrontare il tema in modo organico in sede parlamentare e non mediante delega al Governo.

Il senatore PEPE (*M5S*) illustra analiticamente l'emendamento X1.0.2, richiamando le finalità della proposta di modifica, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra tutti gli emendamenti da lei presentanti all'articolo 1, soffermandosi in particolare sulle proposte con cui si riscrive parzialmente la disciplina dell'IMU. L'eliminazione di tale imposta, infatti, ha determinato effetti negativi, per la difficoltà di reperire le risorse a copertura dei minori introiti. Sottolinea l'importanza degli emendamenti 1.13 e 1.14, che prevedono l'esenzione dall'IMU, rispettivamente, per gli immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali e per i terreni agricoli.

Infine illustra l'emendamento 1.30.

Il PRESIDENTE, stante la momentanea assenza del rappresentante del Governo, su richiesta del senatore VACCIANO (*M5S*), sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,30.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1 dal proprio Gruppo. Si sofferma sull'emendamento 1.7, con cui si propone l'esenzione dalla seconda rata dell'imposta municipale propria per gli immobili dichiarati inagibili a seguito del verificarsi di calamità naturali, e sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, volti ad estendere tale agevolazione ai terreni agricoli, ai fabbricati rurali e agli immobili non produttivi di reddito fondiario. Segnala infine l'emendamento 1.25, che propone la decadenza dal beneficio dell'esenzione dall'imposta per quegli enti che svolgano a qualsiasi titolo un'attività commerciale.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra congiuntamente gli emendamenti presentati all'articolo 1, soffermandosi sulle proposte di maggior rilievo. Segnala gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.22 e 1.23, con i quali si propone di assicurare ai comuni un ristoro per l'eventuale minor gettito derivante dalla differenza tra l'aliquota e le detrazioni applicate dal comune e quelle stabilite dalle norme statali. Sottolinea inoltre gli emendamenti 1.41, 1.43 e 1.45, recanti agevolazioni per i comuni più virtuosi. Con gli emendamenti 1.47 e 1.48, si propone di escludere dal patto di stabilità, rispettivamente, le spese sostenute dai comuni per la difesa idraulica e idrogeologica del territorio e quelle per l'incremento del personale addetto alla sicurezza.

Aggiunge la propria firma all'emendamento 1.54 e lo illustra.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, compresi quelli aggiuntivi, si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) illustra gli emendamenti all'articolo 2, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.3, che destina le risorse derivante dall'aumento dell'acconto dell'IRES alla riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, compresi quelli aggiuntivi, si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PEPE (*M5S*) illustra le singole proposte di modifica dall'emendamento 3.1 all'emendamento 3.30, facendo riferimento analiticamente alle singole disposizioni di modifica.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) si sofferma dandone conto analiticamente, sugli emendamenti 3.59 e 3.60, rinunciando ad illustrare le restanti proposte emendative.

Illustra infine l'emendamento 3.0.1, recante disposizioni a favore di acquirenti di immobili privati: a tal fine, si stabilisce l'obbligo per il notaio di verificare, al momento dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, il rilascio da parte del costruttore di una fideiussione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 3.74, volto ad impedire che i beni di rilevante interesse culturale, ambientale e paesaggistico, in ordine ai quali sarebbe opportuno mantenere la proprietà dello Stato, entrino indistintamente nelle procedure di alienazione.

Illustra quindi i contenuti dell'emendamento 3.79, relativo alle aree agricole di proprietà pubblica.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) procede quindi all'illustrazione degli emendamenti 3.76 e 3.77, sottolineando l'opportunità di individuare puntualmente gli immobili sottoposti alle procedure di dismissione, al fine di valutarne la possibile riutilizzazione a fini sociali.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si danno per illustrati.

Si passa pertanto all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 4.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), richiamando i rilievi emersi nel corso della discussione generale, ribadisce l'opportunità di sopprimere l'articolo 4 del decreto-legge, come previsto dall'emendamento 4.3. Ciò in ragione dell'eccessiva diversità delle tematiche oggetto dell'articolo rispetto a quelle trattate dal Titolo 1 del medesimo decreto.

Dà quindi conto dei contenuti delle proposte 4.61, 4.69, 4.73, 4.102, 4.147 e 4.160, osservando che sembrava emergere, in particolare, una disponibilità di massima dei relatori e del Governo in relazione all'emendamento 4.142.

Il senatore PEPE (*M5S*) procede alla disamina delle disposizioni contenute negli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26, dando, altresì, puntuale lettura dell'articolato.

Nell'illustrare la proposta 4.132, la senatrice REPETTI (*FI-PdL XVII*) rimarca le perplessità della propria parte politica, anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 47 della Costituzione, sull'eccessiva apertura, operata dall'articolo 4 del decreto-legge, nei confronti di banche ed imprese di assicurazione estere, a detenere quote di partecipazione a capitale della Banca d'Italia.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) si sofferma sul contenuto degli emendamenti 4.77, 4.78, 4.79, 4.80 e 4.89.

Con riferimento all'emendamento 4.155, rimarca quindi la necessità di prevedere un effettivo e reale controllo sulle partecipazioni acquisite anche per il tramite di società controllate, dando puntuale lettura delle disposizioni contenute nella proposta.

Dopo essersi soffermato brevemente sull'emendamento 4.156, passa da ultimo alla disamina della proposta 4.157, ponendo in particolare l'accento sulle problematiche afferenti alla *governance* della Banca d'Italia.

Il relatore FORNARO (*PD*) replica brevemente al senatore Molinari osservando che le problematiche sottese all'emendamento 4.157 sono affrontate, altresì, nella proposta 4.145, a firma dei relatori.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) replica a sua volta, precisando che la formulazione dell'emendamento 4.157 appare più adeguata.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) pone l'accento sul contenuto delle proposte 4.74, 4.96, 4.106, 4.141 e 4.154.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) illustra gli emendamenti 4.95, 4.99, 4.100 e 4.133, sottolineando criticamente la possibilità, garantita a banche ed imprese di assicurazione estere aventi sede legale nell'Unione europea, di accedere a quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia. A

tale proposito riprende le osservazioni esposte nel corso delle precedenti sedute sul punto.

Con riferimento, quindi, all'emendamento 4.131, sottolinea l'opportunità di consentire anche allo Stato ed agli enti pubblici di poter essere titolari delle predette quote, ribadendo le argomentazioni espresse in discussione generale.

Si sofferma da ultimo sulle proposte 4.158 e 4.159.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) illustra l'emendamento 4.149, dandone analiticamente conto.

Relativamente, quindi agli emendamenti 4.150, 4.151, 4.152 e 4.153 sottolinea la necessità di prevedere specifici controlli, di natura parlamentare ovvero governativa, sulla cessione delle quote di partecipazione, ribadendo le motivazioni generali che ne motivano la presentazione.

Le restanti proposte riferite all'articolo 4, incluse quelle contenenti articoli aggiuntivi, si danno per illustrate.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 5.6.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 5.2, ribadendo le perplessità già manifestate in ordine al ricorso al decreto-legge per la disciplina dell'assetto proprietario della Banca d'Italia.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,50.

Il senatore PEPE (*M5S*) illustra l'emendamento 5.8, ricapitolando le motivazioni della contrarietà del proprio Gruppo disposizioni concernenti la Banca d'Italia.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 5.9, 5.12 e 5.18.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra l'emendamento 5.29, finalizzato ad adeguare l'ordinamento della Banca d'Italia alle caratteristiche proprie della *public company*.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) illustra il complesso delle proposte emendative da 5.36 a 5.70, riguardanti la tutela dell'indipendenza della Banca d'Italia dagli interessi privati.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore PEPE (*M5S*) illustra l'emendamento 6.47.

Preso atto del contenuto della proposta emendativa, il presidente-Mauro Maria MARINO dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 6.47 per estraneità della materia.

Ha nuovamente la parola il senatore PEPE (*M5S*), il quale dà conto analiticamente degli emendamenti 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.54, 6.55 e 6.56.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra congiuntamente le proposte emendative 6.127, 6.128 e 6.0.4.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra congiuntamente gli emendamenti 6.5, 6.53, 6.90 e 6.98.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 6.7, 6.15 e 6.0.3, dandone analiticamente conto.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) illustra gli emendamenti 6.102 e 6.112.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 6.150, che, come tutte le proposte emendative non menzionate in precedenza, è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) interviene sulle proposte 7.0.1 e 7.0.2, concernenti il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 sono dati per illustrati.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone di iniziare la fase della votazione degli emendamenti nell'odierna seduta pomeridiana, compatibilmente con la disponibilità dei rappresentanti del Governo a intervenire.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) manifesta perplessità relativamente alla mancanza del parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE fa presente che la discussione del disegno di legge in titolo in Assemblea è stata inserita nel calendario per la giornata di domani e avverte che la Commissione proseguirà l'esame per tener conto di tale calendario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, avrà inizio alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1188

X1.0.1

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative)

1. Il presente articolo dispone la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, anche mediante modifica, integrazione e coordinamento della disciplina vigente di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per banche commerciali: le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito;

b) per banche d'affari: le banche che investono nel mercato finanziario, svolgendo attività legate alla negoziazione e all'intermediazione di valori mobiliari in genere.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere direttamente o indirettamente, qualsiasi attività propria delle banche d'affari, delle società di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i soggetti di seguito elencati:

- 1) banche d'affari;
- 2) banche d'investimento;
- 3) società di intermediazione mobiliare;
- 4) tutte le altre tipologie di società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali;

d) prevedere, per le banche commerciali, l'obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie;

e) stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperino ai principi sanciti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* prevedendo, per le infrazioni di maggiore gravità, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria;

f) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di cui al comma 1, durante il quale le banche devono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

g) prevedere un differente trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d'affari orientato a favorire le prime, in considerazione della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolare in favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

6. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque emanati».

X1.0.2

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina civifistica e fiscale delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle competenze delle regioni, uno o più decreti legislativi volti al riassetto della normativa vigente sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sulla base di quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli enti di cui al presente articolo perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) prevedere che gli enti vincolino totalmente il loro patrimonio al perseguimento degli scopi statutari, osservando, nell'amministrare il patrimonio, criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata, e garantendo una gestione coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità;

c) prevedere che gli enti devolvano ai fini statutari nel settore di cui alla lettera e) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera n) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

d) stabilire che gli enti operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

e) prevedere la possibilità per gli enti di esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente

nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e di detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

f) prevedere per gli enti la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, nonché la pubblicità del bilancio e della relazione;

g) stabilire che gli enti possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito! in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

h) prevedere che negli statuti degli enti siano contemplati distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, la cui nomina è sottoposta al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e comunque assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Con riferimento alle fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dal rispettivi statuti, assicurare la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al 50 per cento di persone residenti nei territori stessi da almeno tre anni;

i) prevedere che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria, di enti e società dalla stessa eventualmente costituiti, nonché delle società di cui detengono partecipazione. Stabilire che i componenti e gli organi delle fondazioni non possono al termine dei mandati previsti dalle disposizioni vigenti ricoprire incarichi nelle società o enti di cui alla presenta lettera per un periodo di tre anni;

l) prevedere l'applicazione al personale dipendente degli enti del trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) prevedere che gli enti siano assoggettati, nell'ambito di una revisione generale della disciplina fiscale finalizzata ad una riduzione dei regimi di esenzione fiscale, al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23;

n) prevedere che gli enti sono soggetti alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze il quale verifica il rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. Prevedere, a tal fine, che il Ministro dell'economia e delle finanze:

- 1) autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione;
- 2) approva le modifiche statutarie;
- 3) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio;
- 4) sentiti gli interessati, può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità del raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1188

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.'';

d) il comma 9-bis, è sostituito dal seguente:

''9-bis. A decorrere dal gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/1 del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.'';

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ''per l'unità immobiliare'' sono aggiunte le seguenti: '', ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,'';

f) al comma 10, primo periodo, le parole: ''euro 200'', sono sostituite dalle seguenti: ''euro 400'';

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi».

1.2

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» fino alla fine del comma con le seguenti: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativi agli immobili per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro, e per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

1.3

DE PETRIS

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.4

DE PETRIS

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il

primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.5

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) lettera *a)*, sopprimere le seguenti parole: «, lettere *a)* e *b)*»;

2) sopprimere le lettere *d)* ed *e)*;

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 3 modificare le parole: «euro 2.164.048.210,99» con le seguenti: «euro 2.364.048.210,99», nonché modificare proporzionalmente gli ulteriori importi del medesimo comma e quello dei commi 4, 6 e 8, nonché il limite massimo complessivo degli oneri per interessi di cui al comma 12.

1.6

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) le lettere d) ed e) sono sostituite dalla seguente:

«d) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.»;

b) sopprimere il con una 2».

Conseguentemente, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1.7

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) gli immobili dichiarati inegibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «9,5 punti percentuali».

1.8

CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio''.».

1.9

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

1.10

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica altresì con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1 nonché, con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

1.11

SANTANGELO, VACCIANO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «15 punti percentuali».

1.12

VACCIANO, SANTANGELO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «9,5 punti percentuali».

1.13

DE PETRIS

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.

2-ter. Per gli immobili di cui al comma 2-bis non si applica la disposizione di cui al comma 5.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» con le seguenti: «a decorrere dal periodo», e sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «8,9 punti percentuali nel 2013 e di 0,4 punti percentuali a decorrere dal 2014».

1.14

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 125";

2) al secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 58";

2-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 214, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

1.15

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime''.

b) all'articolo 3, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

''2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime''».

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 3 è attribuito alle regioni e province autonome medesime»;

b) sopprimere il comma 8.

1.16

BELLOT, BITONCI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: «euro 348.527.350,73» con le seguenti: «euro 698.527.350,73».

Al maggior onere dalla disposizione, si provvede come segue: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 10 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, pre-

via deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 350 milioni di euro per l'anno 2014».

1.17

BELLOT, BITONCI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «128,5%» con le parole: «135%»;

al comma 2, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le parole: «10,5 punti percentuali»;

al comma 4, sostituire le parole: «10 Dicembre» con le parole: «31 Dicembre».

1.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 90 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

1.19

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

1.20

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5 le parole. «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.21

DI BIAGIO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali importi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nell'articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 269, salvo diversa indicazione del comune sulla base di deliberazione della giunta comunale».

1.22

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 Gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.23

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.24

DI BIAGIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con riferimento al comma 5, non si applica il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44».

1.25

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

1.26

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, ZIN

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente, periodo:

«È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

Conseguentemente è aggiunto il seguente comma:

9-ter. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si procede mediante la seguente modificazione:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

1.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, al settimo periodo dopo le parole: "a seguito di ricovero permanente," sopprimere le seguenti: "a condizione che la stessa non risulti locata"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.28

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

1.29

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.»

1.30

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto legislativo 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012 n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole: "Con successivo decreto" fino alle parole: "come svolte con modalità non commerciali" è sostituito dal seguente: "Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»

«12-ter. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, lettere a) e b);

c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: L. 7.12.2000, n. 383; L. 11.8.1991 n. 266; L. 26.2.1987 n. 49; art. 25, comma 2, L. 13.5.1999 n. 133.»

«12-quater. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto legislativo n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto».

«12-quinques. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19.11.2012, n. 200»

«12-sexies. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 6.12.2011 n. 201, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» con le seguenti: «a decorrere dal periodo». E sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014».

1.31

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Le unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito.»

12-ter. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»».

1.32

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-bis, dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le Rimanenze» dell'Attivo Circolante. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 228 del 2012»

1.33

D'ALÌ, CASSANO

«Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-bis dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante. «Agli oneri derivanti dal precedente periodo quantificati in 2 milioni di

euro si provvede a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.34

DI BIAGIO

«Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-bis dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le "Rimanenze" dell'Attivo Circolante"».

1.35

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2014, n. 124, dopo le parole: "non siano in ogni caso locati", aggiungere le parole: "nonché i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale lo stesso procede a interventi di recupero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non siano in ogni caso locati"».

1.36

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art. 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011/ n. 118,"».

1.37

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014».

1.38

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto».

1.39

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catasta le, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.40

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto

presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.41

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

12-ter. La integrazione di cui al comma 12-bis è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

''a) non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;

b) hanno deliberato variazioni in diminuzione''.

12-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-bis.

12-quinquies. All'onere di cui al comma 12-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.42

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale pro-

pria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

12-ter. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 20-bis, della medesima Regione.

12-quater. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

12-quinquies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.43

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di febbraio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.

12-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 10 Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 12-bis.

12-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 12-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.44

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.45

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.46

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2014 non sono considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, per un importo di 500 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.

12-ter. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dalla Pubblica Amministrazione al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 500 milioni di euro l'anno 2014».

1.47

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali».

1.48

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

1.49

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».

1.50

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.51

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» e aggiungere dopo le parole «gli equilibri economico-finanziari degli enti e» le parole: «per lo verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno».

1.52

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.53

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole «80» con le parole «160».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge n. 228/2012.

1.54

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole: «per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «a decorrere dall'anno 2012».

1.55

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole «e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «e il 10 per cento a decorrere dall'anno 2014».

1.56

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. L'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato:

dopo le parole: «per l'anno 2013» sono aggiunte «e 2014».

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.

1.57

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro».

12-ter Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «1.400 milioni» sono sostituite con: «1.420 milioni».

1.58

BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

12-*ter*. Agli oneri di cui al comma 12-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»,

12-*quater*. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni.

1.0.1

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo paga-

mento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

1.0.2

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I comuni che hanno applicato per il 2013 una maggiorazione, rispetto al 2012, dell'aliquota dell'imposta municipale, ricevono dallo Stato, per il 2013, quanto loro dovuto per il 2012».

1.0.3

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 13-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo.».

1.0.4

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 13-bis, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, è abrogato il secondo periodo (da "I comuni sono, altresì..." a "...sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»».

1.0.5

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.6

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.7

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.».

1.0.8

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.».

1.0.9

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso

gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.0.10

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1:

i) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e*) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione

di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione».

1.0.11

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1:

i) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'ema-

nazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione'».

1.0.12

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte alla fine le parole: », nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario'».

1.0.13

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia")*

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 3-bis è soppresso».

Art. 2.**2.1**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine, il Consiglio Superiore, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà la cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono possedute in eccesso rispetto al limite indicato al comma 5».

2.2

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine verrà emanato un successivo decreto che, assicurando trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà le modalità di cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono eccedenti il limite del 5 per cento previsto dal comma 5».

2.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 puti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

2.4

CARRARO, SCIASCIA

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti: «e dell'articolo 111, comma 3».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 60 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

2.5

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

2.0.1

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.2

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. sono apportate

le seguenti modificazioni: all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

Art. 3.

3.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

3.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (Disposizioni in materia di uso sociale degli immobili pubblici). – 1. I comuni e l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati in utilizzati, alloro stato di manutenzione e allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. I comuni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi di recupero all'uso sociale del patrimonio pubblico in utilizzato e da dismettere.

3. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso sociale sono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza e con successiva delibera degli enti territoriali».

3.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (*Valorizzazione degli immobili pubblici in disuso*). – 1. I comuni e le amministrazioni a vario titolo proprietarie di immobili non utilizza bili a fini istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei medesimi immobili destinandoli, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi pubblici o sociali.

2. Le amministrazioni assicurano la pubblicazione e l'informazione ai cittadini sugli immobili da utilizzare.

3. Decorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione del piano, si procede alla valorizzazione degli immobili che permangono inutilizzabili sulla base della normativa vigente».

3.4

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 1.

3.5

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di ridurre gli oneri per le locazioni, l'Agenzia del Demanio censisce il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o da recuperare, al fine di destinarlo a sede di uffici, enti ed istituzioni che utilizzano immobili in locazione da soggetti privati.

2. Il censimento, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è pubblicato sul sito Internet del Governo, unitamente all'elenco degli immobili presi in locazione».

3.6

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Nel quadro dell'obiettivo primario di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo».

3.7

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini» inserire le seguenti: «della riduzione del consumo di suolo, della fruibilità pubblica e».

3.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «conservazione».

3.9

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «mediante uso a fini sociali».

3.10

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «immobili pubblici» con le seguenti: «immobili pubblici non richiesti in uso da altri soggetti pubblici entro

trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo la parola: «pubblici» inserire la seguente: «inutilizzabili».

3.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in relazione» a: «finanza pubblica».

3.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole da: «in relazione» fino a: «finanza pubblica» con le seguenti: «, previo parere vincolante, caso per caso, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

3.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «in relazione» inserire le seguenti: «alla quale è necessario l'avvio di azioni di informazione e partecipazione diretta dei cittadini residenti nei territori coinvolti, di durata non inferiore a dodici mesi, preliminare».

3.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «di dismissione» con le seguenti: «riduzione delle spese».

3.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» con le seguenti: «alla riduzione del consumo di suolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

3.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» inserire le seguenti: «nonché alla riduzione delle aree edificate,».

3.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le seguenti: «sulla base degli indirizzi forniti da regioni e comuni circa l'uso di immobili pubblici dismessi sul proprio territorio».

3.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» inserire le seguenti: «limitatamente all'anno 2014».

3.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle alienazioni», con le seguenti: «ad una quota, non superiore al 50 per cento delle alienazioni».

3.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «alienazioni di immobili» con le seguenti: «alienazioni di immobili, non insistenti su aree vincolate.».

3.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la parola: «alienazioni» con la seguente: «vendite, con asta pubblica».

3.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «alienazioni di immobili» inserire le seguenti: «, non sottoposti a vincolo.».

3.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «approvate dai comuni sul cui territorio ricade l'immobile».

3.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «con esclusione delle vendite in blocco».

3.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248;» inserire le seguenti: «ove si proceda con bando pubblico di vendita.».

3.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per esse» fino alla fine del comma.

3.28

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «per esse», con le seguenti: «previo parere favorevole del Ministero per i Beni e le attività culturali sulla alienazione del singolo cespite.».

3.29

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «per esse;» inserire le seguenti: «ove la legge regionale lo preveda espressamente.».

3.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «relativa alle sole violazioni di tipo formale.».

3.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «riferita a variazioni non sostanziali».

3.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «, previo controllo dell'autorità competente per l'attività urbanistica ed edilizia sullo stato di fatto e di diritto dell'immobile medesimo,».

3.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «previa autorizzazione dell'Agenzia del Demanio e della competente sovrintendenza».

3.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «nel termine massimo di otto mesi».

3.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «centotanta giorni».

3.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «trasferimento dell'immobile» aggiungere le seguenti: «semprechè il trasferimento sia derivante da procedure esecutive».

3.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve sanzioni per i responsabili delle irregolarità edilizie».

3.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa determinazione da parte dei comuni e delle regioni di un contributo aggiuntivo . Il sindaco esercita la vigilanza sulle procedure in questione per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate dal comune».

3.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza di norme o il sindaco ordina l'immediata adozione di provvedimenti sanzionatori ed inibitori di qualunque attività sull'immobile medesimo».

3.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: », previa verifica, da parte dei responsabili, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle dei titoli edilizi originari e alle relative modalità».

3.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I responsabili delle irregolarità restano tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per opere abusiva mente realizzate, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente».

3.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui deve essere data comunicazione alle amministrazioni competenti e agli enti locali sul territorio».

3.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni sugli atti di cui al presente comma sono rese pubbliche mediante l'inserimento in un archivio informatico consultabile attraverso il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e il sito internet del comune».

3.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'atto deve indicare l'indicazione del responsabile dell'irregolarità edilizia e, nei centri storici, il parere vincolante dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali».

3.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della validità della cessione, con deliberazione consigliare il comune deve dichiarare la non esistenza di prevalenti interessi pubblici e che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali».

3.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il responsabile dell'irregolarità deve motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'acquirente deve impegnarsi alla rimozione dell'irregolarità medesime nel termine di novanta giorni dall'alienazione. L'accertamento dell'inottemperanza, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione gratuita nel possesso al patrimonio del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari».

3.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il segretario comunale redige e pubblica mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco degli immobili di cui al presente comma e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro delle Infrastrutture e trasporti. Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente articolo immobili per i quali si siano verificati mutamento della destinazione d'uso, aumento consistente della cubatura, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione del manufatto, ovvero opere in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica».

3.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ad irregolarità concernenti immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali. In tal caso le irregolarità sono considerate opere in totale difformità e quindi non sanabili».

3.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La domanda di sanatoria può essere presentata soltanto se gli interventi irregolari consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo e quando l'opera è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda».

3.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Non possono presentare domanda soggetti condannati per reato non colposo o per violazioni della normativa urbanistico-edilizia. Non possono altresì presentare istanza società nelle quali sia presente un soggetto che abbia in corso accertamenti in procedimento per violazione delle norme urbanistico-edilizie».

3.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Coloro che abbiano già presentato istanze di sanatoria dal 1985 in poi non possono presentare domanda ai fini del presente articolo».

3.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, le province, le regioni, le amministrazioni statali, e tutti i soggetti pubblici inviano al ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle proprietà immobiliari private con contratto di locazione passivo, con specificazione dei canoni e degli oneri sostenuti per la locazione».

3.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'acquisizione degli immobili pubblici ceduti ai sensi del presente articolo è inibita a soggetti esteri anonimi nonché a residenti o ad imprese domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati».

3.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'atto di trasferimento deve prevedere l'espressa indicazione del titolare effettivo dell'operazione».

3.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

3.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 1 dell'articolo 11 *quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 è sostituito dal seguente:

''1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili avviene con bando pubblico e il cui prezzo di vendita è determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, esclusa la vendita in blocco, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere e pubblicano l'elenco sul proprio sito *internet*. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. Si applica l'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento''».

3.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto divieto della presentazione dell'istanza per immobili sottoposti a vincolo, salvo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla richiesta, si perfeziona il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non estingue il reato per il responsabile dell'abuso ne sospende i procedimenti in corso».

3.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non possono conseguire sanatoria immobili in cui le irregolarità siano state eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;

c) dopo la data del 1° ottobre 1983».

3.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Non sono suscettibili di sanatoria immobili in cui si registrino interventi avvenuti in contrasto con i seguenti vincoli:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità, anche parziale, delle aree».

3.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Gli immobili di cui al comma 1, sono soggetti ad un contributo addizionale la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo vincolato destinato ai seguenti interventi: 30 per cento alla bonifica dei suoli e al mantenimento delle aree verdi; 30 per cento al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento conservativo degli edifici scolastici e ospedalieri; 40 per cento ad interventi di riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante interventi di riduzione della pericolosità, sia mediante interventi di rilocalizzazione di edifici pubblici posti in aree ad elevato rischio».

3.61

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale. Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino gli estremi della concessione in sanatoria e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il trasferimento deve comunque escludere qualunque lottizzazione a scopo edificatorio».

3.62

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Il valore è stabilito dalla filiale dell’Agenzia del demanio competente per territorio con riguardo al valore di mercato aumentato dell’importo corrispondente alla somma necessaria per la sanatoria delle irregolarità e il ripristino dello *status quo ante*. Il venditore certifica le irregolarità e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Corte dei Conti l’epoca di realizzazione delle stesse».

3.63

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).***3.64**

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).***3.65**

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «n. 133, gli immobili» inserire le seguenti: «per i quali risulta impossibile una utilizzazione pubblica o a fini sociali e».

3.66

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «intendono dismettere,» inserire le seguenti: «La delibera è sottoposta a consultazione pubblica ed efficace qualora, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del comune, sia stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione medesima.».

3.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sulla delibera deve essere acquisito il parere vincolante delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali e, ove esistenti, dei vincoli sulle aree su cui insistono gli immobili individuati.».

3.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, redige per ogni amministrazione o ente titolare di contratti di locazione passiva di immobili, un piano di ricollocazione delle sedi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediante l'utilizzazione prioritaria degli immobili di proprietà pubblica. È vietata l'alienazione di immobili prima che sia concluso il censimento di cui al presente comma.».

3.69

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti assumono le necessarie iniziative volte ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio immobiliare.».

3.70

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di immobili aventi valore culturale o storico, non si può procedere ad alienazione. In tali casi la valorizzazione deve essere mirata soltanto a favorire un migliore fruizione del bene.».

3.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'autorizzazione non concerne immobili in cui sono stati effettuati interventi in contrasto o in difformità con la normativa urbanistico-edilizia.».

3.72

MILO

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Il comma 4, dell'articolo 195, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: ''4. Gli introiti derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell'articolo 193 sono destinati prioritariamente all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.''.».

3.73

D'ONGHIA

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Tale decreto dirigenziale, corredato di dati analitici sugli immobili, è inviato con cadenza semestrale alle competenti Commissioni di Camera e Senato».

3.74

DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando

le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

2-quater. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai comma *2-bis* e *2-ter*. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, *3-ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e degli articoli 33 e *33-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2-quinquies. Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi del comma *2-ter*, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Prima di procedere alle alienazioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni pubblica il censimento degli immobili pubblici situati all'interno dei territori comunali, evidenziando anche i casi di immobili non utilizzati, dismessi o abbandonati, nonché il censimento di tutte le esposizioni verso le proprietà private per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando forme di pubblicità sui siti internet del Ministero, delle regioni e dei comuni interessati».

3.76

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la vigilanza sulle operazioni di vendita e cartolarizzazione di cui al presente articolo al fine di verificare la corretta attuazione delle normative vigenti in materia, prevenire fenomeni di riciclaggio o autoriciclaggio dei capitali di provenienza illecita, garantire la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative».

3.77

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, un piano mirante alla riutilizzazione a fine sociale degli immobili pubblici esistenti non utilizzati. L'adozione del piano è prioritaria rispetto al programma di dismissione di cui al presente articolo».

3.78

DI BIAGIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari lo schema del decreto dirigenziale di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai fini dell'espressione di un parere. Qualora entro 15 giorni dalla trasmissione non venga espresso il previsto parere, il citato decreto è in ogni caso adottato.»

3.79

DE PETRIS, STEFANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è emanato entro e non oltre il 30 aprile 2014.»«.

3.80

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'Economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo».

3.81

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda ovvero se la domanda presentata deve ritenersi infedele ovvero se non viene effettuata la oblazione dovuta, gli atti non possono essere rogati e, se rogati, sono nulli».

3.82

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-bis. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili».

3.83

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-bis. Non sono comunque estinti o sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione nonché quelli penali per le irregolarità degli immobili di cui al presente articolo».

3.84

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Restano prioritarie, rispetto alla cessione, le iniziative di manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti ai fini dell'uso sociale, per servizi pubblici e della fruizione pubblica degli stessi».

3.85

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti locali assicurano comunque la riduzione di superficie oggetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola».

3.86

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il ricorso a trattativa privata, ai sensi dei commi precedenti è subordinato all'esperimento, senza esito, di almeno due gare pubbliche per l'aggiudicazione dei beni immobili. In ogni caso il Ministro dell'Economia e delle finanze pubblica sul sito Internet la lista degli immobili e dei rispettivi acquirenti».

3.87

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le acquisizioni degli immobili di cui al presente articolo non possono essere effettuate da soggetti pubblici o privati aventi sede in paradisi fiscali o che abbiano usufruito, negli ultimi venti anni, di procedure di scudo fiscale per il rientro di capitali illecitamente esportati o detenuti all'estero».

3.88

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È fatto divieto di operare transazioni finanziarie ed immobiliari con soggetti la cui struttura societaria non consente l'identificazione delle persone o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo».

3.89

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».

3.90

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati o abbiano procedimenti in corso per reati fiscali o tributari».

3.91

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le procedure di dismissione devono prevedere la più ampia trasparenza sulla struttura finanziaria delle operazioni di compravendita degli immobili pubblici di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla pubblicazione degli atti, informazioni, documenti utili alla conoscenza dei passaggi di titolarità del patrimonio pubblico e alla valutazione degli effetti sulla finanza pubblica delle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici».

3.92

LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della dismissione degli immobili dello Stato, gli enti locali sono tenuti a deliberare in ordine ai cambi di destinazione finalizzati alla valorizzazione degli immobili stessi entro 60 giorni dalla richiesta. Alla adozione entro i suddetti termini delle relative delibere è subordinata l'erogazione delle risorse a qualsiasi titolo dovute da parte dello Stato agli enti locali interessati».

3.0.1

BIGNAMI, PEPE, MOLINARI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 a favore di acquirenti di immobili privati)

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

''Art. 4-bis. - *(Disposizioni a favore di acquirenti di immobili privati)*. – 1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12.'';

b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.'';

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: ''per se'' sono aggiunte le seguenti: ''o per il proprio coniuge'';

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: ''da residenza propria'', sono aggiunte le seguenti: ''o del propria coniuge'';

e) all'articolo 17, comma 2 sostituire le parole: ''quindici anni'' con le seguenti: ''trenta anni'';

f) all'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:

''5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fidejussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.'';

2. L'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo n.122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche.

3. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziati avvenuti in qualunque procedure esecutiva.

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni

del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo».

Art. 4.

4.1

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Sopprimere il Titolo II.

4.3

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

4.4

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Sopprimere l'articolo.

4.5

SCILIPOTI

Sopprimere l'articolo.

4.6

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, Eva LONGO

Sopprimere l'articolo.

4.7

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere l'articolo.***4.8**

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 4. - (*Capitale della Banca d'Italia*). – 1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:

''Art. 20. - 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.

2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili''.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto, ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime;

b) all'importo base si applica la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 4-bis. - (*Amministrazione*). – 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 22. - 1. Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dal Parlamento in

seduta comune ed uno eletto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno venti anni in materia monetaria, finanziaria e creditizia, economica e giuridica.

2. L'elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista per ciascuno scrutinio''.

2. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella nuova composizione di cui all'articolo 22 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, assume le funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è istituita una Commissione parlamentare con compiti ispettivi e di vigilanza sull'attività del Consiglio superiore della Banca d'Italia. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

4. Il governatore della Banca d'Italia è tenuto a riferire alla Commissione di cui dal comma 3 sull'attività del Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 4-ter. - (Modifiche dello statuto). - 1. Lo statuto della Banca d'Italia è modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella legge di conversione del presente decreto.

2. Le modifiche allo statuto della Banca d'Italia sono deliberate dal Consiglio superiore, nella sua nuova composizione, entro tre mesi dal suo insediamento e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4-quater. - (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 4-bis, comma 1, la Banca d'Italia non può esercitare il diritto di voto né nelle assemblee degli azionisti né nelle assemblee degli obbligazionisti».

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 2, sopprimere le parole: «e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

4.9

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Capitale della Banca d'Italia*). – 1. La Banca d'Italia istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (VE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali) a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5) può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».

4.10

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il presente articolo è volto a conferire certezza al quadro normativa concernente i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai trattati europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno».

4.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Sopprimere il comma 1.***4.12**

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana e ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore. È parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

4.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente

nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca dell'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

4.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

4.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

4.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

4.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana. Ha sede legale a Roma e può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. È parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

4.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

4.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

4.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «e di pubblico interesse».

4.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

4.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole: «è la banca centrale della Repubblica italiana».

4.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma, può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali ed».

4.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma ed».

4.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole: «è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed».

4.28

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di banche Centrali» inserire le seguenti: «ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

4.29

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di Banche Centrali» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

4.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «Banche Centrali» aggiungere le seguenti: «, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

4.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole: «autorità nazionale».

4.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «15 ottobre 2013.» aggiungere il seguente periodo: «La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo è soggetta al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni».

4.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo ha il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. La Banca d'Italia informa la BCE delle misure adottate e con questa strettamente coordinate. La Banca d'Italia informa lo BCE in merito al risultato delle attività svolte».

4.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi per dimensioni, importanza nell'economia europea e attività transfrontaliere, notifica alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza; valuta aspetti specifici della procedura se richiesti dalla BCE; trasmette alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza».

4.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo

4.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La governance della Banca d'Italia si fonda sui principi di autonomia e di indipendenza affermati in sede comunitaria e nell'ordinamento nazionale e ribaditi dallo Statuto.».

4.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza.».

4.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente. «Le disposizioni normative, di rango primario e secondario, devono attribuire alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria.».

4.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» con le seguenti: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.».

4.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» con le seguenti: «Nell'eser-

cizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali.».

4.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» *con le seguenti:* «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» *con le seguenti:* «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «nell'esercizio dei suoi poteri e».

4.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «e nella gestione delle sue finanze».

4.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali».

4.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza».

4.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «Svolge

i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

4.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'indipendenza della Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza, da interferenze indirette dei partecipanti è garantita dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

4.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «gestione delle sue finanze» aggiungere il seguente periodo: «In veste di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista».

4.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «delle sue finanze» aggiungere il seguente periodo: «Nella qualifica di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di va-

lutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui *rating* interni».

4.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea nei confronti degli enti creditizi a cui vengono imposti requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti».

4.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

4.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea effettua le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'Autorità Bancaria Europea, le prove di *stress* e la loro eventuale pubblicazione per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'Unione».

4.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle sue funzioni di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea assolve i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo *stress* finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione».

4.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio Superiore».

4.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

4.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. Nell'esercizio delle proprie fun-

zioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

4.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

4.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere le parole: «mediante utilizzo delle riserve statutarie».

4.61

DE PETRIS

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.300.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.62

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «117.500.000.000» con la seguente: «1.313.000.000»;

b) sostituire la parola: «1120.000» con la seguente: «114.000».

4.63

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.500.000.000» ed infine, sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere le parole: «a seguito dell'aumento».

4.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere la parola: «nominative».

4.66

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna» con le seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna».

4.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione all'aumento di capitale di cui al comma 2 è concessa unicamente per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento del sistema creditizio italiano;*
 - b) rafforzamento della sua presenza internazionale;*
 - c) altre finalità esclusivamente di pubblico interesse».*
-

4.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 3.

4.69

DE PETRIS

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali».

4.70

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

4.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, sopprimere la parola: «esclusivamente».

4.72

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al» con le seguenti: «comunque inferiore al».

4.73

DE PETRIS

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore allo 0,5 per cento».

4.74

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le parole: «2 per cento».

4.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

4.76

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento del capitale» con le seguenti: «non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

4.77

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione della spettanza di altre somme. Viene pertanto soppresso il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006».

4.78

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I partecipanti non hanno, in alcun caso, diritti economici sulla parte delle riserve della banca riveniente dal signoraggio che deriva esclusivamente dalla funzione pubblica di emissione delle banconote».

4.79

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I diritti economici dei partecipanti sono limitati al capitale e non riguardano nessun'altra componente del patrimonio della Banca, neanche le riserve statutarie».

4.80

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le riserve auree della Banca d'Italia sono patrimonio indisponibile del popolo italiano di cui la Banca ne è semplice custode.

3-ter. Con la Relazione trasmessa al Governo e al Parlamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, viene data l'esatta quantificazione e valutazione delle riserve auree custodite dalla Banca d'Italia».

4.81

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 4.

4.82

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche».

4.83

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto,».

4.84

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione».

4.85

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione,».

4.86

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, dopo le parole: «e quote di partecipazione al capitale» *sono aggiunte le seguenti:* «sono nominative e».

4.87

I RELATORI

Al comma 4, alinea, dopo la parola: «capitale» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

4.88

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, dopo le parole: «partecipazione al capitale possono» sono aggiunte le seguenti: «essere cedute solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio e».

4.89

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, dopo le parole: «possono appartenere» inserire le seguenti: «oltre che allo Stato e agli enti pubblici,».

4.90

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, sostituire le parole: «solamente a» con le seguenti: «unicamente ad Amministrazioni Pubbliche».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c), d).

4.91

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

4.92

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:

- «a) casse di risparmio;
 - b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
 - c) Istituti di previdenza;
 - d) Istituti di assicurazione».
-

4.93

Gianluca ROSSI, MUCCHETTI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

- «a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
 - b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia».
-

4.94

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sostituire la lettera a), con le seguenti:

- «a) Casse di risparmio;
 - b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale».
-

4.95

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.96

BELLOT, BITONCI

All'articolo 4, al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.97

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le parole: «sede legale e».

4.98

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

4.99

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

4.100

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

4.101

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».

4.102

DE PETRIS

Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici».

4.103

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sopprimere la lettera b)

4.104

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) istituti di assicurazione;

4.105

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «e di riassicurazione».

4.106

BELLOT, BITONCI

All'articolo 4, al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.107

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.108

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, la lettera b), dopo la parola: «ovvero» aggiungere le seguenti: «previo consenso dell'ISVAP».

4.109

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le parole: «sede legale e».

4.110

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, la lettera b), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

4.111

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

4.112

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

4.113

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «pur-
chè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».*

4.114

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

4.115

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fondazioni» inserire la se-
guente: «bancarie.».*

4.116

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «pur-
chè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».*

4.117

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

4.118

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Istituti di previdenza;».

4.119

I RELATORI

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

4.120

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «enti ed».

4.121

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed istituti».

4.122

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «previdenza ed».

4.123

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed assicurazione».

4.124

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «sede legale» aggiungere le seguenti: «e amministrazione centrale».

4.125

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, la lettera d), dopo le parole: «sede legale in Italia,» aggiungere le seguenti: «nonché, previo consenso della COVIP,».

4.126

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «fondi pensione» fino a: «5 dicembre 2005, n. 252 e,».

4.127

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e fondi pensione» fino alla fine del periodo.

4.128

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «del citato decreto legislativo n. 252,» aggiungere le seguenti: «purché risultino autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera ed abbiano soggettività giuridica» quindi, in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

4.129

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

4.130

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».

4.131

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Stato ed Enti Pubblici».

4.132

REPETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le banche e per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui alle lettere a) e b) del comma 4, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché per i fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di cui alla lettera d) del medesimo comma, l'importo complessivo delle quote di partecipazione al capitale non può superare il 30 per cento».

4.133

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale in Italia ovvero in uno stato membro dell'Unione Europea, anche a seguito di acquisizione del controllo da parte di un socio extracomunitario, si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto».

4.134

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La cessione di quote del capitale avviene solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e di una equilibrata distribuzione».

4.135

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

4-ter. Se alle operazioni indicate ai commi 4 e 6 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

4.136

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Se alle operazioni indicate ai commi 4, lettere a) e b) partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia è tenuta a comunicare la domanda di autorizzazione preventiva delle acquisizioni al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

4.137

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 5
_____**4.138**

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente,»
_____**4.139**

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo le parole: «direttamente o indirettamente,» aggiungere le seguenti: «anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona,»
_____**4.140**

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».
_____**4.141**

BELLOT, BITONCI

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento»
_____**4.142**

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «superiore al 5 per cento» con le parole: «superiore al 3 per cento».

4.143

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire le parole: «al 5 per cento» con le seguenti: «al 3 per cento»

4.144

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo le parole: «al 5 per cento» aggiungere le seguenti: «salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 2 per cento.»

4.145

I RELATORI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti.»

4.146

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

4.147

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia» con le seguenti: «Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.»

4.148

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'articolo 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto».

4.149

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«15-bis. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di Ristrutturazione di cui all'articolo 23-octies, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possedute non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

5-ter. Laddove il piano di ristrutturazione di cui al comma 5-bis non sia stato attuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di vigilanza provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, mediante sospensione temporanea degli organi di amministrazione e di controllo e nomina di un commissario».

4.150

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al parere delle competenti Commissioni parlamentari che valutano, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.151

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è, in ogni caso, sottoposta ad un diritto di prelazione nell'acquisto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).***4.152**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).***4.153**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Consiglio Superiore della Banca d'Italia che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.154

BITONCI, BELLOT

All'articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Per le banche e le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, la percentuale di cui al comma 5 è ridotta del 50 per cento».

4.155

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 5, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

5-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 5 si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano la soglia indicata al comma 5».

4.156

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non deve in alcun modo comportare trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca d'Italia ai partecipanti di cui al comma 4».

4.157

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini della determinazione del limite di possesso di quote del capitale stabilito dal comma 5, si applica la nozione di controllo; il quale sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile

e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

5-ter. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

4.158

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Sopprimere il comma 6.

4.159

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

4.160

DE PETRIS

Al comma 6 sostituire le parole: «La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime» *con le seguenti:* «Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia».

4.161

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «fissati al comma 5,» *aggiungere le seguenti:* «nonché al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento,».

4.162

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere la parola: «temporaneamente».

4.163

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6 sostituire la parola: «temporaneamente» *con la seguente:* «provvisoriamente».

4.164

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime».

4.165

Gianluca ROSSI, MUCCHETTI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale. Il prezzo di acquisto delle quote di partecipazione è calcolato dal Consiglio Superiore e vincolato al parere favorevole del Collegio Sindacale, sulla base della media dei prezzi ai quali sono state negoziate le quote nei dodici mesi successivi all'aumento di capitale. Le quote di partecipazione in tal modo acquisite devono essere ricollocate sul mercato entro trentasei mesi. Le quote non ricollocate entro il termine di trentasei mesi sono riacquistate pro quota dai soggetti che le avevano vendute, allo stesso prezzo al quale erano state cedute, aumentato del tasso di inflazione calcolato dall'Istat. Le quote derivanti dal riacquisto, che risultino eccedere la soglia del 5 per cento, danno diritto ai dividendi, ma non danno diritto al voto.».

4.166

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento».

4.167

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4.168

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «dal Consiglio Superiore» *aggiungere le seguenti:* «sentito il Direttorio.».

4.169

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con il parere favorevole del Collegio Sindacale».

4.170

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «del Collegio Sindacale» con le seguenti: «del Direttorio».

4.171

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4,».

4.172

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4,» aggiungere le seguenti: «purchè aventi sede legale in Italia,».

4.173

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b) purché aventi sede legale in Italia,».

4.174

I RELATORI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento» con le seguenti: «con

modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo».

4.175

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «assicurare trasparenza» aggiungere le seguenti: «ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

4.176

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «e parità di trattamento» con le seguenti: « ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

4.177

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

4.178

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: «limitato».

4.179

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La Banca d'Italia, riferisce periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, al Parlamento e al governo, in merito alle

operazioni di partecipazione al suo capitale in base a quanto stabilito al presente articolo,».

4.180

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto cessa di avere efficacia il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 e cessa di essere riconosciuto ai partecipanti di cui al comma 4, alcuna pretesa sull'importo delle riserve statutarie».

4.181

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare, in alcun modo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.182

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

6-ter. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

6-quater. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma *6-ter*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa».

4.183

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Le misure di cui al presente articolo non devono comunque determinare una minore quota di utili devoluta allo Stato».

4.184

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 6, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 5 e 6, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole».

4.0.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di Banca d'Italia)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina, entro 30-giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 4.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 4, comma 5. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia».

4.0.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane)

1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti con accordi internazionali e con la Banca centrale europea (BCE) in materia di moneta unica europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1, nel rispetto degli accordi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1 entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro il mese successivo il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto dai commi 2 e 3.

5. I proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1, sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.

6. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico di cui al comma 1 sono costituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti fondi:

a) un "Fondo affitti" finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti in immobili in affitto, i cui componenti non risultino ad alcun titolo proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale e che abbiano un reddito pro capite annuo non superiore a 20.000 euro;

b) un "Fondo per l'edilizia residenziale pubblica", volto ad agevolare la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con i requisiti di reddito di cui alla lettera a), di risolvere l'emergenza abitativa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita di cui all'articolo 1, provvede, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a emanare un apposito decreto volto a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento dei Fondi di cui al comma 2».

Art. 5.

5.2

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, Eva LONGO

Sopprimere l'articolo.

5.3

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Sopprimere l'articolo.

5.4

SCILIPOTI

Sopprimere l'articolo.

5.5

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere l'articolo.

5.6

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

5.7

LANZILLOTTA

Sopprimere l'articolo.

5.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Organi della Banca d'Italia*). – 1. Gli organi centrali dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio superiore;
- c) il Collegio sindacale;
- d) il Direttorio;
- e) il Governatore;
- f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.

2. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione

Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.

4. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

5. Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.

6. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

7. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuvato il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

8. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.9

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Organi della Banca d'Italia*). – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla

Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

3. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.10

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Organi della Banca d'Italia*). – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

3. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne».

5.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) - 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza

nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

3. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla

Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Organi della Banca d'Italia*) – 1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non devono interferire nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 1.

5.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non devono interferire nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati.».

5.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non devono interferire nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.».

5.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali. Le assemblee dei partecipanti sono ordi-

narie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia».

5.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 dopo le parole: «L'assemblea dei partecipanti» aggiungere le seguenti: «ordinarie e straordinarie».

5.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, le parole: «non hanno ingerenza» sono sostituite con le seguenti: «fungono da organo consultivo».

5.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1 sostituire le parole: «non hanno ingerenza» con le seguenti: «non devono interferire».

5.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, operano nel rispetto del principio di trasparenza».

5.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto».

5.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Consiglio superiore della Banca d'Italia».

5.28

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto».

5.29

MARTELLI, LEZZI, MOLINARI, VACCIANO, MANGILI, PEPE, BOTTICI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Presso la Banca d'Italia è costituito un gruppo delle parti interessate della Banca d'Italia, ovvero uno *stakeholder group* della Banca d'Italia, di seguito denominato Gruppo. Il Gruppo è composto in modo proporzionato da rappresentanti dei consumatori e utenti al dettaglio dei servizi bancari e finanziari, degli enti creditizi e degli investitori istituzionali e altri istituti finanziari che siano essi stessi utenti di servizi finanziari, delle piccole e medie imprese, del mondo accademico e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore bancario e della Banca d'Italia stessa.

1-ter. Al Gruppo non possono partecipare esponenti diretti o indiretti di soggetti titolari di quote del capitale della Banca d'Italia.

1-quater. La durata del mandato dei membri del Gruppo è di due anni. I membri del Gruppo possono essere nominati per due mandati consecutivi.

1-quinquies. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge e dai trattati europei agli altri organi della Banca d'Italia, il Gruppo esprime orientamenti e raccomandazioni sull'amministrazione e l'attività della Banca d'Italia, con particolare riferimento al controllo sui possibili conflitti di interesse da parte dei membri del Consiglio Superiore dandone trasparenza all'amministrazione della Banca. Lo Statuto della Banca d'Italia definisce composizione, durata, funzionamento e modalità di espletamento delle funzioni assegnate.

1-sexies. La Banca d'Italia pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti interessate e i risultati delle sue consultazioni.

1-septies. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 1-sexies, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro il medesimo termine, le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 1-sexies».

5.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

5.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca».

5.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo. I Vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali. Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire uno o più comitati per l'esame di specifiche materie, composti di suoi membri».

5.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore che rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte».

5.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore che rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte».

5.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore che rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca».

5.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso

le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte».

5.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire uno o più comitati per l'esame di specifiche materie, composti di suoi membri».

5.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Tra le cause di esclusione dalla carica di componente del Consiglio è necessariamente ricompresa l'emissione a carico dei medesimi soggetti di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento».

5.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo la parola: «Governatore» aggiungere le seguenti: «che rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi».

5.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2 dopo la parola: «presso» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

5.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2 sopprimere le parole: «, fra i candidati individuati da un comitato» fino alla fine del periodo.

5.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2 sostituire le parole: «, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della Banca d'Italia» con le seguenti: «. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte.».

5.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «all'interno dello stesso Consiglio» aggiungere le seguenti: «che devono essere individuati e accuratamente selezionati».

5.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2 sopprimere le parole: «tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.».

5.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con la seguente: «soggetti».

5.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «tra persone» inserire le seguenti: «a carico delle quali non sia stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e».

5.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2; sostituire le parole da: «che posseggano» fino al fine del comma, con le seguenti: «di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza».

5.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «che posseggano i requisiti» con le seguenti: «che posseggano comprovati requisiti».

5.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «i requisiti di indipendenza» con le seguenti: «requisiti di notoria indipendenza e comprovata esperienza, nonché di».

5.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «onorabilità e» inserire la seguente: «comprovata».

5.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo la parola: «onorabilità» aggiungere le seguenti: «ed elevata».

5.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «onorabilità e professionalità» aggiungere le seguenti: «e comprovata esperienza».

5.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «e nei confronti dei quali non sia stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

5.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere nominati componenti del Consiglio i soggetti a carico dei quali è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267».

5.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sul sito internet della Banca d'Italia vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni:

gli estremi dell'atto di conferimento e il curriculum vitae di Ciascuno dei 13 consiglieri eletti;

i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza e collaborazione prestati».

5.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

2-ter. Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEB.

2-quater. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-quinquies. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuvato il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-sexies. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore ge-

nerale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia così come previsto dallo Statuto della banca d'Italia. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-ter. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-quater. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia così come previsto dallo Statuto della Banca d'Italia.

2-ter. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma

fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-quater. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.61

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-ter. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuvava il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2-quater. I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento. Durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.62

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

2-ter. Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC».

5.63

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia così come previsto dallo Statuto della Banca d'Italia. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne».

5.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia così come previsto dallo Statuto della Banca d'Italia».

5.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile per non più di due volte».

5.66

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne. Dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta».

5.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne.

2-ter. Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. Coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi».

5.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Il Direttore generale interviene alle riu-

nioni del Consiglio e, quando non sostituisce Governatore, ha soltanto voto consultivo. I Vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio segretario e ne redige i verbali».

5.69

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalla carica di componenti del Consiglio i soggetti nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria».

5.70

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati».

5.0.1

SCILIPOTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia)

1. In caso di trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia, effettuato a qualunque titolo, ivi compresi la cessione di ramo d'azienda o il conferimento a titolo di aumento di capitale di società partecipate, il corrispettivo o il controvalore di tale trasferimento viene conferito integralmente allo Stato, ad eccezione delle alienazioni strettamente necessarie in contro partita di operazioni di intervento sui mercati monetari nell'esercizio delle funzioni attribuite dai trattati europei. Il trasferimento al

bilancio dello Stato si applica a tutti i trasferimenti di immobili aventi effetti giuridici dal 1° gennaio 2014; a prescindere dalla data di deliberazione e di sottoscrizione dei relativi atti di cessione».

Art. 6.

6.2

SCILIPOTI

Sopprimere l'articolo.

6.3

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, Eva LONGO

Sopprimere l'articolo.

6.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere l'articolo.

6.5

DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

6.6

LANZILLOTTA

Sopprimere l'articolo.

6.7

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Sopprimere l'articolo.

6.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (Disposizioni concernenti la Banca d'Italia) – 1. I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;».

6.9

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Alla rubrica dell'articolo, sopprimere le seguenti parole: «e altre disposizioni».

6.10

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «e altre disposizioni» aggiungere le seguenti: «concernenti l'assetto statutario della Banca d'Italia».

6.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 1.

6.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sopprimere il comma 1.

6.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia comunica, con un preavviso di almeno dieci giorni, al Ministero dell'Economia e delle finanze, al Ministero dello Sviluppo economico e all'Associazione Bancaria Italiana gli affari da trattarsi sia nell'assemblea generale dei partecipanti sia nelle adunanze del Consiglio superiore».

6.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'assemblea generale dei partecipanti e alle adunanze del Consiglio superiore possono partecipare Ministri autorizzati, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri».

6.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'assemblea generale dei partecipanti e alle adunanze del Consiglio superiore possono partecipare Ministri, Viceministri e Sottosegretari di Stato autorizzati, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri».

6.16

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «direzione generale della».

6.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «volta per volta, e».

6.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, dopo le parole: «, e in tempo utile», inserire le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché».

6.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114» sostituire la parola: «contemporaneamente» con la seguente: «separatamente».

6.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché l'elenco dei partecipanti ed i loro eventuali procedimenti penali pendenti».

6.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Eguali comunicazioni devono farsi al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

6.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La Commissione Finanze della Camera dei deputati e la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica sono adeguatamente informate sugli affari trattati in seno alla assemblea generale dei partecipanti ed in seno alle adunanze del Consiglio superiore».

6.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sopprimere il comma 2».

6.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 2 con il seguente:

*«2. Le sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore sono rese pubbliche sul sito *internet* della Banca d'Italia».*

6.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio superiore assiste il Ministro dell'Economia e delle Finanze con facoltà di sospendere l'esecu-

zione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti».

6.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, dopo la parola: «assistente», inserire le seguenti: «un rappresentante del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, nonché».

6.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze».

6.28

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, sostituire le parole: «, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze» con le seguenti: «, preventivamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri».

6.29

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze» aggiungere le parole: «il quale ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni ritenute e comprovate essere contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti nazionali vigenti».

6.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con facoltà di sospendere, per un periodo pari a dieci giorni, le deliberazioni contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti».

6.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, la Commissione Finanze della Camera dei deputati e la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica possono sospendere motivatamente la deliberazione, con risoluzione ed entro 10 giorni dalla stessa».

6.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Assistono, altresì, gli uffici di Presidenza della Commissione Finanze della Camera dei deputati e della Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica».

6.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Partecipano altresì dieci cittadini, titolari di contratti bancari, estratti a sorte dall'Associazione Bancaria Italiana».

6.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 114», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Consiglio dei Ministri ha facoltà, entro dieci giorni dalle deliberazioni degli organi di cui al comma 2, di sospendere. In tal caso,

alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Governatore della Banca d'Italia».

6.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 2.

6.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico».

6.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza. Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

6.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Qualora il funzionario delegato dal Ministro dell'economia, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro dell'economia e delle finanze creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro dieci giorni dall'adunanza».

6.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

6.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere le parole: «Sono o».

6.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «Sono o restano» con le seguenti: «Restano».

6.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «Sono e restano abrogate» inserire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, nonché del Comitato per la Legislazione della Camera dei deputati».

6.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «l'articolo 115», inserire le seguenti: «, secondo comma.».

6.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «l'articolo 115», inserire le seguenti: «ad eccezione del primo comma».

6.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, sostituire le parole: «e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni» con le seguenti: «La Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico. Sono soppressi gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

6.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì implicitamente abrogate le norme incompatibili con presente decreto».

6.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 118-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

”Art. 118-ter. - (Trasparenza e tracciabilità degli investimenti finanziari) – 1. Al fine di assicurare ai risparmiatori una informazione continua e trasparente sull'impiego dei fondi gestiti, chiunque svolge un'attività bancaria ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 10, nonché chiunque svolge attività di intermediazione finanziaria ai sensi del presente testo unico, è tenuto a rendere pubblici gli investimenti finanziari in favore di attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le banche e gli intermediari finanziari provvedono alla pubblicazione, in apposito bollettino trimestrale e sui siti *internet* di riferimento, tra gli indicatori relativi all'operatività generale, della specificazione degli investimenti finanziari riferiti alle attività economiche di cui al comma 1, in modo da indicare i principali benefi-

ciari e gli importi dei finanziamenti concessi, nonché la ripartizione degli impieghi per settori di intervento e dei finanziamenti in sofferenza”».

6.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: ”può disporre con decreto” sono inserite le seguenti: ”motivato e adottato all’unanimità dal direttore”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

”1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell’azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all’amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche”.

2-ter. All’articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ”In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell’ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito *internet* della Banca d’Italia, in osservanza di quanto stabilito dall’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni”».

6.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 3.

6.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato Interministeriale».

6.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 è sostituito col seguente: "Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'articolo 22 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Ministero dell'economia e delle Finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze"».

6.53

DE PETRIS

Sopprimere il comma 4.

6.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 4.

6.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC, ad esclusione di quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262».

6.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC, ad esclusione di quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero. È abrogato il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262».

6.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

6.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262».

6.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 4, sostituire le parole: «e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262», con le seguenti: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Competenti Commissioni Parlamentari è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici».

6.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 5.

6.61

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, premettere il seguente periodo: «Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».

6.62

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, premettere le seguenti parole: «Al fine di assicurare stabilità al sistema economico-finanziario nazionale.».

6.63

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «Lo Statuto della Banca d'Italia», inserire le seguenti: «, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.».

6.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43,» inserire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

6.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, prima delle parole: «alle disposizioni», inserire la seguente: «conformemente.».

6.66

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici.».

6.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «in particolare», con la seguente: «inderogabilmente».

6.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alinea, aggiungere le seguenti parole: «, fermo restando che nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

6.69

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

6.70

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sia ribadito che la Banca d'Italia rimane un istituto di diritto pubblico;».

6.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «adeguati» con la seguente: «opportuni».

6.72

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) sia precisato che nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati;».

6.73

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) sia mantenuto che in quanto banca centrale della Repubblica italiana, la Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC);».

6.74

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) sia ribadito che la Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni;».

6.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) sia mantenuta la sede legale della Banca d'Italia in Roma;».

6.76

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sia razionalizzata l'articolazione territoriale e la competenza delle sedi, secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento».

6.77

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo a lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sia ribadito che l'articolazione territoriale della Banca d'Italia e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore;».

6.78

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

6.79

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) sia precisato che le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi;».

6.80

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) sia ribadito che la cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, atterrata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferi-

mento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. Il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto;».

6.81

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, alla lettera b), premettere la seguente:

«0-b) sia precisato che, in ogni caso, il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote».

6.82

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «sia», inserire la seguente: «p puntualmente».

6.83

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale;».

6.84

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia precisato che gli organi centrali dell'Istituto sono:

- a) l'Assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio superiore;
- c) il Collegio sindacale;
- d) il Direttorio;

- e) il Governatore;
f) il Direttore generale e i Vice direttori generali».
-

6.85

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia precisato che l'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;».

6.86

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia ribadito che l'Assemblea centrale determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali e che entro il 31 luglio 2014 tali compensi sono ridotti almeno del 20 per cento rispetto a quelli effettivamente percepiti nell'anno 2013;».

6.87

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia ribadito che i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali siano direttamente proporzionali agli utili della Banca;».

6.88

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia inserita la possibilità per un membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 di intervenire all’assemblea;».

6.89

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

6.90

DE PETRIS

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente

«c) anche al fine di facilitare l’equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell’articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell’aumento di capitale di cui all’articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all’articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi».

6.91

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente

«c) sia previsto che non possono far parte degli organi della Banca d’Italia soggetti condannati, anche con pena non definitiva, per reati non colposi».

6.92

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera c), sopprimere la seguente parola: «anche».

6.93

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «24 mesi» con le seguenti: «36 mesi».

6.94

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: «24» con la seguente: «36».

6.95

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: «ma» con le seguenti: «e non».

6.96

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) sia precisato che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;».

6.97

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) sia precisato che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa

commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita;».

6.98

DE PETRIS

Al comma 5 sopprimere la lettera d).

6.99

DI BIAGIO

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

6.100

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

6.101

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sia previsto che il Consiglio superiore non possa consentire che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto assumano funzioni di amministratore di società o di altri enti;».

6.102

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sia precisato che i senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca;».

6.103

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, lettera d), sostituire la parola: «solo» con la seguente: «esclusivamente».

6.104

MUCCHETTI

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi» con le seguenti: «. Il Consiglio Superiore verifica il rispetto dei limiti partecipativi e dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli esponenti nonché dei requisiti di onorabilità in capo alle compagini sociali dei soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 4. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio Superiore annulla la cessione delle quote.».

6.105

I RELATORI

Al comma 5, lettera d), dopo la parola: «partecipativi» aggiungere le seguenti: «e della qualità dell'acquirente».

6.106

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«d-bis) sia ribadito che sono esclusi dal far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di ammi-

nistrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.».

6.107

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«*d-bis*) sia ribadito che i componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.».

6.108

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«*d-bis*) sia previsto che i membri del Direttorio diversi dal Governatore in carica alla data del 30 novembre 2013 cessano dai rispettivi mandati alla scadenza dei dieci anni di permanenza nel Direttorio.».

6.109

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Al comma 5, dopo lo lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) La determinazione dell'importo dei dividendi annuali è approvata dal Consiglio superiore unitamente al progetto di bilancio e non è modificabile dall'Assemblea dei partecipanti.».

6.110

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) sia previsto che i consiglieri superiori e i sindaci che alla data del 30 novembre 2013 abbiano già superato i limiti di rieleggibilità fissati rispettivamente dagli articoli 15 e 19 cessano dalla carica.».

6.111

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) sia precisato che tutti i dipendenti della Banca decadono dalle loro funzioni nel caso di condanna definitiva per delitto non colposo.».

6.112

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere il comma 6.

6.150

I RELATORI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

6.113

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza.

6-bis. Salvo quanto disposto al comma 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

6.114

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione.

6-bis. Il trasferimento di cui al comma 6 avviene ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza.

6-ter. Salvo quanto disposto al comma 6, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

6.115

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

6.116

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

6.117

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente articolo».

6.118

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

6.119

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sostituire le parole: «restano ferme», con le seguenti: «continuano ad applicarsi».

6.120

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, sostituire le parole: «le disposizioni di cui», con le seguenti: «quanto disposto».

6.121

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».

6.122

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.».

6.123

I RELATORI

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

6.124

Gianluca ROSSI, MUCCHETTI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui la Banca d'Italia fosse sottoposta a procedure di scioglimento o di liquidazione, nel rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, l'eventuale avanzo della procedura, escluso il capitale sociale determinato all'articolo 4, comma 2, che resta ai partecipanti, viene assegnato allo Stato».

6.125

DI BIAGIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Le nuove quote di partecipazione emesse da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 non sono sottoposte alla tassazione *pex* ma ad un'imposta straordinaria, non inferiore al 12 per cento del valore della plusvalenza realizzata, da determinare con provvedimento successivo».

6.126

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2014, ed in virtù delle disposizioni introdotte dall'articolo 4 del presente provvedimento, Banca d'Italia trasmette semestralmente una relazione alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. La relazione dovrà riguardare l'attività svolta nel corso dell'esercizio 2014 da Banca d'Italia, evidenziando, in particolar modo, l'acquisito parere della BCE sulle modifiche normative introdotte dal presente provvedimento».

6.127

MARTELLI, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In caso di trasferimento di immobili di proprietà della Banca d'Italia, effettuato a qualunque titolo, ivi compresi la cessione di ramo d'azienda o il conferimento a titolo di aumento di capitale di società partecipate, il corrispettivo o il controvalore di tale trasferimento viene conferito integralmente allo Stato, ad eccezione delle alienazioni strettamente necessarie in contropartita di operazioni di intervento sui mercati monetari nell'esercizio delle funzioni attribuite dai trattati europei.

6-ter. Il trasferimento alle casse dello Stato di cui al comma precedente si applica a tutti i trasferimenti di immobili aventi effetti giuridici dallo gennaio 2014, a prescindere dalla data di deliberazione e di sottoscrizione dei relativi atti di cessione.».

6.128

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca

d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».

6.0.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di amministrazione straordinaria e commissari liquidatori)

1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «può disporre con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui. al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dolo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche''.

2. All'articolo 71, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca

d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni».

6.0.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 148-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo)

1. All'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale da stabilire che, comunque, il medesimo soggetto non può far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali» e al secondo periodo, le parole: «La CONSOB stabilisce tali limiti» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB, nell'ambito del rispetto del predetto limite, stabilisce i casi di incompatibilità»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il divieto di cui al comma 1, la CONSOB diffida la società interessata affinché si adegui a tale divieto entro il termine massimo di due mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 300.000 e fissa un nuovo termine di trenta giorni ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La CONSOB, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1''.

Art. 6-ter.

(Società a controllo pubblico)

1. Le disposizioni della di cui all'articolo 6-bis si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge di conversione del presente decreto, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Art. 6-quater.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis e 6-ter, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire alla CONSOB di adeguare il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 148-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto».

6.0.4

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio)

1. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

''8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia

e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni''».

6.0.5

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proprietà popolare della moneta e istituzione del Fondo di cittadinanza)

1. La moneta all'atto dell'emissione è di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca centrale allo Stato.

2. Presso la Banca d'Italia è attivato un Fondo finalizzato alla restituzione di somme alle vittime di dissesti finanziari, di seguito denominato «Fondo di cittadinanza».

3. L'accensione del Fondo di cittadinanza avviene automaticamente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed è finalizzato alla restituzione di somme per tutti i cittadini italiani rimasti vittime di dissesti finanziari.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.

5. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato sul Fondo di cittadinanza al momento dell'emissione.

6. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.

7. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso il Fondo di cittadinanza, che è gestito dalla Banca d'Italia gratuitamente.

8. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per il solo Fondo di cittadinanza; tale passività è addebitata al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.

9. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sul Fondo di cittadinanza.

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni finalizzate al funzionamento del Fondo di cittadinanza, nonché le modalità di accesso al Fondo medesimo da parte dei cittadini in base a quanto stabilito ai commi 2 e 3.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso sul Fondo di cittadinanza.

12. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.

12. È abrogato il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204».

Art. 7.

7.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

7.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni di coordinamento in materia di accise)».

7.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «in materia di accise».

7.4

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli ulteriori», con le seguenti: «I nuovi».

Conseguentemente, sostituire le parole: «tali ulteriori», con le seguenti: «tali nuovi».

7.5

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «incrementi» con la seguente: «aumenti».

7.6

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «aliquote di accisa» sostituire la parola: «previsti» con la seguente: «stabiliti».

7.7

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «si riferiscono» con le seguenti: «sono riferiti».

7.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «come rideterminate» con le seguenti: «così come ridefinite».

7.9

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sopprimere le parole da: "tali ulteriori", fino alla fine dell'articolo;

b) aggiungere, in fine i seguenti periodi: "Gli ulteriori incrementi di cui al precedente periodo sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013. La suddetta determinazione acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli".».

7.10

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine dell'articolo ed aggiungere, in fine il seguente periodo: «Gli ulteriori incrementi di cui al presente comma sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia».

7.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine dell'articolo;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Gli ulteriori incrementi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013.

1-ter. La determinazione di cui al comma 1-bis acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli».

7.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli ulteriori incrementi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* della medesima Agenzia.».

7.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tali ulteriori», fino alla fine dell'articolo.

7.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «tali ulteriori incrementi» sostituire le parole: «sono stabiliti», con le seguenti: «sono quantificati».

7.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

7.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2013», con le seguenti: «prima del 1 gennaio 2014».

7.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le seguenti: «1° gennaio 2014».

7.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2014».

7.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «dalla data di pubblicazione», inserire le seguenti: «della determinazione stessa».

7.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e foresta li 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis, Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 7, pari complessivamente a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e

2015 e a 21 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 7, pari complessivamente a 4 milioni di euro per il 2014, a 21 milioni di euro per il 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui all'articolo. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente dagli intermediari nell'AUI;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccorrendosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di

nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

I) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori finanziari e non finanziari».

7.0.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 648-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 648-bis. - *(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*. – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 500.000. La pena è aumentata della metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita di un terzo se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.'';

b) l'articolo 648-ter è sostituito dal seguente:

''Art. 648-ter. - *(Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa)*. – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta

delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 648-*bis*, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all'articolo 648-*bis*, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 648-*bis* consegue:

1) l'interdizione perpetua da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-*bis*;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-*ter* per una durata non inferiore ad anni quindici;

3) l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».

c) all'articolo 648-*quater*, al primo comma le parole: "dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter*) sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-*bis*" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*) sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 648-*bis*";

d) all'articolo 379, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*)" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-*bis*".

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria**57^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Bray e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale Giovanni Nistri a direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei e del programma straordinario (n. 18)

Proposta di nomina del dottor Fabrizio Magani a vice direttore vicario del Grande Progetto Pompei e del programma straordinario (n. 19)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARCUCCI (PD) il quale ringrazia anzitutto il Ministro per la sua presenza, che testimonia l'importanza delle nomine in esame. Egli rammenta poi l'approvazione del decreto-legge n. 91 del 2013, dal cui articolo 1 traggono origine le nomine e ne sottolinea il carattere particolarmente delicato. Il Direttore generale di progetto e il suo Vice si inseriscono infatti in un'organizzazione amministrativa che rimane inalterata, assumendo tuttavia un rilievo strategico ai fini della gestione del sito, dell'uso dei fondi nazionali ed europei, della realizzazione delle opere in tempi ragionevolmente ristretti, del coinvolgimento del territorio, nonché dello sviluppo dell'area non solo in termini di tutela e salvaguardia ma anche di valorizzazione complessiva.

Egli illustra poi il *curriculum* del generale Nistri, candidato alla direzione generale del Progetto, evidenziandone l'elevata preparazione. In particolare, ricorda che egli ha conseguito tre lauree (in giurisprudenza, in scienze politiche, nonché in scienze della sicurezza) e un *master* di secondo livello in *management* pubblico, che giudica di grande importanza ai fini del nuovo incarico. Il candidato ha altresì conseguito l'idoneità alla professione di avvocato e, soprattutto, ha maturato una specifica competenza nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico in qualità di responsabile, dal 2007 al 2010, del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Si tratta perciò di un'indicazione molto forte del Governo, che lodevolmente tiene a salvaguardare il sito di Pompei da qualsiasi tipo di infiltrazione criminosa. Inoltre, la particolare competenza del generale Nistri risulta strategica nella prospettiva di completare le opere nei tempi previsti.

Passando al *curriculum* del candidato alla vice direzione del progetto, dottor Fabrizio Magani, rileva che egli ha un *curriculum* altrettanto prestigioso ma in un settore completamente diverso. Si tratta infatti di un dirigente del Ministero, che ha ricoperto l'incarico di direttore regionale per l'Abruzzo, nonché di responsabile di diverse sovrintendenze. Egli è pertanto un profondo conoscitore della macchina ministeriale e della pubblica amministrazione in genere.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore sottolinea come le due nomine testimoniano la grande attenzione del Governo al buon esito del Grande progetto Pompei e propone perciò di esprimere con sollecitudine un convinto voto favorevole su entrambe le candidature, onde evitare che la procedura venga sospesa per le imminenti festività natalizie.

Il ministro BRAY conferma che l'obiettivo del Governo è quello di assicurare la massima trasparenza ed efficienza dei lavori a Pompei. Il generale Nistri possiede ottime credenziali in questo senso essendosi distinto, al comando del Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, per aver istituito una delle più preziose banche dati delle opere d'arte, molto utilizzata anche all'estero per i beni trafugati. Inoltre, egli ha curato l'attivazione di un portale attraverso cui si possono seguire tutte le attività di pianificazione delle opere. Egli si augura pertanto di potersi avvalere fin da subito della competenza del generale Nistri nella gestione delle gare, secondo un modello organizzativo basato sulla pianificazione per fasi parallele, che rappresenta una delle specialità del candidato, ancorché non comune nella pubblica amministrazione.

Quanto alla candidatura del dottor Magani, egli ricorda che si tratta di un dirigente ministeriale con una specifica competenza informatica, essendo stato a lungo responsabile del protocollo informatico. Del resto, rimarca, i risultati in Abruzzo sono stati di grande soddisfazione, atteso che i 155 milioni di euro previsti dal piano di ricostruzione sono stati spesi con appena 10 giorni complessivi di ritardo rispetto alla pianificazione comunicata attraverso il portale. Il dottor Magani, prosegue il Ministro, si è

inoltre distinto per aver saputo mantenere ferme le posizioni del Governo, in un rapporto però sempre dialogico con gli enti locali.

Si augura quindi che la Commissione voglia esprimere un parere favorevole sulle due nomine si dichiara fin da ora disponibile ad ulteriori confronti sulle metodologie usate ai fini del rispetto della programmazione economica europea.

Si procede indi alla votazione. A tutte e due le votazioni partecipano i senatori: ALBERTINI (*PI*) (in sostituzione del senatore De Poli), BIGNAMI (*M5S*), BOCCHINO (*M5S*), CONTE (*NCD*), DI GIORGI (*PD*), GIANNINI (*SCMpI*), GIRO (*FI-PdL XVII*), IDEM (*PD*), LIUZZI (*FI-PdL XVII*), MARCUCCI (*PD*), MARTINI (*PD*), MINEO (*PD*), MONTEVECCHI (*M5S*), PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) (in sostituzione del senatore Rubbia), PETRAGLIA (*Misto-SEL*), PUGLISI (*PD*), SERRA (*M5S*), SIBILIA (*FI-PdL XVII*), TOCCI (*PD*) e ZAVOLI (*PD*).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del generale Giovanni Nistri è approvata, risultando 17 voti favorevoli, 2 astenuti e un voto contrario.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Fabrizio Magani è approvata, risultando 17 voti favorevoli, 2 astenuti e un voto contrario.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso, nella seduta del 10 dicembre scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusura tale fase procedurale.

Agli intervenuti replica, per le parti di competenza, il ministro BRAY, il quale si dichiara d'accordo con la richiesta – emersa nel dibattito – di circoscrivere l'ampiezza della delega contenuta nell'articolo 5, condividendo che si tratti di una materia assai delicata. Informa del resto che è in corso di redazione una prima bozza di riordino del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che terrà senz'altro conto delle necessità provenienti dal territorio, alcune delle quali – come ad esempio quelle della Sardegna – ormai sicuramente urgenti. Conferma perciò la volontà del Governo di portare a compimento l'opera di difesa del paesaggio.

Replica indi, per le parti di competenza, il sottosegretario GALLETTI, il quale rileva che, in discussione generale, oltre alle richieste di adeguamento del testo rispetto al decreto-legge n. 104, nel frattempo intervenuto, sono emersi due ordini di problemi: la soppressione del parere

parlamentare sul riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) e sugli enti per la diffusione della cultura scientifica, da un lato, e la portata della delega contenuta dall'articolo 2, dall'altro.

Quanto al primo profilo, pur comprendendone la delicatezza politica, tiene a spiegare le motivazioni che hanno indotto il Governo a proporre la soppressione del parere parlamentare. Nel sottolineare che la funzione di vigilanza delle Commissioni sarebbe comunque salvaguardata dal parere che esse saranno d'ora in poi chiamate a rendere a monte, sul Piano nazionale della ricerca (PNR), dal quale poi deriva la ripartizione del FOE, la preoccupazione del Governo risiede prevalentemente nei tempi di approvazione del riparto. Purtroppo, infatti, fino all'approvazione del disegno di legge di stabilità, a fine anno, non sono certi gli ammontari precisi da destinare agli enti. Inoltre, fino ai primi mesi dell'anno successivo non sono disponibili i piani di attività degli enti medesimi. Se a ciò si aggiungono i circa due mesi necessari per l'espressione del parere parlamentare, finisce che l'effettiva ripartizione non può fisicamente avvenire prima di aprile-maggio. Egli dichiara pertanto la disponibilità del Governo a venire incontro alle richieste della Commissione, purché sia chiaro, ora e in futuro, che ciò determina un netto allungamento dei tempi di ripartizione.

In una breve interruzione il senatore TOCCI (*PD*) osserva che i fondi potrebbero essere ripartiti sulla base della programmazione triennale salvo conguagli annuali non appena disponibili tutti i dati necessari.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) rileva a sua volta che i tempi per l'espressione del parere parlamentare potrebbero essere ridotti fissando per legge che essi non possono eccedere, ad esempio, i 15 giorni.

Riprendendo la sua replica, il sottosegretario GALLETTI, prende atto delle osservazioni svolte, ribadendo tuttavia che non si possono trascurare i tempi tecnici della macchina burocratica. Egli assicura comunque il suo massimo impegno a ridurre il più possibile la tempistica.

Passando al secondo profilo critico, relativo alla delega di cui all'articolo 2, egli dichiara la disponibilità del Governo a corrispondere alle richieste della Commissione di ridurre la portata e di limitarla ad una operazione di semplificazione che non produca nuova normativa. Analoga intenzione nutre il Governo circa un'altra delega, che verrà proposta con distinto provvedimento, mantenendosi sempre nell'ambito della semplificazione e non della innovazione.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) prende atto con soddisfazione delle aperture dimostrate dal ministro Bray e dal sottosegretario Galletti rispetto alle richieste avanzate dalla Commissione. Invita perciò la relatrice a predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione nella seduta di domani.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori per precisare che, sulla questione dell'eliminazione del parere parlamentare sul riparto dei fondi, i ricercatori non hanno mai mosso critiche nei confronti dei tempi di esame da parte delle Camere ma hanno piuttosto stigmatizzato che i relativi provvedimenti fossero approvati a dicembre, a conclusione dell'anno finanziario. Dà atto comunque al Governo di aver di recente abbreviato tali tempi, consentendo un esame più tempestivo. Il mondo della ricerca si è peraltro lamentato del modo, a suo avviso vergognoso, in cui è stata gestita la vicenda dei fondi premiali e delle continue decurtazioni alle disponibilità economiche. Con particolare riguardo al FOE, sottolinea che tali criticità sono state evidenziate proprio nei pareri che la Commissione ha, di volta in volta, approvato, a dimostrazione che il Parlamento non può rinunciare al dovere di monitorare provvedimenti siffatti. Dopo aver ricordato che la strategia *Horizont 2020* detta precisi criteri sul finanziamento della ricerca, ribadisce con forza che il Legislatore non può demandare la distribuzione delle risorse esclusivamente all'Esecutivo, senza alcun controllo, tanto più che attraverso l'esame parlamentare si può creare quella consapevolezza che porterà a suo giudizio ad un cambio di passo, seppur lentamente.

Concorda comunque con la previsione del parere delle Commissioni parlamentari sul Programma nazionale della ricerca (PNR), che rappresenta in effetti la sede di elaborazione di scelte strategiche, sottolineando che esso è complementare agli atti con cui si ripartiscono in concreto le risorse per attuare le suddette linee di indirizzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 42)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre scorso nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva.

Il relatore CONTE (*NCD*) fa presente che sono in corso le audizioni sul provvedimento e propone pertanto di rinviare la discussione generale.

Conviene la Commissione.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra l'opportunità di audire sollecitamente anche i docenti di didattica della musica che ne hanno fatto richiesta.

Il PRESIDENTE mette in luce l'attività già molto intensa della giornata di domani. Propone pertanto di svolgere l'audizione dalle 15,30 alle 15,45, rinviando di 15 minuti l'inizio della seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica infine che, nell'ambito delle audizioni svolte questa mattina nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i rappresentanti dell'Unione artisti (UNAMS) e dei Direttori dei conservatori hanno consegnato delle documentazioni che saranno rese pubbliche sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (n. 62)

(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE comunica che il Nuovo Imaie, audito la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha trasmesso una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, conformemente alle decisioni dinanzi assunte, la seduta di domani mercoledì 18 dicembre, già convocata alle ore 15,30, è posticipata alle ore 15,45 onde consentire l'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dei rappresentanti dei docenti di didattica della musica, con riferimento all'atto del Governo n. 42.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 10 alle ore 12,40

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ARTISTI 7607, DI
ITSRIGHT, DELL'ASSOCIAZIONE DEI FONOGRAFICI ITALIANI (AFI) E DEL CON-
SORZIO FONOGRAFICI (SCF) IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SULLE PREROGATIVE DEL NUOVO ISTITUTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI
ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI (IMAIE) (N. 62);
AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE ARTISTI (UNAMS),
DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI PROFESSORI DELLE ACCADEMIE STATALI
DI BELLE ARTI (CNPABA) NONCHÈ DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI IN ME-
RITO ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO SULLE MODALITÀ DI NOMINA E
ELEZIONE COMPONENTI CNAM (N. 42)*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria**45^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MATTEOLI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(120) D'ALÌ. – Riforma della legislazione in materia portuale****(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre.

Il relatore FILIPPI (*PD*) preannuncia l'intenzione, secondo quanto anticipato nella seduta precedente, di predisporre alcune ipotesi di proposte emendative ai disegni di legge in esame, che forniscano risposta alle principali questioni emerse nel dibattito. Tali ipotesi di modifica in primo luogo ampliano l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali attraverso l'aumento progressivo della compartecipazione all'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte in Italia nei diversi porti, l'eliminazione del limite massimo previsto dalla normativa vigente e la riduzione al 20 per cento del versamento al fondo perequativo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Altri emendamenti in via di predisposizione sono diretti a escludere le Autorità portuali e il relativo personale dal perimetro delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, dalle limitazioni derivanti ai processi di revisione della spesa.

Fa poi presente il proposito di ridefinire il ruolo e i requisiti del presidente dell'Autorità portuale, accentuandone le caratteristiche di rappresentanza politico-istituzionale, anche per risolvere alcune questioni interpretative emerse a seguito di recenti pronunce giurisprudenziali, nonché

il ruolo e i requisiti del segretario generale della stessa Autorità, che dovrebbe essere nominato dal presidente con un incarico di uguale durata.

Preannuncia quindi un emendamento concernente i sistemi multi-portuali e logistici, al fine di ampliare le previsioni contenute nell'articolo 46 del decreto-legge n. 201 del 2011, e di semplificare le competenze dei diversi soggetti istituzionali coinvolti. Un altro intervento potrebbe essere diretto a prevedere un piano strategico nazionale dei porti, per dare un indirizzo unitario e accrescere la competitività del sistema portuale italiano, in funzione della specializzazione.

Per quanto riguarda, infine, i porti minori, che non possono fruire dell'autonomia finanziaria prevista per i porti di livello nazionale, ritiene che sia comunque opportuno individuare capacità di autonomia finanziaria e gestionale che possano essere concessi dalle Regioni.

Si riserva di definire quanto prima i testi di tali ipotesi di modifica, auspicando che sulle stesse si possa registrare un'ampia condivisione all'interno della Commissione, al fine di poterle poi tradurre in emendamenti formali.

Il senatore RANUCCI (*PD*) pone la questione del rapporto tra le Autorità portuali e i territori di riferimento e osserva che alcuni porti assumono un'importanza decisiva per l'economia locale, soprattutto quando insistono nel territorio di piccoli comuni. La conseguenza è che le relative Autorità portuali sono in grado di esercitare una influenza notevole sulle scelte politiche degli enti locali, spesso rafforzata cooptando al proprio interno alcuni degli stessi amministratori locali. Tale commistione rappresenta un'ingerenza impropria che dovrebbe essere evitata e sanzionata.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*), in riferimento all'intervento del senatore Ranucci, sottolinea che sono normali interazioni molto rilevanti tra le Autorità portuali e i comuni di riferimento, dato che spesso i porti hanno un'importanza decisiva per il territorio locale, ad esempio sotto l'aspetto economico ed infrastrutturale, anche se ciò non dovrebbe consentire interferenze indebite.

Condivide poi le linee generali esposte dal relatore circa le modifiche da apportare al testo dei disegni di legge in esame, in vista della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda sulle critiche del senatore Ranucci circa le commistioni indebite che si possono creare tra le Autorità portuali e gli enti locali di riferimento, più volte censurate anche dal suo Gruppo.

Proprio al fine di ridurre le ingerenze politiche, ritiene che la figura del presidente dell'Autorità portuale non debba avere caratteristiche «politiche», ma «tecniche», trattandosi di un soggetto chiamato a gestire al meglio il porto, al fine di assicurarne il buon rendimento economico. Anche la definizione del piano regolatore portuale, che rientra tra i compiti del presidente, può essere sottratta alle pressioni politiche.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), relativamente alle considerazioni svolte dal senatore Cioffi sulla figura del presidente dell'Autorità portuale, sottolinea che si tratta di due questioni distinte: da una parte verificare la possibilità di sottrarre la nomina del presidente a condizionamenti politici, dall'altra definirne meglio il ruolo. A parte la questione della procedura di nomina, ribadisce la propria convinzione che il presidente dell'Autorità portuale debba avere un ruolo di rappresentanza politico-istituzionale, distinto da quello del segretario generale, che ha invece funzioni tecnico-gestionali. Tale impostazione è del resto coerente a quella ormai invalsa nel resto della pubblica amministrazione, dove vi è una netta separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione gestionale.

Ringrazia quindi il relatore Filippi per il lavoro svolto, osservando che le ipotesi emendative preannunciate rispondono a una serie di questioni di grande rilievo emerse nel corso dell'esame e delle connesse audizioni di approfondimento. Cita ad esempio, oltre alla ridefinizione del ruolo e dei requisiti del presidente e del segretario generale dell'Autorità portuale, il tema dei servizi multiportuali e logistici, che si lega anche al coordinamento con le reti transeuropee di trasporto (TEN-T). Un altro argomento importante è quello dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali: pur condividendo la proposta di estenderla, sottolinea che le quote di compartecipazione al gettito IVA delle merci in entrata nei porti debbono tenere conto necessariamente dei vincoli imposti dalla crisi della finanza pubblica.

Si sofferma poi sulla questione dei «dragaggi» in ambito portuale: in uno scambio informale, il relatore Filippi gli ha preannunciato il proposito di modificare gli articoli 184-*bis* e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel riservarsi di valutare meglio la proposta di intervento una volta formalizzato il testo dell'emendamento, ricorda che la materia dei dragaggi è stata oggetto di successivi interventi normativi, dei quali occorre tenere conto.

Ritiene infine opportuno che la Commissione possa fissare quanto prima un termine per la presentazione degli emendamenti, in modo da consentire una rapida prosecuzione dell'*iter* di esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BORIOLI (*PD*) illustra il provvedimento in esame, che reca l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese

per la realizzazione e l'esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, firmato a Roma il 30 gennaio 2012.

Tale collegamento ferroviario si colloca nella tratta strategica del corridoio mediterraneo della rete transeuropea TEN-T e costituisce una porzione del Progetto prioritario «Lione-Trieste-Budapest-Confine ucraino», al centro degli assi di comunicazione tra il Nord e il Sud dell'Europa.

Ricorda che l'Accordo costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia stipulato a Torino il 29 gennaio 2001 e ratificato con la legge n. 228 del 2002: esso prevedeva la realizzazione della tratta ferroviaria per il trasporto di merci e passeggeri tra Torino e Lione e definiva la prima fase della realizzazione della parte comune italo-francese, con l'avvio delle relative attività propedeutiche, quali la costituzione della società LTF (*Lyon Turin Ferroviaire*), per la realizzazione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune italo-francese nonché delle opere connesse alla predisposizione e alla realizzazione dei relativi progetti.

Con il nuovo Accordo le Parti stabiliscono le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento nonché le condizioni di esercizio dell'opera, una volta realizzata, e inoltre si definisce la disciplina relativa alla costituzione e al funzionamento del Promotore pubblico, al quale sarà affidata la gestione.

Tale Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 dell'Accordo del 2001 per definire le modalità di realizzazione delle fasi successive e, in particolare, non ha come oggetto quello di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese: quest'ultimo adempimento – come specificato all'articolo 1 dell'Accordo – richiederà l'approvazione di un protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto.

Fa presente, quindi, che il disegno di legge si suddivide in cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo internazionale.

L'articolo 3, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, specifica che ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.4 dell'Accordo, il direttore generale e il direttore amministrativo e finanziario del Promotore pubblico sono nominati previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di adempimenti finanziari e stabilisce che dalla legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esso rinvia inoltre a un successivo Protocollo addizionale la disciplina dell'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della linea Torino-Lione. Alla copertura degli oneri derivanti da tale Protocollo addizionale si provvederà attraverso la relativa legge di autorizzazione alla ratifica.

Infine l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'Accordo, esso si compone di 28 articoli, suddivisi in 7 titoli, e 3 allegati.

Nel Titolo I sono contenute disposizioni di carattere generale. In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo che, come già evidenziato, consiste nello stabilire le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, le condizioni di esercizio dell'opera dopo la sua realizzazione e quelle di miglior utilizzo della linea storica del Fréjus.

In base alle definizioni elencate all'articolo 2, la sezione internazionale, cioè l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviarie costruite o da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino, risulta costituita da tre parti: la parte francese, quella comune italo-francese e quella propriamente italiana. La sezione transfrontaliera, inoltre, è quella sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia. Viene poi specificato che il Promotore pubblico è l'organo comune, dotato di personalità giuridica, pariteticamente costituito e controllato da Francia e Italia per le finalità di cui all'articolo 6 dell'Accordo in esame.

Mentre l'articolo 3 definisce i principi generali, l'articolo 4 rimanda all'Allegato I (che è parte integrante dell'Accordo) per la mappa della parte comune italo-francese, indicando nel dettaglio le infrastrutture che la costituiscono e prevedendo che, per la loro realizzazione, si proceda per fasi funzionali. In una prima fase, oggetto dell'Accordo in esame, sarà realizzata la sezione transfrontaliera, che comprende le stazioni di Saint-Jean-de-Maurienne e di Susa nonché i raccordi alle linee esistenti. In aggiunta, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) realizzerà lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno. La disposizione, infine, prevede che la consistenza delle fasi successive sia definita dalle Parti nell'ambito di accordi ulteriori.

In merito, il relatore segnala che il progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è stato presentato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31 gennaio 2013. In base ad esso, la Torino-Lione consisterà, nel tratto italiano, in 12 chilometri di galleria profonda e poco più di 3 chilometri di sistemazioni in superficie nella piana di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria l'autoporto già esistente. In particolare, il progetto definitivo è costituito da un tunnel di base di 57 chilometri (due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di comunicazione ogni 333 metri) che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura; una sezione transfrontaliera che sul lato italiano si estende per 18,1 chilometri, di cui 12,5 nel tunnel di base. La parte in superficie nella Piana di Susa per 2,6 chilometri e la connessione alla linea storica a Bussoleno per 3 chilometri, di cui 2,1 chilometri in galleria; una galleria geognostica e di servizio de La Maddalena a Chiomonte di 7,5 chilometri.

Come già accennato, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo, la definizione delle modalità di avvio dei lavori definitivi della sezione comune italo-francese è demandata, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo del 2001, a un nuovo Protocollo addizionale.

Il relatore si sofferma poi sul Titolo II, che contiene le disposizioni relative alla *governance* del progetto e al diritto applicabile. In particolare, con l'articolo 6 sono delineati il ruolo, le funzioni e le responsabilità del Promotore pubblico, ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 3 marzo 2004. Il Promotore, che ha la qualifica di gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera, è l'unico responsabile della conclusione e del «monitoraggio» dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio di tale sezione dell'opera; esso deve inoltre assicurare la direzione strategica e operativa del progetto ed è responsabile del suo buon fine anche nei confronti dell'Unione europea. La sua sede legale è a Chambéry, in Francia, mentre la Direzione operativa è fissata a Torino. Il Promotore è istituito dalle Parti e il suo Consiglio di amministrazione ha una composizione paritaria tra i due Stati.

L'articolo 7 istituisce in seno al Promotore pubblico una Commissione dei contratti, composta di dodici membri nominati per metà da ciascuna Parte, e ne delinea competenze e responsabilità.

L'articolo 8 istituisce un Servizio permanente di controllo incaricato del rispetto del corretto impiego dei fondi pubblici, dell'efficienza economica, finanziaria e tecnica del Promotore pubblico e della corretta esecuzione del progetto.

Tale servizio, collocato presso il Promotore pubblico, è composto da dodici esperti nei settori interessati dalle attività del Promotore, nominati per metà da ciascuna Parte.

L'articolo 9 disciplina la composizione, le competenze e le funzioni della Commissione intergovernativa e dei due organismi che essa è chiamata ad istituire nel proprio ambito, ossia il Comitato di sicurezza tecnica e il Comitato di sicurezza antisabotaggio/antiterrorismo (ASAT). L'articolo riguarda anche le funzioni degli organismi di controllo e di regolamentazione costituiti in applicazione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE.

L'articolo 10 regola in forma dettagliata quale sia il diritto applicabile con riferimento sia all'aggiudicazione ed esecuzione dei contratti di appalto sia alla costruzione degli impianti e all'esercizio delle opere della sezione transfrontaliera, sia alle condizioni di lavoro e di occupazione.

Gli articoli 11 e 12 riguardano la proprietà delle opere e l'eventuale ricapitalizzazione del Promotore pubblico.

L'articolo 13 contempla infine la possibilità che il Promotore pubblico riceva, nel termine di dodici mesi dalla sua costituzione, la totalità o una parte dei diritti e degli obblighi di LTF (*Lyon Turin Ferroviaire*) SAS.

Nel Titolo III sono definite le modalità di finanziamento tra le Parti delle prestazioni relative agli studi, alle ricognizioni e ai lavori preliminari per il progetto relativo alla parte comune della sezione internazionale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 15, i sovracosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia rispetto al progetto originario («Sinistra

Dora») saranno sostenuti totalmente dalla Parte italiana, che beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo.

Il Titolo IV precisa le modalità di finanziamento delle prestazioni realizzate durante la realizzazione delle opere definitive della parte comune italo-francese.

L'articolo 16, in particolare, contiene i principi generali mentre l'articolo 17 reca i principi per il «montaggio» giuridico, economico e finanziario.

L'articolo 18 specifica poi che per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione transfrontaliera, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata con i diritti di pedaggio versati dalle imprese ferroviarie, la «chiave di ripartizione» tra Italia e Francia sia del 57,9 per cento per la parte italiana e del 42,1 per cento per la parte francese, nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo, certificato da un terzo esterno. Oltre questo importo certificato, i costi saranno ripartiti al 50 per cento tra le due Parti. L'articolo 19 contiene le disposizioni demaniali e fondiari.

Con il Titolo V (articoli 20-22) sono definiti i principi applicabili alla messa in servizio e all'esercizio della sezione transfrontaliera, con particolare riferimento alla sicurezza, all'organizzazione dei soccorsi e alla gestione delle circostanze eccezionali (articolo 21), alla cooperazione tra gli Stati e ai controlli di frontiera (articolo 22).

Il Titolo VI (articoli 23-25) contiene le misure di accompagnamento del progetto. In particolare l'articolo 23 impegna le Parti a condurre politiche dirette a favorire il trasferimento modale del trasporto nelle Alpi dalla strada alla ferrovia, conformemente agli obiettivi della Convenzione per la protezione delle Alpi.

In base all'articolo 24 le Parti, al fine di stabilire le misure di accompagnamento necessarie a garantire lo sviluppo del traffico merci sul corridoio Torino-Lione e a trasferire al Promotore pubblico la gestione dell'infrastruttura della linea storica del Fréjus, si impegnano a modificare opportunamente la Convenzione relativa alle stazioni di Modane e Ventimiglia e alle sezioni ferroviarie tra le due stazioni, firmata il 29 gennaio 1951 e ratificata con la legge n. 1907 del 1952.

L'articolo 25 prevede che i canoni di utilizzo della sezione transfrontaliera della nuova linea e della linea storica tra le interconnessioni con la nuova linea siano fissati dal Promotore pubblico in conformità ai principi di cui alla direttiva 2001/14/CE.

Il Titolo VII reca le disposizioni finali.

L'articolo 26 riconosce alle Parti la possibilità di emendare il testo dell'Accordo, in particolare al fine di prevedere prestazioni supplementari minori.

L'articolo 27 demanda a un tribunale arbitrale appositamente istituito la composizione delle controversie tra le Parti o tra una Parte e il Promotore pubblico.

L'articolo 28, infine, reca le disposizioni inerenti alla ratifica e all'entrata in vigore dell'Accordo. È specificato che le disposizioni dell'Ac-

cordo abrogano quelle degli accordi del 15 gennaio 1995 e del 29 gennaio 2001, nella misura in cui sono ad esse contrarie.

L'Accordo comprende anche tre allegati: l'allegato 1, recante le due cartine della sezione transfrontaliera che comprende le stazioni internazionali di Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, nonché i raccordi alle linee già esistenti; l'allegato 2, recante un documento sui principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario dell'opera; l'allegato 3, recante un documento sui principi relativi alle misure di trasferimento modale adottate dai due Stati.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) si sofferma sul punto 9.2.2, lettera f), dell'Accordo in esame, in base al quale il Comitato di sicurezza tecnica, istituito nell'ambito della Conferenza intergovernativa fra Italia e Francia, ha il compito di proporre la politica e il tema delle esercitazioni di sicurezza e di sottoporre alla Conferenza le conclusioni derivanti dalle esperienze acquisite. Ritiene che tale norma sia estremamente generica e non definisca a sufficienza le procedure da adottare per garantire la sicurezza legata alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Si tratta di una grave lacuna, considerato che per altri progetti analoghi (ad esempio il traforo del San Gottardo) sono stati definiti protocolli di sicurezza molto più precisi e rigorosi, con dovizia di riferimenti tecnici.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) esprime la propria contrarietà alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, oggetto dell'Accordo in esame. Ricorda che il Movimento 5 Stelle ha da tempo messo in evidenza i motivi tecnici e di opportunità che dimostrano l'inutilità dell'opera. In primo luogo, i traffici lungo la linea sono in calo da oltre un decennio, sia per le merci sia per i passeggeri. La conseguenza è che la linea è attualmente utilizzata per meno del 10 per cento della sua capacità: prima di realizzare una nuova infrastruttura, sarebbe stato opportuno cercare di sfruttare appieno quella già esistente.

Sottolinea quindi la contraddittorietà delle scelte operate dal Governo in relazione a tale progetto: da una parte si intende realizzare la nuova linea per sviluppare il traffico delle merci su ferrovia, ma dall'altra si pongono le basi per un aumento del traffico su gomma, attraverso l'ampliamento della seconda «canna» del Fréjus. Un'altra incongruenza riguarda il fatto che all'aumento previsto del numero di tracce della nuova linea da Torino a Lione corrisponde un numero di tracce libere assai inferiore nella parte da Torino verso est, il che determina l'impossibilità di utilizzare appieno il nuovo tracciato.

A suo avviso, un approccio più corretto sarebbe stato, come si è fatto per la linea ad alta velocità nella parte orientale del Corridoio mediterraneo, quello di utilizzare in primo luogo tutte le tracce dell'infrastruttura già esistente, prima di realizzare quella nuova. Ulteriori preoccupazioni sorgono poi in relazione alle disposizioni degli articoli 6 e 10 dell'Accordo: esse prevedono che per gli appalti legati alla progettazione e realizzazione dell'opera si applichi la legge francese; ciò potrebbe impedire

l'applicazione dei controlli più severi previsti dalla legge italiana contro le infiltrazioni mafiose, per le quali già sono stati denunciati rischi concreti. Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di parere contrario da parte del suo Gruppo.

Il senatore SONEGO (*PD*) ritiene che la relazione svolta dal senatore Borioli dimostri chiaramente l'importanza fondamentale dell'Accordo in esame: esso rafforza le relazioni bilaterali tra Italia e Francia, dà attuazione a una delle più importanti strategie dell'Unione europea nel settore dei trasporti, rinvigorisce l'impegno dell'Italia nell'opera, dopo le incertezze degli anni passati.

Sottolinea i benefici connessi alla realizzazione del progetto, a cominciare da quelli sull'ambiente, per la riduzione del traffico merci su gomma a favore di quello ferroviario. Un'esperienza analoga si è avuta in Trentino-Alto Adige con il progetto della ferrovia del Brennero, sostenuto con convinzione da tutte le parti politiche e sociali.

Conferma quindi il proprio favore nei confronti del progetto della linea ferroviaria Torino-Lione e del disegno di legge di ratifica in esame. È fondamentale che il progetto sia portato a compimento, completando oltre Verona anche la parte orientale del corridoio mediterraneo nel quale è inserita la Torino-Lione, così da collegare le regioni settentrionali del Paese con l'Europa centro-orientale. In proposito, sarebbe utile che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca alla Commissione per illustrare gli orientamenti del Governo.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) manifesta la propria contrarietà al progetto della linea Torino-Lione: si tratta di un'opera frutto di una scelta ideologica, con una serie di incongruenze tecniche, giuridiche ed economiche. Lamenta che l'Italia abbia accettato passivamente decisioni prese altrove senza poter fare una progettazione coerente sul sistema ferroviario nazionale. Osserva che la Francia ha saputo tutelare meglio gli interessi nazionali e mette in evidenza che l'opera arrecherà una serie di guasti al paesaggio, senza alcuna cura per lo sviluppo sostenibile dei traffici.

Ciò è tanto più grave considerando le difficoltà economiche del Paese: invita quindi i partiti politici a una riflessione. Esistono molte altre infrastrutture sulle quali sarebbe opportuno investire, ad esempio per il potenziamento delle reti locali e dell'intermodalità. Continuare in modo pervicace con questa opzione rischia di far dissipare le scarse risorse ancora disponibili in investimenti di utilità assai dubbie per i cittadini e per l'economia.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene che la costruzione della linea Torino-Lione sia un'opera sostanzialmente inutile: essa non gioverà alle relazioni bilaterali fra l'Italia e la Francia, anche perché la linea è sottoutilizzata, non darà vantaggi apprezzabili in termini di miglioramento dei trasporti né di incrementi occupazionali. Lamenta che si stanno spendendo

inutilmente 9 miliardi di euro che potrebbero essere impiegati per finalità migliori, potenziando il trasporto locale o i collegamenti ferroviari con i porti. Inoltre, rileva una contraddizione circa l'asserita volontà di ridurre il trasporto merci su gomma e l'ennesimo finanziamento offerto a questo settore nel disegno di legge di stabilità, che costituisce una forma di sostegno artificiale.

Conclusivamente, ritiene che manchi da parte della politica una visione coerente di sistema. Ribadisce le altre perplessità già espresse sull'Accordo in esame, a cominciare dalla impossibilità di applicare la legislazione antimafia italiana e conferma infine la contrarietà del proprio Gruppo.

La senatrice CARDINALI (*PD*) osserva che il progetto della linea Torino-Lione è stato affrontato nei suoi vari aspetti dal Parlamento in tutte le sedi competenti. Pur rispettando le opinioni contrarie espresse da altri senatori, manifesta il proprio sostegno convinto all'opera, lamentando il carattere superficiale e affrettato di alcuni giudizi. Ritiene che il testo dell'Accordo sia scritto in maniera corretta, mentre è da criticare il fatto che la ratifica intervenga dopo quasi due anni dalla stipulazione.

Sottolinea che comunque l'Accordo in questione non riguarda la realizzazione dell'opera, ma stabilisce solo compiti e funzioni degli enti competenti, posto che per l'avvio dei lavori si dovrà procedere alla conclusione di specifici protocolli. Fa presente, infine, che molte delle questioni richiamate dovrebbero essere affrontate più correttamente nella sede referente della Commissione di merito e non in sede consultiva.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*) concorda sull'utilità della linea ferroviaria Torino-Lione, lamentando però che un'uguale attenzione non sia stata riservata alla linea Genova-Ventimiglia-Nizza, che attende da anni il raddoppio dei binari per consentire un adeguato collegamento tra l'Italia e la Francia.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ritiene che sulla questione dei controlli antimafia previsti sugli appalti connessi all'opera in esame, si potrebbe interpellare utilmente la Commissione antimafia. Ricorda incidentalmente che giovedì 19 dicembre la Commissione antimafia ascolterà in audizione il procuratore della Repubblica di Torino Gian Carlo Caselli, che ha competenza per territorio e potrebbe fornire utili elementi.

Al di là dell'applicabilità o meno della legislazione antimafia italiana, in questo momento il rischio più grave è legato al fenomeno delle aziende italiane che stanno trasferendo la propria sede in Francia, che potrebbe creare problemi per il controllo dei subappalti.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ribadisce il proprio sostegno convinto al progetto della linea ferroviaria Torino-Lione, alla cui realizzazione egli ha contribuito anche nella sua precedente veste di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

A partire dalla firma del primo accordo tra Italia e Francia nel 2001, ricorda che tutti i Governi che si sono succeduti, indipendentemente dall'orientamento politico, hanno operato per il successo dell'iniziativa, che è stata attentamente valutata e analizzata, anche con il contributo dell'apposito Osservatorio. Lo stesso progetto è stato più volte modificato per tenere conto delle esigenze prospettate dalle parti sociali e dalle comunità locali, ad esempio per ridurre l'impatto ambientale. Osserva che le ragioni addotte per motivare la contrarietà all'opera, seppur legittime, sono spesso le medesime avanzate per tutte le grandi opere infrastrutturali.

Sottolinea poi che in questa sede la Commissione deve esprimere solo un parere, e non pronunciarsi sul merito del disegno di legge di ratifica: inoltre, questo riguarda non la realizzazione dell'opera, ma semplicemente la definizione dell'organizzazione degli enti chiamati a coordinare il progetto.

Il relatore BORIOLI (*PD*) condivide le osservazioni del presidente Matteoli e preannuncia la predisposizione di una proposta di parere favorevole con osservazioni. Ritene necessario che, nel parere, sia sottolineata l'importanza del progetto, come esempio di azione politica rilevante nel settore dei trasporti a livello europeo, e sia raccomandato nel contempo un potenziamento degli scambi intermodali, attraverso la creazione delle infrastrutture necessarie. Per il completamento dell'opera, sarebbe altresì necessario potenziare il raccordo con la linea Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza e, in linea con quanto previsto dall'Allegato 3 dell'Accordo, porre restrizioni al traffico su gomma nei tunnel del Monte Bianco e del Fréjus. Infine, si riserva di proporre anche un richiamo alla necessità di garantire un'efficace applicazione dei controlli contro i rischi di infiltrazioni mafiose.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria**51^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 11,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio**(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione, pubblicata in allegato, che tiene conto delle osservazioni dei senatori intervenuti nella seduta precedente.Il senatore BOCCA (*FI-PdL XVII*) ricorda i danni provocati al comparto del turismo dall'introduzione della cosiddetta tassa di soggiorno.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta presentata dal relatore è posta ai voti e risulta approvata.

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia
(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sugli articoli 4, 5 e 6, che recano disposizioni relative alla Banca d'Italia. A tale proposito evidenzia che

il Governo avrebbe potuto intervenire in una materia così critica attraverso un normale disegno di legge, senza ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza. Per quanto attiene ai profili critici del provvedimento, rispetto ai quali la Commissione potrebbe formulare specifiche osservazioni da inserire nel parere, rileva che il decreto-legge consente alla Banca d'Italia di rilevare temporaneamente le quote eccedenti il 5 per cento del proprio capitale, attualmente in capo ai principali gruppi bancari. La ricollocazione delle quote eccedenti la soglia del 5 per cento dovrà avvenire entro un periodo predefinito di due anni dalla rivalutazione. In proposito egli ritiene che tale meccanismo andrebbe definito meglio e con maggiore precisione stabilendo, tra l'altro, un tempo più breve entro il quale poter ricollocare le quote. Il relatore si sofferma, quindi, sui meccanismi che hanno portato a una rivalutazione del capitale della Banca d'Italia, pari a 7,5 miliardi di euro. A tale riguardo rileva che sarebbe stato più opportuno individuare un importo inferiore. Evidenzia, in particolare, che i criteri di stima non sono facilmente desumibili dalla relazione che i tre esperti incaricati hanno fornito al Governo ai fini della rivalutazione. Da ultimo sottolinea che l'apertura del capitale della Banca d'Italia a «quotisti» esteri, in assenza di un diritto di gradimento da parte del Consiglio Superiore, espone la Banca stessa al rischio di manovre dettate da interessi di altri Stati o gruppi di potere finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone di conferire al relatore l'incarico di redigere un parere favorevole con le osservazioni indicato nella sua stessa esposizione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1149**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo,

premessò che:

l'articolo 2, ai commi 19 e 20, consente ai Comuni delle isole minori e a quelli nel cui territorio insistono isole minori, la possibilità di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco fino ad un massimo di 2,50 euro. Tale importo può essere aumentato fino ad un massimo di 5 euro in determinati periodi dell'anno;

rilevato che:

la Commissione industria, commercio, turismo ha evidenziato, in diverse occasioni, che l'introduzione della tassa di soggiorno penalizza fortemente il settore del turismo che costituisce un comparto strategico per l'economia nazionale.

Per analoghe ragioni la Commissione non può che esprimere un orientamento critico rispetto all'introduzione di meccanismi quali l'imposta di sbarco;

preso comunque atto della necessità di assicurare adeguate risorse finanziarie ai Comuni interessati da rilevanti flussi turistici per la realizzazione di iniziative in materia di turismo e di recupero di beni culturali e ambientali locali, nonché di interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei relativi servizi pubblici locali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

individuò la Commissione di merito una forma di copertura finanziaria alternativa all'imposta di sbarco per gli interventi di cui ai commi 19 e 20 dell'articolo 2.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 1998/59/CE e 2001/23/CE (n. COM (2013) 798 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore ICHINO (*SCMpI*) rileva che la proposta di direttiva ha l'obiettivo di introdurre modifiche a cinque direttive già in vigore – relative, rispettivamente, alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro; all'istituzione di un comitato aziendale europeo; all'informazione e alla consultazione dei lavoratori; al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi; al mantenimento dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimenti di imprese e al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – da cui sono rimasti esclusi i lavoratori marittimi. Da ciò il rischio di una disparità di trattamento tra i lavoratori dell'Unione. Già nel 2007, con la redazione del «Libro blu», la Commissione europea ha affrontato il tema dell'incremento di professionalità dei lavoratori del settore marino e marittimo; nel 2012, con la comunicazione «Crescita blu» è stata definita una strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile che vede nei mari e negli oceani un motore per l'economia europea. Ad oggi, il settore impiega 5,4 milioni di persone e genera un valore aggiunto lordo di quasi 500 miliardi di euro l'anno. L'obiettivo di una crescita sostenibile anche in questo comparto è inoltre coerente con la strategia Europa 2020. Con la proposta di direttiva in esame si definisce dunque un

quadro legislativo UE più favorevole all'occupazione e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dopo aver illustrato i contenuti dell'atto, il relatore precisa che la base giuridica della proposta di direttiva è correttamente individuata all'articolo 153, paragrafo 2 del TFUE. Essa gli appare inoltre conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà, in quanto le modifiche introdotte dalla proposta potevano essere fatte solo a livello dell'Unione, e non dei singoli Stati membri, attraverso lo strumento legislativo più adeguato. Le disposizioni contenute nella direttiva inoltre non comportano alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Per queste ragioni anticipa la proposta di parere favorevole.

Il presidente SACCONI, ringraziato il relatore per la sua esposizione, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) chiede di disporre di tempi adeguati, tali da consentire una riflessione sui numerosi spunti sollevati dalla illustrazione del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria

69^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, in sostituzione del senatore Susta, è divenuto componente della Commissione il senatore Dalla Zuanna.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE rivolge espressioni di benvenuto al nuovo componente, e un ringraziamento al senatore sostituito per il pur breve contributo ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che, secondo tempi e modi che saranno definiti in dettaglio in sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione potrà essere chiamata, a partire dalla giornata di giovedì prossimo, a riesaminare i documenti finanziari (disegni di legge nn. 1120-B e 1121-B), in relazione ai quali il rapporto alla Commissione bilancio dovrà essere formulato entro le ore 13 di sabato 21 dicembre.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (n. 54)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice BIANCONI (*NCD*), nel riferire sul provvedimento in titolo, pone preliminarmente in rilievo la fondamentale importanza della normativa oggetto di recepimento, che rafforza il diritto di accesso alle cure sanitarie consentendo la circolazione e la libera scelta dei pazienti nell'ambito dell'Unione europea; essa sottende quindi grandi opportunità per i cittadini ma, al contempo, enormi sfide – che dovranno essere adeguatamente fronteggiate – per i servizi sanitari nazionali. Sottolinea che il recepimento della normativa europea non si concluderà con l'adozione del provvedimento in esame, ma richiederà una serie di ulteriori passaggi attuativi che, a suo avviso, dovranno essere seguiti attentamente.

Ricordata la genesi della normativa europea in tema di assistenza transfrontaliera, illustra gli aspetti salienti dello schema di decreto in esame: viene eliminata la generale necessità di autorizzazione preventiva e riconosciuto il diritto di ogni cittadino di poter richiedere assistenza sanitaria al di fuori del proprio Paese con alcune esclusioni (cure di lungo termine, trapianti d'organi, programmi di vaccinazione). Quanto al diritto di scegliere il luogo delle cure, pone in evidenza che la normativa oggetto di recepimento prevede misure limitative della mobilità transfrontaliera e condizioni di accesso, che lo schema di decreto ha fatto proprie, al fine contemperare la fruizione di cure transfrontaliere con il contenimento degli effetti economici eccessivamente onerosi che potrebbero derivare dall'applicazione della direttiva. Rileva, in particolare, che è prevista la possibilità di limiti al rimborso dei pazienti italiani che intendano beneficiare di cure transfrontaliere, al fine di evitare ogni spreco di risorse tenendo conto dei diversi contesti territoriali e delle esigenze delle regioni, anche in considerazione degli eventuali investimenti realizzati dalle stesse per il potenziamento di determinate cure e strutture.

Evidenzia il ruolo attribuito al «punto di contatto nazionale» presso il Ministero della salute, struttura chiamata a fornire tutte le informazioni necessarie circa le procedure di rimborso e di autorizzazione, nonché in merito agli *standard* di qualità e di sicurezza e all'affidabilità del prestatore di assistenza sanitaria.

Riguardo ai costi delle prestazioni, osserva che essi sono rimborsabili in base alle tariffe regionali vigenti e, in alcuni casi espressamente previsti, solo in presenza di autorizzazione preventiva da parte dello Stato di riferimento, che non può essere rifiutata qualora le cure, a livello nazio-

nale, non possano essere praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico e rientrino nei livelli essenziali di assistenza.

La senatrice MATTESINI (*PD*) chiede se nel percorso attuativo della normativa europea sia previsto un ruolo delle Regioni e delle Province autonome.

La relatrice BIANCONI (*NCD*) ricorda che sullo schema di decreto in esame dovrà esprimersi anche la Conferenza Stato – Regioni, formulando un parere; inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo dovrà essere adottato un regolamento ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, per individuare le prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. 63)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (*PD*) illustra il provvedimento in titolo.

Fa anzitutto presente che lo schema di decreto legislativo modifica il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al fine di recepire alcune disposizioni della direttiva 2012/26/UE. Le restanti disposizioni di quest'ultima direttiva dovranno essere recepite attraverso il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Al riguardo, osserva che sarebbe opportuno valutare l'inserimento, nel titolo dello schema di decreto legislativo, della specificazione che l'attuazione della direttiva è solo parziale.

Passa quindi a riferire sull'articolato.

L'articolo 1, comma 1, modifica diversi articoli del decreto legislativo n. 219 del 2006.

La disposizione di cui alla lettera *a*) integra le norme sull'autorizzazione – da parte dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) – alla produzione di medicinali per terapia avanzata (preparati su base non ripetitiva), prevedendo che l'autorizzazione sia rilasciata secondo specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanare sentita la stessa AIFA.

La lettera *b*) modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 219, in tema di obblighi di comunicazione: tra l'altro, si richiede che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale (AIC) comunichi le motivazioni della sospensione ovvero dell'interruzione definitiva della commercializzazione di un medicinale (al fine di specificare se i motivi siano soltanto commerciali ovvero se siano attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della salute pubblica). A tale riguardo, sarebbe opportuno valutare se sia necessario un maggior coordinamento

tra i commi oggetto di modifica e il comma 7 dello stesso articolo 34, sia al fine di evitare parziali sovrapposizioni sia al fine di esplicitare, che – in conformità alla direttiva – l’obbligo di motivazione concerne anche i casi in cui le ragioni abbiano soltanto natura commerciale.

La lettera *c*) modifica l’articolo 80, relativo alla possibilità di deroga – eventualmente concessa da parte dell’AIFA – all’obbligo di fornire in lingua italiana alcune indicazioni nell’etichetta o nel foglio illustrativo o all’obbligo di redigere il foglio illustrativo in lingua italiana (le deroghe possono esser concesse anche per la lingua tedesca, con riferimento alla provincia di Bolzano). In base alla modifica, la deroga può essere concessa, oltre che per i medicinali non destinati alla fornitura diretta al paziente (come prevede la norma vigente), per i casi di gravi difficoltà in ordine alla disponibilità del medicinale e si estende alle etichette la possibilità di deroga all’obbligo di redazione in lingua italiana (si specifica, peraltro, che la dispensa dagli obblighi suddetti, relativi alla redazione dell’etichetta o del foglio illustrativo in lingua italiana, può essere totale o parziale e si conferma che la dispensa può riguardare anche la lingua tedesca, con riferimento alla provincia di Bolzano); la modifica, inoltre, introduce un richiamo generale, al fine di far comunque salvi i provvedimenti ritenuti necessari per la tutela della salute umana.

La disposizione di cui alla lettera *d*) introduce obblighi di tempestiva comunicazione all’Agenzia europea del farmaco, da parte dell’AIFA, delle determinazioni relative alle domande di AIC o delle evenienze relative ad un’AIC già rilasciata.

Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica e la norma sull’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attività di Governo, ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) esprime l’avviso che, nell’ambito del parere, occorrerebbe soffermarsi sui rischi insiti nel commercio elettronico dei farmaci e sulle implicazioni della disciplina riguardante la figura del *broker* di medicinali.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*), a tale ultimo riguardo, ritiene che sarebbe opportuno approfondire se dall'operato del *broker* possano derivare oneri aggiuntivi a carico dell'utilizzatore dei farmaci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria**48^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARINELLO*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del professor Bernardo De Bernardinis a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (n. 17)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore, illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del professor De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mettendo in evidenza la professionalità e le competenze necessarie a ricoprire tale carica.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore CALEO (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, sottolineando l'importanza di confermare il professor De Bernardinis alla presidenza dell'ISPRA, in considerazione della rilevanza delle funzioni e delle attività svolte dall'Istituto, soprattutto in relazione alle emergenze ambientali che interessano il Paese.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori: AR-RIGONI (*LN-Aut*), BRUNI (*FI-PdL XVII*), CALEO (*PD*), PIGNEDOLI (*PD*) (in sostituzione del senatore Cuomo), DALLA ZUANNA (*SCMpI*), DE SIANO (*FI-PdL XVII*), LUCIDI (*M5S*), MANASSERO (*PD*), MANCUSO (*NCD*), MARINELLO (*NCD*), MARTELLI (*M5S*), SCALIA

(PD) (in sostituzione del senatore Mirabelli), MORGONI (PD), MORONESE (M5S), NUGNES (M5S), PICCOLI (FI-PdL XVII), SOLLO (PD), RUSSO (PD) (in sostituzione del senatore Vaccari) e ZIZZA (FI-PdL XVII).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del professor De Bernardinis è approvata con dieci voti favorevoli e nove astensioni.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (n. COM (2013) 761 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 39)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Preso atto che non vi sono interventi in discussione, il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone uno schema di risoluzione in senso favorevole con osservazioni.

Previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione del relatore, pubblicata in allegato, è posta ai voti ed approvata.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 242, N. 815 E N. 942

Il presidente MARINELLO ricorda che i disegni di legge in titolo sono stati nuovamente assegnati in sede deliberante e sollecita la loro tempestiva trattazione al fine di concluderne rapidamente l'esame. Si potrebbe pertanto convocare una seconda seduta pomeridiana, con la conseguente integrazione dell'ordine del giorno.

La senatrice NUGNES (M5S) ritiene che non si possa procedere, nella giornata di oggi, alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 242, n. 815 e n. 942, che non sono attualmente all'ordine del giorno.

Il presidente MARINELLO fa presente che, secondo prassi consolidata, se non vi sono obiezioni, al termine di una seduta, è possibile convocare un'altra seduta, anche a breve termine, per trattare provvedimenti urgenti che sono appositamente inseriti nell'ordine del giorno.

Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*) ritiene che tale procedura pregiudichi la certezza dello stesso ordine del giorno, poiché consente di modificare nel corso di una seduta il calendario già stabilito per la seduta successiva e gli argomenti da trattare.

Il senatore CALEO (*PD*) sottolinea l'urgenza dell'immediata discussione dei disegni di legge aventi ad oggetto l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, anche in considerazione delle emergenze ambientali sottese a tali attività illecite.

Il presidente MARINELLO ribadisce la necessità di avviare la discussione dei disegni di legge in titolo mediante la tempestiva integrazione dell'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente MARINELLO comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, è integrato con l'esame in sede deliberante dei disegni di legge n. 242, n. 815 e n. 942, recanti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 761 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 39)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (n. COM (2013) 761 definitivo),

premessi che:

la proposta di direttiva della Commissione europea, di cui all'atto comunitario n. 761, mira a ridurre nell'Unione europea il consumo delle borse di plastica in materiale leggero con spessore inferiore a 50 micron;

l'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito il divieto di commercializzazione dei sacchi in plastica non biodegradabili dal 1° gennaio 2011;

il decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, ha definito le caratteristiche dei sacchi sottoposti al divieto di commercializzazione e di quelli che ne sono esentati, introducendo un sistema sanzionatorio che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

con il decreto del 18 marzo 2013, i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico hanno individuato ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di asporto merci, ai fini della loro commercializzazione;

preso atto che:

la proposta di direttiva di cui all'atto comunitario n. 761 adotta la stessa base giuridica della direttiva 94/62/CE (articolo 100 A del TCE, ora articolo 114 del TFUE);

valutato che:

la stessa proposta di direttiva è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché si limita a modificare la direttiva 94/62/CE, lasciando gli Stati membri liberi di decidere nel merito delle concrete modalità attuative,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 1, si ritiene opportuno chiarire che nella definizione, ivi riportata, di «borse di plastica in materiale leggero» non rientrano le borse di plastica compostabile conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo le certificazioni rilasciate da organismi accreditati;

sempre con riferimento all'articolo 1, si suggerisce di integrare, al paragrafo (2), l'obiettivo della riduzione del consumo di borse di plastica di materiale leggero con quello della sostituzione con borse riutilizzabili ovvero con borse realizzate in plastica compostabile conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo le certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 17 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA
IN ITALIA SUL PROCESSO DI ADESIONE DEL PROPRIO PAESE ALL'UNIONE EU-
ROPEA.*

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regola-
mento, l'onorevole Paolo De Castro, presidente della Commissione Agri-
cultura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione dell'onorevole Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo, sul Programma di lavoro della Commissione nel 2014**

Il PRESIDENTE dà il benvenuto all'onorevole De Castro, ringraziandolo per la sua disponibilità a partecipare all'odierna audizione.

L'onorevole DE CASTRO tiene a precisare, preliminarmente, che l'esame del Programma di lavoro della Commissione per il 2014 va inquadrato, per quanto riguarda il settore agricolo, tenendo necessariamente conto della complessiva riforma della PAC (Politica agricola comune), il cui percorso, si è concluso nella giornata di ieri, con il voto del Consiglio dei Ministri.

La riforma, che entrerà a regime dal prossimo mese di gennaio, si compone di quattro *dossier* legislativi fondamentali che rimoduleranno le linee guida di una Politica, quella agricola, che, incide per circa il 40 per cento del bilancio comunitario.

Richiama l'attenzione, quindi sulle circostanze per cui, a suo avviso, la nuova PAC assumerà caratteristiche di maggiore equità, rispetto a quella precedente, in quanto basata sul principio della convergenza interna, nonché di maggiore attenzione nei confronti delle giovani generazioni, dal momento che prevede strumenti più aggiornati per aiutare l'imprenditoria giovanile a competere nel mercato mondiale.

Si tratterà, inoltre, di una Politica agricola più attenta ai diversi territori dell'Unione, con una integrazione più approfondita con i piani di sviluppo rurale dei singoli Paesi.

Seguono alcuni quesiti posti dai senatori.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede lumi sui profili relativi allo sviluppo rurale, contenuti nella riformulata Politica agricola comune, nonché sull'impatto potrebbe avere sulla filiera agroalimentare europea l'eventuale adesione, della Turchia all'Unione.

La senatrice FATTORI (*M5S*) chiede informazioni aggiornate sulle regolamentazioni europee *in itinere* riguardanti le sementi e gli OGM.

La senatrice DONNO (*M5S*) domanda, tra l'altro, quale tipo di intervento viene prefigurato per lo sviluppo agricolo delle regioni periferiche del continente.

L'onorevole DE CASTRO, nel replicare agli intervenuti, osserva, che le proposte di regolamentazione in materia di sementi subiranno probabilmente un rinvio e, quindi, difficilmente saranno adottate nel corso della corrente legislatura del Parlamento europeo.

Quanto agli OGM, è possibile prevedere, da parte della Commissione europea, la predisposizione di una normativa che lasci agli Stati membri la discrezionalità nella loro regolamentazione.

Infine, ribadisce il rilevante impatto connesso al maggiore coinvolgimento dei piccoli imprenditori agricoli, previsto e favorito dalla nuova Politica agricola comune, suscettibile di incentivare non poco il tessuto produttivo italiano.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

4^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARAN

Orario: dalle ore 17,35 alle ore 18,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (n. 54): osservazioni favorevoli;

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (n. 56): osservazioni favorevoli con rilievo.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ambasciatore Gian Ludovico De Martino, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'ambasciatore Gian Ludovico De Martino, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), sulla procedura di revisione periodica delle Nazioni Unite (UPR)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 dicembre.

In apertura di seduta il presidente MANCONI presenta la personalità presente in audizione nella seduta odierna e illustra la procedura di revisione periodica sui diritti umani cui l'Italia verrà sottoposta l'anno prossimo, un anno peraltro cruciale poiché, come è noto, l'Italia avrà da luglio la titolarità del semestre di presidenza europea.

L'ambasciatore DE MARTINO, presidente del Comitato interministeriale dei diritti umani, ricorda che il Comitato ha da poco ripreso la sua attività dopo una temporanea sospensione a seguito dell'adozione di misure di *spending review*, e ne illustra in dettaglio la composizione e i compiti più importanti. Quanto alla procedura di revisione periodica, URP - *Universal Periodic Review*, alla quale, come ha ricordato il presidente Manconi, l'Italia sarà sottoposta l'anno prossimo, il processo si svolgerà essenzialmente in due fasi: la prima nell'ambito di un gruppo di lavoro a composizione aperta, nel quale avranno diritto di parola soltanto gli Stati, che avranno la possibilità di rivolgere domande e raccomandazioni al Paese sotto esame; la seconda, a livello di sessione plenaria del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, durante la quale potranno intervenire anche le organizzazioni non governative (ONG). La prima fase, prevedibilmente tra ottobre e novembre del 2014, avrà luogo sulla base di tre documenti, pubblicati in anticipo sul sito *internet* dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani: in primo luogo il rapporto nazionale, redatto dal Governo italiano; in secondo luogo la raccolta effettuata dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle informazioni ricavate dai comitati di controllo delle convenzioni (*Treaty Bodies*), dalle procedure speciali (relatori speciali, esperti indipendenti e meccanismi assimilati) e da altri documenti ufficiali delle Nazioni Unite; in terzo luogo una sintesi, ad opera dell'Ufficio dell'Alto Commissario, di informazioni aggiuntive messe a disposizione da altre parti interessate e cioè essenzialmente da ONG. Al termine di un dibattito, della durata prevista di tre ore, il Segretariato del Consiglio, coadiuvato da una *troika* composta da Stati membri del Consiglio estratti a sorte, dovrà redigere un rapporto, che conterrà un sintetico processo verbale della seduta e si concluderà con un elenco di raccomandazioni rivolte all'Italia. Come è avvenuto nel 2010, l'Italia avrà la possibilità, sul momento, di accettare, in tutto o in parte, o di respingere le raccomandazioni, oppure potrà riservarsi di fornire ulteriori elementi nella fase successiva. La seconda fase dell'esame avrà luogo in sede di sessione plenaria del Consiglio dei diritti umani, probabilmente nel mese di marzo del 2015. In quella fase sarà discusso il rapporto e l'ulteriore documento nazionale presentato per rispondere alle raccomandazioni. Al termine di un dibattito della durata prevista di un'ora, il Segretariato del Consiglio redigerà il documento conclusivo, che costituirà l'atto finale del procedimento. L'Italia si sta già preparando al processo UPR del 2014. Lo scorso 4 luglio si è svolta presso il Ministero degli Affari esteri la prima riunione del Gruppo di lavoro, successivamente articolato in diversi sottogruppi, per la preparazione della UPR. Tra l'altro, sono state messe a punto le modalità di coinvolgimento delle singole amministra-

zioni nel processo. Particolare attenzione è stata riservata al tema dell'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. È stata inoltre sottolineata la rilevanza della procedura UPR in relazione a importanti appuntamenti internazionali, quali il Semestre di presidenza UE, temporalmente collocati nel secondo semestre del 2014 ed è stata definita una precisa *road map* che porterà il Paese ad affrontare l'importante esercizio del Consiglio dei diritti umani. Tale *road map* porterà auspicabilmente alla fine del mese di luglio dell'anno prossimo alla trasmissione del Rapporto nazionale. I temi che prevedibilmente potrebbero essere sollevati nell'ambito della procedura UPR, e che pertanto richiedono sin da ora particolare attenzione in prossimità di quella scadenza, sono, tra gli altri, la costituzione della Istituzione o Commissione nazionale indipendente per i diritti umani; il rafforzamento dell'ufficio nazionale antidiscriminazioni; il piano nazionale antirazzismo; il piano nazionale per i minori; il contrasto alla discriminazione in termini generali e in base all'orientamento sessuale (LGBTI), così come rispetto a Rom, Sinti e Caminanti; il sovraffollamento delle carceri; l'indipendenza del sistema giudiziario e dell'amministrazione della giustizia; la cooperazione e l'aiuto allo sviluppo.

Il presidente MANCONI chiede chiarimenti in ordine al rapporto tra la procedura di verifica periodica cui l'Italia è stata sottoposta nel 2010 e quella cui sarà sottoposta l'anno venturo, in particolare con riferimento all'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, di cui la procedura UPR del 2010 lamentava l'assenza, e alla costituzione di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) chiede maggiori dettagli sulle conseguenze effettive che può avere la decisione dell'Italia di accettare o non accettare talune raccomandazioni e, inoltre, se su tale decisione il solo Governo possa decidere ovvero se altre istituzioni, come ad esempio il Parlamento, possano svolgere un ruolo. Ciò è importante perché sul piano della tutela dei diritti umani in Italia sono molte le questioni irrisolte, come l'introduzione del reato di tortura, ad esempio, o le discriminazioni in base all'orientamento sessuale (LGBTI).

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) ricorda la ratifica del Protocollo opzionale della Convenzione sulla tortura, che ha avuto luogo con la legge n. 195 del 2012 e sottolinea che nel contesto UPR, sono singolari le censure da parte di paesi che notoriamente non rispettano i diritti umani. Chiede inoltre delucidazioni sul modo di procedere del Comitato in ordine alle questioni che potranno essere sollevate nell'ambito della procedura UPR.

Il presidente MANCONI ricorda che nella giornata di oggi è prevista l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, di un disegno di legge per la istituzione di un Garante dei detenuti, e si domanda se tale iniziativa non possa in qualche modo avere un effetto positivo anche per una

iniziativa analoga, riguardante la costituzione di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani.

L'ambasciatore DE MARTINO spiega nuovamente nel dettaglio la composizione del Comitato interministeriale per i diritti umani, sottolineando che i suoi trenta componenti sono espressione, da un lato, sostanzialmente di tutte le amministrazioni pubbliche e, dall'altro, della società civile. Ricorda che nei prossimi mesi il compito del Comitato sarà di stimolare l'adozione di misure idonee da parte delle amministrazioni responsabili riguardo alle questioni sulle quali l'Italia sarà probabilmente chiamata a rispondere nell'ambito della procedura UPR.

Il presidente MANCONI ringrazia l'ambasciatore De Martino e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono, per l'Ordine dei giornalisti, il dottor Enzo Iacopino; per l'ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus, il dottor Giuseppe Petrucci e il dottor Costanzo Del Vecchio; per l'ANICA-Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali, il dottor Riccardo Tozzi e la dottoressa Roberta Medolago; per l'Appello donne e media la dottoressa Gabriella Cims, la dottoressa Elisa Manna, la dottoressa Gioia Vaccari, la dottoressa Sonia Albanese e la dottoressa Anna Maria Buzzetti.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Enzo IACOPINO, *presidente dell'Ordine dei giornalisti*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Alberto AIROLA (*M5S*), Laura PUPPATO (*PD*) e Gianni Pietro GIROTTO (*M5S*), i deputati Michele ANZALDI (*PD*), Giorgio LAINATI (*FI-PdL*) e Roberto FICO, *presidente*.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori, dei senatori Gian Marco CENTINAIO (*LN-Aut*) e Salvatore MARGIOTTA (*PD*), cui Roberto FICO, *presidente*, risponde, Enzo IACOPINO, *presidente dell'Ordine dei giornalisti*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Iacopino, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giuseppe PETRUCCI, *presidente di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus*, e Costanzo DEL VECCHIO, *segretario nazionale di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus*, svolgono una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*) e Alberto AIROLA (*M5S*).

Giuseppe PETRUCCI, *presidente di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus*, e Costanzo DEL VECCHIO, *segretario nazionale di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Petrucci e il dottor Del Vecchio, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di ANICA-Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Riccardo TOZZI, *presidente di ANICA*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Salvatore MARGIOTTA (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Riccardo TOZZI, *presidente di ANICA*, e Francesca MEDOLAGO, *responsabile ufficio studi e sviluppo relazioni associative ANICA*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Tozzi e la dottoressa Medolago, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Appello donne e media Onlus

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gabriella CIMS, *promotrice di Appello donne e media Onlus*, Elisa MANNA, *responsabile per le politiche sociali del CENSIS* e Gioia VACCARI, *membro dell'Istituto nazionale di scienze biosociali*, svolgono una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i deputati Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), Mario MAZZITTI (*PI*), Michele ANZALDI (*PD*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), e Roberto FICO, *presidente*.

Elisa MANNA, *responsabile per le politiche sociali del CENSIS*, Sonia ALBANESE, *membro di Zonta International*, e Anna Maria BUZZETTI, *associazione giuriste italiane – presidente della sezione di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare le rappresentanti di Appello donne e media Onlus, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 10,20.

Audizione del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Natale Forlani
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Laura RAVETTO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Natale FORLANI, *Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Riccardo MAZZONI (*Fi-PdL-XVII*), Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), Riccardo CONTI (*Fi-PdL-XVII*), nonché i deputati Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Natale FORLANI, *Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-*

ciali, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, ringrazia il Direttore Forlani e dichiara conclusa l'audizione.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sui Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza

(Deliberazione)

Laura RAVETTO, *Presidente*, ricorda che, nella riunione del 4 dicembre scorso, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del Comitato, ha concordato di avviare le procedure necessarie all'avvio di una indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Avverte che, ai fini della deliberazione dell'indagine, ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato il programma, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento della Camera (*vedi allegato*).

L'indagine avrà termine entro il 31 dicembre 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato delibera di svolgere l'indagine conoscitiva sulla base del programma allegato.

La seduta termina alle ore 11,55.

ALLEGATO

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**«Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia,
nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo
e della revisione dei modelli di accoglienza»**

Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando quelle delle Commissioni permanenti delle Camere intende svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le più recenti problematiche connesse al massiccio afflusso di migranti sul territorio nazionale e all'evolversi dei flussi migratori in transito verso l'Europa.

Dopo i tragici naufragi verificatisi nello scorso mese di ottobre a largo di Lampedusa, il Governo italiano ha intrapreso l'operazione «Mare nostrum», un'operazione militare ed umanitaria per arginare la tratta degli esseri umani prevedendo il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare con l'impiego di diversi mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate.

Il Consiglio dei Ministri dell'interno dell'Unione europea del 7 ottobre 2013 ha convenuto con la proposta avanzata dalla delegazione italiana di istituire una *task force* congiunta con la Commissione europea, volta ad individuare concrete azioni che assicurino un uso efficace delle politiche e degli strumenti esistenti in tale settore a disposizione dell'Unione europea.

Nella riunione del 24 e 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di affrontare le cause profonde dei flussi migratori potenziando la cooperazione con i paesi di origine e di transito, anche attraverso un appropriato sostegno dell'UE allo sviluppo e un'efficace politica di rimpatrio.

Inoltre, ha auspicato la rapida attuazione, da parte degli Stati membri, del nuovo sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) per facilitare il rilevamento delle navi e degli ingressi illegali e contribuire a proteggere e salvare vite umane alle frontiere esterne dell'UE.

In quella sessione il Consiglio europeo ha deciso di tornare ad occuparsi delle questioni dell'asilo e della migrazione in una prospettiva più ampia e più a lungo termine nel giugno del 2014, quando saranno definiti orientamenti strategici per l'ulteriore programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Comitato pertanto con la presente indagine conoscitiva, intende sostanzialmente monitorare questa *road map* in materia di immigrazione e asilo, sia nella fase della predisposizione degli strumenti sia in quella di prima applicazione degli indirizzi, anche in vista dell'assunzione della presidenza di turno dell'UE da parte dell'Italia nel secondo semestre 2014.

A distanza di oltre cinque anni dall'approvazione del cosiddetto Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, è interesse del Comitato verificare la progressiva attuazione del sistema europeo comune d'asilo nel territorio dell'Unione, per valutare le politiche nazionali ed europee di accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei cittadini che godono di protezione umanitaria e per ricostruire lo stato degli accordi in essere sul diritto di asilo, nella prospettiva di loro possibili modifiche e in considerazione della prossima entrata in vigore del cosiddetto Regolamento Dublino III.

In secondo luogo il Comitato intende approfondire le prospettive dell'integrazione sul territorio nazionale ed europeo dei cittadini dei Paesi terzi – non solo se richiedenti asilo – a seguito delle nuove, eccezionali ondate migratorie che si sono recentemente succedute, con un'analisi ad ampio raggio che, partendo dalle procedure di controllo e prevenzione alle frontiere, si concentri sui moduli di accoglienza e sulla loro possibile revisione, per poi occuparsi dei modelli di incontro tra domanda e offerta di lavoro e delle connesse politiche di inclusione e cooperazione.

Nell'ambito dell'indagine il Comitato intende pertanto procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

- Ministri competenti (dell'Interno, degli Affari esteri, per gli affari europei, della Difesa, del Lavoro e delle politiche sociali, e per l'Integrazione);
- altri rappresentanti del Governo competenti in materia;
- rappresentanti diplomatici dell'Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia;
- rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi in qualità di esperti;
- esponenti di organismi internazionali ed europei (Commissione europea, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Consiglio di amministrazione di Europol, Agenzia europea per i diritti fondamentali, ecc.);
- Garante per la protezione dei dati personali;
- Prefetti di province dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;
- rappresentanti di enti locali dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;
- rappresentanti delle forze armate e di polizia;
- associazioni di rifugiati e immigrati;
- rappresentanti di organizzazioni non governative;
- esperti e docenti universitari;
- rappresentanti di istituzioni e organismi interessati alle tematiche dell'immigrazione.

Il Comitato con proprie delegazioni si riserva di partecipare a convegni e seminari su tematiche oggetto dell'indagine, nonché di svolgere missioni ove ritenute necessarie: tali iniziative saranno sottoposte caso per caso alla prescritta autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

L'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero MASSOLO, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2013

L'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*) e il senatore MARTON (*M5S*) procedono all'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) e i senatori ESPOSITO (*NCD*) e CASSON (*PD*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 17 dicembre 2013

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

Interviene il sottosegretario di Stato all'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta inizia alle ore 9,40.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che il Ministro dell'interno, impossibilitato a intervenire, ha delegato a tal fine il sottosegretario Bocci.

Il Sottosegretario Gianpiero BOCCI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, i senatori Nerina DIRINDIN (PD), Claudio BROGLIA (PD) e Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), nonché i deputati Daniele MARANTELLI (PD), Giovanni PAGLIA (SEL) e Gaetano PIEPOLI (PI).

Il Sottosegretario Gianpiero BOCCI fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia il Sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,30.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 10,50.

AUDIZIONI

Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni TRIA, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, Giampietro BRUNELLO, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, Francesco PORCELLI, *consulente per il federalismo fiscale della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.* e Guido CASTELLI, *presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, i senatori Nerina DIRINDIN (PD), e Vincenzo GIUBIINO (FI-PdL), e i deputati Giovanni PAGLIA (SEL), Gaetano PIEPOLI (PI), Daniele MARANTELLI (PD).

Giovanni TRIA, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, Giampietro BRUNELLO, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, Francesco PORCELLI, *consulente per il federalismo fiscale della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, e Marco STRADIOTTO, *consulente per il federalismo fiscale della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,45.

Plenaria

(3^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 12,45.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41)

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha confermato che il Governo non procederà all'adozione in via definitiva del decreto del Presidente del Consiglio recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41), prima che la Commissione ne abbia completato l'esame. Il Ministro ha peraltro rappresentato l'urgenza di provvedere, il prima possibile, all'espressione del parere da parte della medesima Commissione.

Sottolinea, pertanto, che la Commissione dovrà concludere l'esame dello schema di decreto in tempi brevi, rilevando che sarà peraltro necessario una breve riflessione sulla base di quanto emerso nelle audizioni odierne di SOSE, COPAFF e IFEL.

Il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), *relatore*, rileva come le audizioni odierne abbiano fatto emergere l'esigenza di utilizzare con attenzione i dati relativi ai fabbisogni standard di comuni e province. A tal fine il parere della Commissione dovrebbe puntualmente tenere conto di questo aspetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la Commissione potrà senz'altro esprimere il proprio parere il prima possibile, come indicato dal Governo, all'inizio del nuovo anno. Nel frattempo potrà tenere conto di quanto previsto dalla legge di stabilità con specifico riguardo all'applicazione dei fabbisogni standard e di quanto potrà emergere dall'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,55 alle ore 13,05.

